

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO
ex D.LGS. 08 GIUGNO 2001 n° 231
di
FIRENZE INDUSTRIE s.p.a**

INDICE SOMMARIO

IL MODELLO	3
GLI OBIETTIVI DEL MODELLO	4
AGGIORNAMENTO DEL MODELLO	7
IL DOCUMENTO DI SINTESI	7
IL DOCUMENTO DI DISCIPLINA E COMPITI DELL'ODV	75
IL CODICE ETICO	80
IL SISTEMA SANZIONATORIO/DISCIPLINARE	108
ALLEGATO I) APPENDICE NORMATIVA	125
ALLEGATO II) REGOLAMENTO DELL'ODV	149
ALLEGATO III) REATI PRESUPPOSTO, MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI DEL RISCHIO DEI PROCESSI	157
MAPPATURA DEI PROCESSI	158
ANALISI DEL RISCHIO DEI PROCESSI	159

IL MODELLO

Il presente Modello è approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il nominato Organismo di Vigilanza, avente requisiti di professionalità, indipendenza e continuità di azione, ha il compito di vigilare sul funzionamento, sulla efficacia e sulla osservanza del presente documento, nonché, di curarne l'aggiornamento, come meglio descritto nei paragrafi successivi.

Il modello si compone di più parti, come di seguito specificato.

A - IL DOCUMENTO DI SINTESI

B - IL DOCUMENTO DI DISCIPLINA E DEI COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

C - IL CODICE ETICO

D – IL SISTEMA SANZIONATORIO

ALLEGATI:

I) APPENDICE NORMATIVA

II) REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

III) REATI PRESUPPOSTO, MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI DEI RISCHI

GLI OBIETTIVI DEL MODELLO

Il Modello è volto a dotare FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. di efficaci strumenti per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati richiamati dal D. Lgs. n° 231/2001, sia dolosi che colposi, consentendo alla società l'esonero dalla responsabilità e dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie e interdittive previste dal decreto stesso.

Il Modello ha, inoltre, una funzione divulgativa.

Esso deve, pertanto, essere portato a conoscenza *in primis* di tutti i dipendenti della società per sensibilizzarli in ordine agli effetti derivanti dalla violazione delle disposizioni previste nel Modello stesso, rendendoli consapevoli di incorrere, in caso di violazione di tali disposizioni, in un comportamento costituente illecito penale e anche passibile di sanzioni disciplinari.

Particolare attenzione deve essere riservata alla comunicazione chiara, capillare, efficace e periodicamente ripetuta del Codice Etico o di Comportamento, che rappresenta la componente fondamentale del Modello.

ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE SVOLTE

Al fine di elaborare il presente Modello idoneo a prevenire i reati di cui al D. Lgs. n° 231/2001 e ss.ii.mm., sono stati *identificati* i cd. **"rischi aziendali"** e individuati, attraverso l'analisi del contesto societario:

- le fattispecie di reato realizzabili nell'ambito aziendale,
- le aree e i processi a rischio, cioè i settori e le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi i reati,
- le specifiche modalità secondo le quali tali reati potrebbero essere concretamente realizzati.

Sulla scorta di tali informazioni è stato, quindi, progettato il **sistema di controllo preventivo**, ovvero, l'insieme di "protocolli" per la programmazione e attuazione delle decisioni della società idoneo a contrastare la commissione dei reati.

Il suddetto sistema di controllo preventivo, per quanto concerne i reati dolosi che possono essere commessi nell'ambito della compagine sociale, è stato predisposto in maniera tale da non poter essere aggirato se non **fraudolentemente** e, cioè, in modo tale che il soggetto, per commettere il reato, non solo debba "volere" l'evento ma lo possa attuare solo aggirando fraudolentemente l'insieme di misure che la società ha predisposto in relazione alle specifiche attività considerate "a rischio" ed ai singoli reati ipoteticamente ricollegabili alle stesse.

Per quanto attiene, invece, ai reati colposi, ed in particolare ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il sistema di controllo è stato predisposto in maniera tale che i reati in questione possano essere commessi solo attraverso una **condotta deliberatamente violativa del modello organizzativo di prevenzione** predisposto dalla società e **degli adempimenti obbligatori prescritti dalle norme prevenzionistiche** sottese al modello e nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza e controllo da parte degli organi a ciò preposti.

La Società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, D. Lgs. n.231/2001), se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I dipendenti della Società ed in seguito anche tutti i nuovi assunti, successivamente all'approvazione del Modello, sono tenuti a sottoscrivere una dichiarazione di presa visione del Modello stesso e di impegno a osservarne le prescrizioni.

Parimenti, la lettera di incarico o il contratto che comporti la costituzione di una forma di collaborazione con, a titolo esemplificativo, fornitori, agenti, distributori, consulenti esterni e appaltatori, dovranno esplicitamente contenere clausole redatte in linea con quanto disposto dal modello; alternatively, la clausola potrà essere oggetto di un separato accordo.

Inoltre, la Società si è dotata di una **procedura in materia di *Whistleblowing* mediante piattaforma informatica.**

Ai fini del Modello di FIRENZE INDUSTRIE:

- per *Whistleblowing* (di seguito, "Segnalazione") si intende qualsiasi notizia riguardante sospette condotte costituenti reato ovvero non conformi a quanto stabilito dal Modello medesimo, dalle procedure interne rilevanti ai fini del Modello, dal Codice Etico e dalla disciplina esterna comunque applicabile alla Società;
- mentre con l'espressione *Whistleblower* si fa riferimento al dipendente di un ente che segnala agli organi legittimati a intervenire una possibile frode, un reato, un illecito o qualunque condotta irregolare, commessa da altri soggetti appartenenti all'organizzazione.

All'uopo, Firenze Industrie Spa si è dotata di quanto disposto dalla nuova normativa mediante la piattaforma informatica Soluzione di Whistleblowing di Open Dot Com Società del Gruppo Dylog Italia S.p.a. per la funzione di ricezione delle eventuali segnalazioni idonea a serbare, mediante modalità informatiche, l'identità del segnalante.

Il modello di organizzazione e gestione deve, inoltre, contemplare il divieto di ritorsioni ovvero discriminazioni nei confronti del segnalante connessi alla segnalazione presentata e prevede sanzioni ex art. 6 comma 2 bis, lett. d), D. Lgs. n.231/01, nei confronti di coloro che violano le misure a tutela del segnalante nonché di chi effettua volontariamente con dolo o colpa grave, segnalazioni rivelatesi in seguito infondate.

Le misure di tutela del Whistleblower descritte nella "Whistleblowing Policy" aziendale visionabile sul sito internet di Firenze Industrie S.p.a. sono da intendersi quale presidio di prevenzione dei reati presupposto, parte integrante del Modello organizzativo.

La procedura in materia di Whistleblowing sarà affrontata nei seguenti capitoli n. 5.8, 5.9 e 5.10.

AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il presente Modello verrà integrato ed aggiornato con le modifiche che l'Organismo di Vigilanza riterrà opportuno proporre al Consiglio di Amministrazione - che è l'organo competente per la loro approvazione - allo scopo di rendere realizzabili gli obiettivi che esso si prefigge, anche alla luce dei possibili cambiamenti aziendali (apertura di nuove sedi, ampliamento dell'attività, riorganizzazione, ecc.) e normativi. Le revisioni adottate saranno riportate nella tabella alla fine del documento.

A

IL DOCUMENTO DI SINTESI

1. Il quadro normativo di riferimento: il D. Lgs. n° 231/2001 e la sua continua evoluzione

1.1 Il superamento del principio *societas delinquere non potest* e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato

1.2 Reati presupposto individuati nel d.lgs. 231/2001

1.3 Gli autori del reato-presupposto

1.4 Le sanzioni previste dal Decreto

1.5 L'adozione e l'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato.

2. Linee guida elaborate dalle associazioni di categoria

3. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a.

3.1 La *Mission* di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a.

3.2 Le componenti del Modello di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a.

4. Il Sistema di controllo preventivo dei reati dolosi

4.1 I Principi ispiratori del Sistema

4.2 Il Codice Etico (cenni)

4.3 Il Sistema organizzativo di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a.

4.4. Il Sistema di deleghe e procure di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a.

4.5 Procedure manuali ed informatiche

4.6 Il Controllo di gestione ed i flussi finanziari

5. Il sistema di controllo preventivo dei reati colposi

5.1. Principi ispiratori del sistema

5.2. Sistemi di controllo preventivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

5.3. La struttura organizzativa di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. in materia di salute e sicurezza sul lavoro

5.4. L'attività di formazione ed addestramento del personale e di comunicazione delle misure di prevenzione dei reati colposi

5.5. Formazione del personale e diffusione del modello

5.6 La gestione operativa del sistema di controllo

5.7 Il Sistema di monitoraggio della sicurezza

5.8. Whistleblowing: procedura e sistema di segnalazioni

5.9 Sanzioni connesse alla procedura di Whistleblowing

5.10 Raccolta e conservazione delle informazioni

6. Comunicazione e formazione sul modello e sui protocolli connessi

6.1. La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi

6.2. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi

7. L'aggiornamento del modello

Il quadro normativo di riferimento: il D. Lgs. n° 231/2001 e la sua evoluzione.

1.1 Il superamento del principio *societas delinquere non potest* e la portata della nuova responsabilità amministrativa da reato

Il D. Lgs. 8 giugno 2001 n° 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e

delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, entrato in vigore in data 4 luglio 2001, è stato emanato in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n° 300 ed ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche.

Anteriormente all’emanazione del D. Lgs. n° 231/2001 la dottrina prevalente, in ossequio al principio della personalità della responsabilità penale di cui all’art. 25 della Costituzione (sintetizzato nel noto brocardo latino "*societas delinquere non potest*”), reputava impossibile concepire una qualsivoglia responsabilità penale in capo alle persone giuridiche.

In pratica, la realizzazione di reati commessi, con vantaggio per la società, da amministratori e/o dipendenti e/o institori, non comportava alcuna conseguenza sanzionatoria per la società diversa dall’eventuale risarcimento del danno, se ed in quanto esistente. Infatti, la materia era disciplinata unicamente dagli artt. 196 e 197 c.p. (rispettivamente: obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente e obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende) che prevedono solo una obbligazione civile per il pagamento delle multe o delle ammende inflitte all’autore materiale del reato e solo in caso di insolvibilità di quest’ultimo.

La normativa in esame, ha, invece, superato il principio suddetto introducendo a carico delle società un regime di responsabilità amministrativa (invero, dal punto di vista pratico assimilabile ad una vera e propria responsabilità penale) nell’ipotesi in cui alcune specifiche fattispecie di reato vengano commesse, nell’interesse o a vantaggio delle società stesse da:

i) soggetti che rivestano ruoli di rappresentanza, amministrazione o direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia gestionale e finanziaria, nonché, da soggetti che esercitino, anche in via di fatto, la gestione ed il controllo della società stessa (si

tratta dei cd. *soggetti in posizione apicale*, ovvero, amministratori, direttori generali, vice-direttori generali);

ii) soggetti sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti sopra indicati (si tratta dei cd. *soggetti in posizione subordinata*, ovvero, dipendenti non dirigenti, collaboratori, consulenti, ecc.).

Qualora uno dei soggetti sopra elencati ponga in essere un'attività criminosa rientrante in una delle fattispecie previste dalla normativa in esame, alla responsabilità penale del soggetto agente, andrà a sommarsi la responsabilità della società nel cui interesse o vantaggio l'attività stessa è stata posta in essere.

In capo alla società sarà comminata una sanzione pecuniaria e nelle ipotesi di maggiore gravità, verranno applicate delle sanzioni interdittive (ad es. l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, pubblicazione della sentenza su quotidiani ecc.)

1.2 I reati-presupposto della responsabilità dell'ente

La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche presuppone, anzitutto, la commissione o il tentativo di commissione (artt. 26 d.lgs. 231/2001 e 56 c.p.) di un determinato reato-presupposto espressamente previsto dal legislatore.

Non ogni reato, infatti, può comportare la responsabilità dell'ente, ma solo quelli specificamente individuati nel D.lgs. 231/2001: in ordine al principio di legalità, altresì, un ente non può essere punito per un fatto costituente reato che, al momento in cui è stato commesso, non era previsto dalla legge tra quelli per cui è configurabile la responsabilità dell'ente (art. 2 D.lgs. 231/2001).

Le principali fattispecie di reato-presupposto che, attualmente, possono determinare la responsabilità penale dell'ente, riguardano le ipotesi di cui:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 del Decreto),
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis e 24 comma 1 bis del Decreto),
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto),
- reato peculato, indebita destinazione di denaro cose mobili, concussione, induzione e indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25 del decreto),
- reati in tema di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del Decreto),
- delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del Decreto),
- reati societari (art. 25-ter del Decreto),
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto),
- delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater. 1 del Decreto),
- delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto),
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto),
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime cagionati a seguito dell'inosservanza delle norme previste in materia di sicurezza e prevenzione sul lavoro e sicurezza della salute (art. 25-septies del Decreto),
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies del Decreto),
- delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 octies.1 del Decreto),
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del decreto),
- reato induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del Decreto)

- reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto),
- reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto),
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto),
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommesse e giochi d'azzardo esercitati a mezzo apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto),
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies del Decreto, così come modificato dal D.Lgs. n. 87 del 14/06/2024),
- reati per peculato per distrazione (*ex lege* n. 112 del 08/08/2024 e n. 114 del 09/08/2024,
- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto),
- delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies del Decreto),
- delitto di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodecies del Decreto),
- delitti tentati (art. 26 del Decreto);
- delitti di abuso di informazioni privilegiate (cd. *market abuse* introdotto dalla legge n° 62/2005)
- reati transnazionali, introdotti dalla legge 16/03/2006 n° 146 "legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale".
- delitti di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ex art. 316 c.p.;
- delitto di truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico ex art. 640/2° c.p.,
- delitti di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis c.p. ivi incluse le frodi inerenti il bonus fiscale 110%,
- delitti di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico ex art. 640 ter c.p.,
- delitto di frode in pubbliche forniture ex art. 356 c.p. e frode ai danni del Fondo europeo agricolo.

Alcune fattispecie di reato presupposto con integrazione dei relativi articoli del c.p e c.c.:

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)

Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Altre fattispecie

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023]

- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque

- sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs n.152/2006, art. 137)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs n.152/2006, art. 256)
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs n. 152/2006, art. 257)
- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 259)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs n.152/2006, art. 258)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs n.152/2006, art. 260-bis)
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dal D.L. n. 20/2023]

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [articolo modificato dal D.L. n. 20/2023]
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998)

Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]

Reati Tributari (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020], come novellato dall'art. 20 della Legge 09/08/2023 n. 111 posta in essere con il D.Lgs. n. 87 del 14/06/2024.

Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020], come novellato dal D.Lgs. n. 141 del 26/09/2024, con la prevista abrogazione del TULD e modifica dell'art. 25 sexiesdecies del D.Lgs. n. 231/01 (contrabbando) con l'estensione delle sanzioni interdittive applicabili ai casi di contrabbando con omesso versamento di imposta o diritti di confine per importi superiori ad euro centomila

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)

- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)

Art 24 bis (Reati informatici e trattamento illecito dei dati)

Il D. lgs. 231/01 ha recepito con la Legge n. 48, art. 7, del 18 marzo 2008, pubblicata in G.U. n. 80 del 4 aprile 2008, la **Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica**, redatta a Budapest il 23 novembre 2001.

La Convenzione costituisce il primo accordo internazionale riguardante i crimini commessi attraverso internet o altre reti informatiche, ed è entrata in vigore il primo luglio 2004; la ratifica è aperta a tutti gli Stati anche non facenti parte del Consiglio d'Europa.

La Convenzione estende la portata del reato informatico includendo tutti i reati in qualunque modo commessi mediante un sistema informatico, anche nel caso in cui la prova del reato sia sotto forma elettronica.

A seguito della ratifica ed esecuzione della Convenzione suddetta dopo l'art. 24 del D. Lgs. 231/01 è stato inserito l'art. 24-bis "*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*".

Il recepimento della convenzione ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- ✓ accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (artt. 615ter c.p., 617 bis c.p., 617 sexies c.p., 623 quater c.p., 629 c.p., 635 quater 1 c.p. e 639 ter c.p.);
- ✓ intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.);

- ✓ installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.);
- ✓ danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.);
- ✓ danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.);
- ✓ detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615quater c.p.);
- ✓ falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491bis c.p.);
- ✓ frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.);

In ogni caso, tutte le suddette fattispecie di reato, ivi comprese quelle individuate a più bassa *magnitudo* di rischio, saranno tuttavia sempre prese nuovamente in considerazione durante le attività periodiche – di revisione e attualizzazione della localizzazione del rischio e valutazione di esso – affidate all’Organismo di Vigilanza.

L’intervento della società FIRENZE INDUSTRIE S.p.a., a seguito delle indicazioni fornite dall’analisi documentale intrapresa e delle informazioni assunte mediante interviste e questionari specifici nonché secondo le normali regole di ragionevolezza e di logica del rischio di impresa, si è concentrato nei confronti delle più significative *magnitudines* di rischio, come di seguito specificato nel presente Modello.

In tal senso, da un lato, l'attività di analisi ha permesso di individuare determinati reati- presupposto "astrattamente significativi" in relazione all'attività svolta dalla società.

Ci si riferisce, a tal proposito, ai:

Reati commessi nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione *ex artt. 24 e 25*;

Delitti informatici e trattamento illecito dei dati *ex art. 24 bis*;

Delitti contro l'industria e il commercio *ex art. 25 bis 1*;

Reati societari e abusi di mercato *ex artt. 25 ter e 25 sexies*;

Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro *ex art. 25 septies*;

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio *ex art. 25 octies*;

Reati in materia di violazioni nel diritto d'autore *ex art. 25 novies*;

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria *ex art. 25 decies*;

Reati ambientali *ex art. 25 undecies*;

Reati in materia di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare *ex art. 25 duodecies*;

Reati tributari *ex art. 25 quinquiesdecies*.

Famiglie di reato potenzialmente non rilevanti nell'ambito della realtà della Società

È stata effettuata un'analisi preliminare, considerando tutte le fattispecie di reato richiamate ad oggi dal D. Lgs. 231/2001 (di seguito il "Decreto"), per valutare se in linea teorica le fattispecie richiamate possano anche solo astrattamente essere configurabili rispetto alle specificità delle attività svolte dalla Società, alle caratteristiche del sistema organizzativo adottato ed alla configurazione giuridica della Società medesima.

A seguito di detta analisi preliminare, sono state ragionevolmente escluse a priori determinate "famiglie" di reato, in quanto ritenute non

astrattamente applicabili alla realtà di riferimento. In ragione di ciò, rispetto a dette famiglie escluse, non è stata effettuata la successiva analisi di dettaglio volta a determinare l'area aziendale nel cui ambito i rischi-reato possano configurarsi ed i relativi livelli di controllo.

Si precisa tuttavia che ciascuna tipologia di reato ricompresa nel Decreto 231, a prescindere dalla sua attuale configurabilità potenziale nella realtà di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a., è presa in considerazione nel Codice Etico adottato dalla Società, il quale stabilisce i valori e le norme di comportamento cui ciascun soggetto che opera per conto della stessa deve attenersi. Pertanto, tali valori e norme di comportamento sono altresì finalizzati ad evitare e stigmatizzare il verificarsi di condotte astrattamente integranti le fattispecie di reato presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Dall'altro, è stato possibile identificare alcune fattispecie le cui condotte ed i beni giuridici tutelati non interferiscono direttamente con le finalità della organizzazione e delle attività aziendali o potrebbero interferire solo marginalmente e occasionalmente, e la cui valutazione ai fini del presente Modello è apparsa appropriata con riguardo soltanto alla tutela indiretta dei beni giuridici. La prevenzione di tali condotte vietate viene pertanto perseguita attraverso l'imposizione del rispetto dei principi e dei valori del Codice Etico della società, nonché al sistema di procedure predisposte per gli altri reati presupposto, oltre che attraverso la periodica attività di monitoraggio e segnalazione ad opera dell'Organismo di Vigilanza nominato.

1.3 Gli autori del reato-presupposto

Primo presupposto perché l'ente sia responsabile di una delle suddette fattispecie è che il reato sia stato commesso da una persona fisica che

si trovi in un rapporto qualificato con l'ente stesso (art. 5, d.lgs. 231/2001), e cioè:

da una persona che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, oppure che eserciti, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente (cd. soggetto "apicale"), oppure

da una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di una di quelle sopra individuate (cd. soggetto "sottoposto").

La ripartizione verticale e/o orizzontale delle competenze, nonché l'accentuata frammentazione dei centri decisionali e la scissione tra momento decisionale e momento operativo nel contesto organizzativo degli enti, possono rendere oltremodo difficoltosa l'individuazione e la conseguente condanna della persona fisica che ha commesso il reato; il D.lgs. 231/2001 prevede, tuttavia, che la responsabilità dell'ente sussista anche quando l'autore del reato non sia identificato (art. 8, d.lgs. 231/2001).

Il problema dell'individuazione degli autori dei reati-presupposto interessa particolarmente il profilo delle cosiddette "**deleghe di funzioni**".

Tale istituto rileva particolarmente nell'ambito di organizzazioni di non piccole dimensioni giacché viene utilizzato *per trasferire funzioni e compiti* e, dunque, anche responsabilità in capo a determinati soggetti, cui sono riconosciuti poteri decisionali e organizzativi.

I criteri per ritenere legittima e applicabile la delega di funzioni interessano sia il profilo oggettivo che quello soggettivo.

In relazione al profilo oggettivo rilevano:

- a) le dimensioni dell'impresa, che devono essere tali da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità;

- b) l'effettivo trasferimento dei poteri in capo al delegato, con l'attribuzione di una completa autonomia decisionale e di gestione e con piena disponibilità economica;

In questo modo, si evitano prevedibili, preordinati scaricamenti verso il basso della responsabilità, con conseguenti ampi e ingiustificati spazi di impunità. È opportuno sottolineare come la legge non richieda che il cd. sottoposto sia legato all'ente da un rapporto di lavoro subordinato: rientrano quindi nella categoria anche quei soggetti estranei all'organizzazione dell'ente, i quali, tuttavia, collaborano con i vertici dello stesso e sono, perciò, in qualche modo sottoposti alla direzione e vigilanza dei cd. soggetti apicali.

Allo stesso modo, la responsabilità dell'ente sussiste anche quando la persona fisica che ha commesso il reato sia stata individuata, ma non sia punibile perché non imputabile (es.: per vizio di mente) o perché il reato si sia estinto per una causa diversa dall'amnistia.

- c) l'esistenza di precise e ineludibili norme interne, o disposizioni statutarie, che disciplinano il conferimento della delega e un'adeguata pubblicità della medesima;

- d) uno specifico e puntuale contenuto della delega.

- In relazione al profilo soggettivo interessano, invece:
 - I. la capacità e l'idoneità tecnica del soggetto delegato;
 - II. il divieto di ingerenza, da parte del delegante nell'espletamento delle attività del delegato;
 - III. l'insussistenza di una richiesta di intervento da parte del delegato;
 - IV. la mancata conoscenza della negligenza o della sopravvenuta inidoneità del delegato.

1.4 Le sanzioni previste dal Decreto

Nell'ipotesi in cui i soggetti indicati all'art. 5 del Decreto commettano uno dei reati previsti dagli artt. 24 e ss. dello stesso o di quelli previsti dalla normativa speciale richiamata, la società potrà subire l'irrogazione di pesanti sanzioni.

Le sanzioni indicate nell'art. 9 del Decreto, denominate **amministrative**, si distinguono in

- I. sanzioni pecuniarie
- II. sanzioni interdittive
- III. confisca
- IV. pubblicazione della sentenza

L'accertamento della responsabilità dell'Ente, nonché la determinazione dell'*an* e del *quantum* della sanzione, sono attribuiti al Giudice penale competente per il procedimento relativo ai reati dai quali dipende la responsabilità amministrativa della società.

La società è ritenuta responsabile dei reati individuati dagli artt. 24 e ss. anche se questi siano stati realizzati nella forma del tentativo.

In tali casi, però, le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto la società non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

I. Le sanzioni pecuniarie

Sono regolamentate negli artt. 10, 11 e 12 del Decreto e si applicano in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità della società.

Le sanzioni pecuniarie vengono applicate per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000, mentre l'importo di ciascuna quota va da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il Giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e o per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali della società.

II. Le sanzioni interdittive

Sono irrogabili nelle sole ipotesi tassativamente previste e solo per alcuni reati.

Esse sono costituite da:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono determinate in sentenza dal Giudice penale che conosce del processo per i reati commessi dalle persone fisiche, tenendo conto degli elementi indicati dall'art. 14 del Decreto.

Esse hanno, in ogni caso, una durata minima di 3 mesi ed una durata massima di 2 anni.

Va considerato che le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente sia all'esito del giudizio e, quindi, quando ne sia stata accertata la colpevolezza, sia in via cautelare, ovvero, quando:

- sono presenti gravi indizi di sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato
- emergono fondati e specifici elementi che facciano ritenere l'esistenza del concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede
- l'Ente ha tratto dalla condotta un profitto di rilevante entità

III. La confisca

La confisca del prezzo o del profitto del reato è una sanzione obbligatoria che consegue alla eventuale sentenza di condanna (art. 19)

IV. La pubblicazione della sentenza

Si tratta di una sanzione eventuale che presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Per completezza, infine, deve precisarsi che il Giudice può anche (in base al Decreto) disporre a) il sequestro preventivo_delle cose di cui è consentita la confisca (art. 53); b) il sequestro conservativo_dei beni mobili e immobili dell'Ente qualora vi sia fondato motivo di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

1.5 . L'adozione e l'attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo quale esimente della responsabilità amministrativa da reato

Le forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell'Ente in caso di commissione dei reati sono previste dagli artt. 6 e 7 del Decreto.

In particolare, l'art. 6/1° co. prescrive che nell'ipotesi in cui i fatti di reato siano ascrivibili a soggetti in posizione apicale, l'Ente non è ritenuto responsabile se prova che:

- a) ha adottato ed attuato, prima della commissione del reato, un Modello di gestione, Organizzazione e Controllo (di seguito, per brevità, solo "Modello") idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) ha nominato l'Organismo di Vigilanza, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento;
- c) il reato è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- d) che l'Organismo di Vigilanza ha effettivamente vigilato sul rispetto del Modello.

A tal fine lo stesso art. 6 prevede che l'Ente debba:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i reati;

- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nel caso in cui il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione subordinata, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere solo nell'ipotesi in cui il reato sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7).

L'art. 7 precisa, inoltre, che:

- il Modello deve prevedere misure idonee sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta, nonché, la natura e dimensione dell'organizzazione;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti dell'organizzazione dell'Ente o normativi;
- deve essere previsto un idoneo sistema disciplinare.

Va inoltre considerato che con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro l'art. 30 del T.U. n° 81/2008 prevede che il Modello deve assicurare misure idonee all'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici, biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- c) alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Lo stesso art. 30 del predetto T.U. dispone che il Modello deve prevedere:

- a) idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività;
- b) un'articolazione di funzioni (calibrata sulla natura e sulle dimensioni dell'Ente e del tipo di attività svolta) che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché, un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- c) un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Inoltre, è prescritto il riesame e l'eventuale modifica del Modello quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero, in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

L'adozione e l'efficace attuazione del Modello non costituisce un obbligo ma una facoltà per l'Ente tant'è che la mancata adozione dello stesso non è sanzionata.

Tuttavia, la predisposizione e l'attuazione del Modello costituisce un presupposto ineludibile per poter beneficiare dell'esimente prevista dalla legge.

Perché il Modello svolga appieno questa importante funzione è però necessario che lo stesso sia considerato non come uno strumento "statico", bensì, come uno strumento "dinamico" che consente all'Ente di eliminare, attraverso una sua corretta e mirata implementazione nel corso del tempo, eventuali mancanze che al momento della sua creazione non era possibile individuare.

2. Linee guida elaborate dalle associazioni di categoria

In base a quanto previsto dall'art. 6/co. 3° del Decreto, i Modelli possono essere adottati sulla scorta dei codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria rappresentative degli Enti che siano stati comunicati al Ministero della Giustizia, che può, se del caso, formulare osservazioni.

Per quanto concerne il presente Modello, considerato il settore economico nel quale opera FIRENZE INDUSTRIE s.p.a., le linee guida prese in considerazione per la sua redazione sono state quelle predisposte da Confindustria.

Tra le numerose associazioni di categoria Confindustria ha definito le "*Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo*" ex D. Lgs. n. 231/2001" (di seguito, "Linee Guida di Confindustria") segnalando, tra l'altro, le indicazioni metodologiche

sull'individuazione delle aree di rischio e la struttura del Modello Organizzativo.

Le Linee Guida di Confindustria elaborate il 7 marzo 2002 – modificate il 31 gennaio 2008, successivamente a marzo del 2014 e da ultimo a giugno 2021, al fine di adeguare il testo alle novità legislative, giurisprudenziali nonché alle prassi applicativa nel frattempo intervenute – ed approvate dal Ministero della Giustizia.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo identificato nelle Linee Guida di Confindustria sono: codice etico, sistema organizzativo, procedure manuali e informatiche, poteri autorizzativi e di firma, sistemi di controllo e gestione, comunicazione al personale e sua formazione.

Il sistema di controllo, inoltre, deve essere informato ai principi di verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione; separazione delle funzioni per cui nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo; documentazione dei controlli; introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio per le violazioni delle norme e delle procedure previste dal Modello e individuazione di un Organismo di Vigilanza.

Resta inteso che la scelta di discostarsi in alcuni punti specifici dalle Linee Guida non compromette la validità di un Modello. Il singolo Modello, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della società cui si riferisce, può discostarsi dalle Linee Guida (che, per loro natura, hanno carattere generale), per rispondere maggiormente alle esigenze di prevenzione proprie del Decreto.

3. Il modello di organizzazione, gestione e controllo di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a.

3.1 FIRENZE INDUSTRIE s.p.a.

FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. è una società italiana avente, in sintesi, ad oggetto le seguenti attività:

- a) commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta),
- b) fucinatura, imbutitura, stampaggio e profilatura dei metalli. Tinteggiatura e posa in opera di vetri. Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture. Fabbricazione di altri articoli in materie plastiche NCA. Realizzazione di coperture. Posa in opera di cassaforti, forzieri, porte blindate. Fabbricazioni di porte, finestre, intelaiature ecc. in plastica per l'edilizia. Fabbricazione di altri articoli in plastica per l'edilizia.

3.2 La *mission* di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a.

La *mission* aziendale è tesa al consolidamento ed alla crescita dell'esperienza acquisita nello specifico settore economico di attività, attraverso l'investimento nell'efficienza, nell'organizzazione, nella professionalità e nell'innovazione.

Particolare attenzione è rivolta al soddisfacimento delle specifiche esigenze della clientela attraverso l'impiego di personale competente e strutture di eccellenza, che forniscono prodotti e servizi di assoluta qualità allo scopo di creare valore sul mercato per i clienti, per i collaboratori e per la proprietà attraverso l'iniziativa, l'impegno e il contributo di ciascun soggetto che operi nella compagine della società ed a qualsiasi livello esso operi.

In tale contesto FIRENZE INDUSTRIE s.p.a., sempre tesa al proprio miglioramento, ha ritenuto di ottemperare alle disposizioni di cui al

Decreto in modo da realizzare un sistema strutturato ed idoneo a mitigare il rischio del verificarsi di ogni forma di irregolarità nello svolgimento dell'attività di impresa, così da limitare il pericolo di commissione dei reati indicati dal decreto stesso e garantire la correttezza e la trasparenza della propria attività.

3.3 La struttura del Modello di FIRENZE INDUSTRIE S.p.a.

La funzione primaria del Modello è quella di costituire un sistema strutturato, atto a prevenire la commissione dei reati nell'ambito delle attività proprie dell'operatività aziendale ritenute "sensibili" e che trovano la loro realizzazione nell'ambito delle cosiddette "aree di rischio".

Funzioni di carattere accessorio del Modello, ma non per questo meno importanti, sono individuabili nella dissuasione relativamente alla realizzazione di attività criminali, nonché, nella realizzazione di un puntuale sistema di controllo di gestione.

Il Modello è costituito dal:

A) Documento di Sintesi nel quale, dopo una breve illustrazione della *ratio* e dei principi del Decreto, sono compendiate i protocolli che compongono il Modello, cioè:

- il sistema organizzativo
- il sistema di procure e deleghe
- le procedure manuali ed informatiche
- il sistema di controllo di gestione
- il sistema di controllo sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro

B) Documento relativo alla Disciplina e Compiti dell'Organismo di Vigilanza

C) Sistema Disciplinare e Sanzionatorio

4. Il sistema di controllo preventivo dei reati dolosi

4.1. Principi ispiratori del sistema

Il sistema di controllo preventivo dei reati adottato da FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. si basa sui seguenti principi:

a) Ogni operazione, ogni transazione ed ogni azione deve essere verificabile, documentata, tracciabile, coerente e congrua

Ogni operazione effettuata da FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. risulta documentata (su supporto cartaceo o informatico), adeguatamente motivata, coerente con gli scopi sociali e congrua rispetto allo specifico obiettivo che realizza e, proprio perché documentata e tracciabile, facilmente controllabile,

b) Nessuno può gestire in autonomia un intero processo

FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. applica il principio della separazione delle funzioni in virtù del quale l'autorizzazione all'effettuazione di una operazione risulta affidata alla responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue e/o controlla l'operazione stessa.

In particolare:

- nessuno all'interno della compagine sociale risulta fornito di poteri illimitati
- i poteri e le responsabilità sono chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione aziendale
- i poteri autorizzativi e di firma sono coerenti con le responsabilità organizzative assegnate,

c) I controlli devono essere documentati

Il sistema di controllo documenta, attraverso la redazione di verbali, l'effettuazione dei controlli effettuati sulle procedure, soprattutto quelle relative alla materia della salute e sicurezza dei lavoratori.

4.2. Il Codice Etico

E' necessario premettere che il Codice Etico rappresenta la base di partenza del sistema di controllo preventivo dei reati.

Si tratta di un documento che individua i principi etici adottati dalla Società in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato previste dal Decreto e che, data la sua rilevanza, è oggetto di considerazione in una specifica parte del Modello.

4.3. Il sistema organizzativo di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a.

Il sistema organizzativo di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. è di tipo tradizionale ed è interamente strutturato in modo da garantire la massima efficienza ed efficacia operativa, così da assicurare alla Società l'attuazione delle strategie ed il raggiungimento degli obiettivi.

Elementi dell'organizzazione giuridica sono:

- l'Assemblea dei soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Collegio Sindacale

La società, dal punto di vista strutturale, si compone:

- di una sede legale in cui viene esercitata l'attività in via di Pratignone n. 34 a Calenzano (Fi).

La concreta gestione dell'attività avviene attraverso i seguenti schemi, processi, procedure, istruzioni operative, a cui si rimanda per completezza e che costituisce parte integrante del Modello. Infatti, dalla data del 09 settembre 2020 in conformità alle certificazioni Bureau

Veritas Italia Spa norma UNI EN ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 ha ottenuto la certificazione, nel settore del "Commercializzazione di prodotti per l'edilizia e l'industria. Lavorazione di pannelli e lamiera metalliche attraverso fasi di taglio e piegatura. Fornitura e posa in opera di serramenti.

Il Sistema di Gestione per la Qualità di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. è documentato da:

- il Manuale della Qualità, nella quale è contenuta la politica e gli obiettivi per la qualità;
- i mansionari;
- le procedure interne organizzative;
- le istruzioni operative;
- la modulistica operativa;
- le registrazioni richieste dal Manuale;
- i cataloghi;
- documentazione interna ed esterna.

Le certificazioni ISO sono disponibili in rete a tutti gli utenti collegati al sistema informativo aziendale.

Le funzioni aziendali e le relative relazioni, responsabilità ed autorità sono definite e documentate mediante:

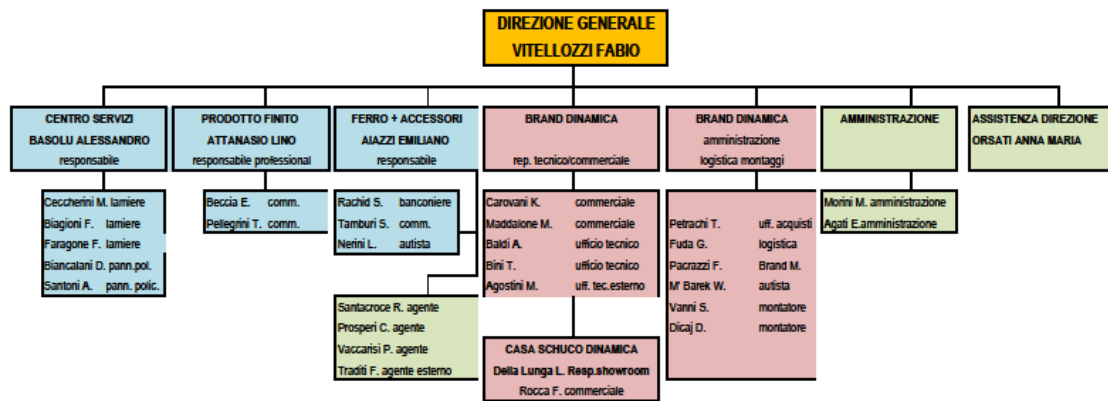
- l'organigramma aziendale funzionale e nominativo,
- i mansionari,
- la matrice interfunkzionale delle Responsabilità.

L'organigramma funzionale è nominativo e fornisce la rappresentazione grafica delle funzioni aziendali, con i rispettivi responsabili e legami gerarchici.

I mansionari descrivono, per ciascuna funzione, i compiti, le responsabilità e l'autorità del personale che dirige, esegue, verifica o

riesamina le attività che hanno influenza diretta o indiretta sul Sistema di Gestione per la Qualità.

La matrice interfunzionale delle Responsabilità riporta le responsabilità relative alle principali attività svolte nell'ambito del sistema di gestione per la qualità.



4.4 Il Sistema di deleghe e procure di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a.

L'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri autorizzativi e di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali e con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, è il Consiglio di Amministrazione.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della società

risultano sempre individuati. Essi sono fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all'espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto della delega.

I poteri così conferiti vengono periodicamente aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi che intervengono nella struttura della Società.

La Società ha, inoltre, istituito un flusso informativo nei confronti di tutte le funzioni e dei soggetti aziendali, a qualsiasi titolo interessati, incluso l'Organismo di Vigilanza ed il Collegio Sindacale, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti.

In particolare al Consiglio di Amministrazione e/o al presidente, salva diversa decisione dei soci all'atto della nomina, sono attribuiti tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, essendo di competenza tutto ciò che per legge o per statuto non sia espressamente riservato alla decisione dei soci.

Può quindi, a mero titolo esemplificativo e senza che la presente elencazione possa in modo alcuno costituire limiti ai suoi poteri, acquistare, permutare, vendere aziende commerciali, beni mobili, mobili registrati ed immobili, conferirli in società, stipulare locazioni e sublocazioni anche di durata ultranovennale, stipulare contratti di qualsiasi natura anche nei confronti di pubblica amministrazione, obbligare la società a prestare avalli, concedere fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale, compiere qualsiasi operazione finanziaria e bancaria, effettuare prelievi sui conti correnti bancari, compiere operazioni di finanziamento passivo sotto qualsiasi forma e specie, con istituti di credito e banche, consentire iscrizioni, riduzioni, cancellazioni, postergazioni ed in genere qualsiasi annotazione ipotecaria, rinunciare

ad ipoteche anche legale ed anche senza realizzo dei corrispettivi crediti, esonerare i dirigenti dell'agenzia del territorio servizio pubblicità immobiliare e i pubblici registri in genere da responsabilità', autorizzare a compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della cassa depositi e prestiti, gli uffici finanziari, le tesorerie, le casse del tesoro, le dogane e presso ogni altro ufficio pubblico e privato, esercitare azioni in sede giudiziaria ed amministrativa in qualunque grado di giurisdizione e quindi anche in sede di cassazione e revocazione, transigere e compromettere in arbitri amichevoli compositori.

La rappresentanza legale della società di fronte a terzi ed in giudizio e la firma sociale sono devolute al presidente del Consiglio di Amministrazione inoltre la rappresentanza legale spetta al o ai consiglieri delegati, se nominati, nei limiti delle attribuzioni loro espressamente conferite.

Il Consiglio potrà delegare l'uso della firma sociale con le modalità e le limitazioni che crederà opportune ad uno o più consiglieri, ovvero ad uno o più direttori o procuratori, tanto congiuntamente che separatamente, nonché affidare speciali incarichi ai propri membri o terzi, fissandone i compensi.

Gli amministratori investiti della rappresentanza possono nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti o procuratori speciali alle liti, e consulenti tecnici.

Il Consiglio, può nominare uno o più consiglieri delegati fissandone i poteri nel rispetto delle norme di legge e potrà altresì delegare al presidente e/o ai consiglieri delegati, se nominati, anche tutti i poteri e le attribuzioni del consiglio anche con firma fra loro disgiunta.

Titolari di cariche o qualifiche sociali sono i Signori:

- VITELLOZZI FABIO (rappresentante dell'impresa e presidente del Consiglio di Amministrazione) nato a Firenze il 12/04/1962 – (codice

fiscale: VTL FBA 62D12 D612O) nominato con atto Notaro Miranda del 20/12/2016 (rep. n° 3367/racc. n° 2288), con durata come da visura presso la Camera di Commercio di Firenze;

- AIAZZI EMILIANO (consigliere) nato a Firenze il 12/05/1971 – (Codice fiscale: ZZA MLN 71E12 D612F) nominato con atto Notaro Miranda del 20/12/2016 (rep. n° 3367/racc. n° 2288), con durata come da visura presso la Camera di Commercio di Firenze;

- ATTANASIO PASQUALE (consigliere) nato a Napoli il 24/11/1962 – (Codice fiscale: TTN PQL 62S24 F839R) nominato con atto Notaro Miranda del 20/12/2016 (rep. n° 3367/racc. n° 2288), con durata come da visura presso la Camera di Commercio di Firenze;

- BASOLU ALESSANDRO (consigliere) nato a Firenze il 26/10/1969 – (Codice fiscale: BSL LSN 69R26 D612B) nominato con atto Notaro Miranda del 20/12/2016 (rep. n° 3367/racc. n° 2288), con durata come da visura presso la Camera di Commercio di Firenze;

Tutti i poteri sono elencati in visura e resa pubblica a terzi presso l'ufficio del registro della Camera di Commercio di Firenze.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza dell'impresa.

Il Collegio Sindacale è composto dai Signori:

MENCI ALESSANDRA nata a Orvieto (TR) il 05/01/1982 (codice fiscale: MNC LSN 82°45 G148K), quale presidente del collegio sindacale nominata con atto con atto Notaro Miranda del 20/12/2016 (rep. n° 3367/racc. n° 2288);

VANNUCCHI FRANCESCO nato a Firenze il 22/10/1989 (codice fiscale: VNN FNC 89R22 D612H), quale sindaco effettivo nominato con atto Notaro Miranda del 20/12/2016 (rep. n° 3367/racc. n° 2288);

GHEZZI TASSI GALLI GUIDO nato a Firenze il 18/11/1982 (codice fiscale: GHZ GDU 82S18 D612Z) quale sindaco effettivo nominato con atto Notaro Miranda del 20/12/2016 (rep. n° 3367/racc. n° 2288);

CHIOSTRI ANDREA nato a Firenze il 24/08/1970 (codice fiscale: CHS NDR 70M24 D612B) quale sindaco supplente nominato con atto Notaro Miranda del 20/12/2016 (rep. n° 3367/racc. n° 2288);

DANI DANIELE nato a Firenze il 06/12/1965 (codice fiscale: DNA DNL 65T06 D612Y) quale sindaco supplente nominato con atto Notaro Miranda del 20/12/2016 (rep. n° 3367/racc. n° 2288).

La durata in carica di ciascun membro del Collegio è fino approvazione del bilancio del 31/12/2025.

4.5. Procedure ed Istruzioni operative manuali ed informatiche

Nell'ambito del proprio sistema organizzativo FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. ha messo a punto un complesso di procedure ed istruzioni operative, sia manuali che informatiche, volto a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali.

In particolare, le procedure e le istruzioni operative manuali ed informatiche approntate dalla Società costituiscono le regole da seguire in seno ai processi aziendali interessati, prevedendo anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali.

Per quanto riguarda in particolare le procedure informatiche, i principali sistemi di gestione dell'area amministrativa sono supportati da applicativi informatici di alto livello qualitativo.

L'area contabile (clienti, fornitori, contabilità generale, cespiti, gestione del credito), il processo di acquisti dei beni indiretti (cioè non di produzione), dei beni diretti (cioè di produzione) e dei servizi sono gestiti tramite software gestionale interno.

4.6. Il controllo di gestione e i flussi finanziari

Il sistema di controllo di gestione di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. prevede meccanismi di verifica della gestione delle risorse che garantiscono, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole funzioni aziendali ed il perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la **programmazione e definizione del budget**,

- rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa **consuntivazione**.

La rilevazione sistematica di ogni eventuale scostamento dei dati correnti rispetto alle previsioni di budget assicurano la rispondenza dei comportamenti effettivi a quelli programmati ed approvati ad inizio di esercizio, consentendo l'individuazione di comportamenti a rischio di reato.

Gli organi preposti alla programmazione del budget sono il Responsabile Amministrazione e Controllo di Gestione di concerto con il Presidente del CDA, che riportano direttamente al Consiglio di Amministrazione, anche in materia di consuntivazione.

5. Il sistema di controllo preventivo dei reati colposi

5.1. Principi ispiratori del sistema

E' necessario premettere che il sistema di controllo dei reati colposi si impernia, principalmente, sull'insieme di principi e criteri fissati dalla vigente disciplina legislativa in materia di prevenzione dei rischi lavorativi e, in particolare, dal D. Lgs. n° 626/1994 e successive modifiche.

5.2. Sistemi di controllo preventivo dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Nell'ambito dei reati presupposto appartenenti alla categoria dei reati contro la persona, l'art.25- *septies* del D. Lgs. 231/2001 considera unicamente le fattispecie di cui agli artt. 589, 2° comma e 590, 3° comma, c.p.:

- Omicidio colposo (art. 589, 2° comma, c.p.)

costituito dalla condotta di chi cagiona per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro,

- Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, 3° comma, c.p.)

costituite dalla condotta di chi cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

In relazione alla possibile commissione di reati contro la persona (artt. 589, comma 2 e 590, comma 3, codice penale), ai fini del presente Modello per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è grave se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso, come l'udito, o di un organo, ad esempio l'apparato dentale.

È gravissima se la condotta ha determinato una malattia probabilmente insanabile (con effetti permanenti non curabili) oppure ha cagionato la perdita (totale) di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima. Non assume alcuna rilevanza

ai nostri fini la lesione lieve o lievissima. Si configura, invece, un "omicidio" nel momento in cui una condotta violenta produce la morte di un individuo, ossia la definitiva perdita di vitalità dello stesso.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo (l'agente pone in essere una condotta con cui lede l'integrità di un altro individuo), ovvero mediante un atteggiamento omissivo (l'agente semplicemente non interviene a impedire l'evento dannoso). Di norma, si ravviserà una condotta attiva nel dipendente che svolge direttamente mansioni operative e che materialmente danneggia altri, mentre la condotta omissiva sarà usualmente ravvisabile nel personale apicale che non ottempera agli obblighi di vigilanza e controllo e in tal modo non interviene ad impedire l'evento da altri causato.

In base alle novità normative introdotte dal legislatore, la condotta lesiva perpetrata dall'agente deve essere necessariamente aggravata.

La responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001 è configurabile solo se dal fatto illecito ne sia derivato un vantaggio o utilità per l'Ente, che, nel caso di specie, potrebbe essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi. A titolo esemplificativo, l'Ente non attua la formazione obbligatoria prevista dal D. Lgs. 81/2008 al fine di conseguire un risparmio di denaro.

Le sanzioni comminabili ai sensi del D. Lgs. 231/2001 sono particolarmente gravose per l'ente riconosciuto colpevole, potendo consistere in sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, divieto di contrattare con la PA, sospensione o revoca autorizzazioni, licenze o concessioni, etc.) da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno di durata, e in sanzioni pecuniarie, calcolate secondo il sistema delle quote e, ad oggi, valorizzabili tra un minimo di € 258,23 e un massimo di € 1.549,37.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente nell'ottica di eliminare, ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre e, quindi, gestire i rischi lavorativi per i lavoratori.

5.3. La struttura organizzativa di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. in materia di salute e sicurezza sul lavoro

L'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008, in coordinamento con lo schema di cui al D. Lgs. 231/2001, a cui espressamente fa rinvio, prevede che laddove l'ente abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione e gestione idoneo ad assicurare la conformità ai requisiti ed obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, possa ottenere l'esclusione della sua responsabilità (c.d. esimente).

In base a tale norma, il sistema aziendale deve assicurare l'adempimento dei requisiti ed obblighi relativi:

- A) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- B) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- C) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- D) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- E) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- F) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- G) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;

H) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

La gestione delle questioni connesse alla salute ed alla sicurezza sul lavoro è effettuata con l'obiettivo di provvedere in via sistematica:

- all'identificazione dei rischi ed alla loro valutazione;
- all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione adeguate rispetto ai rischi riscontrati affinché questi ultimi siano eliminati, ovvero, ove ciò non sia possibile, siano ridotti al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnologico;
- alla limitazione al minimo del numero di lavoratori esposti a rischi;
- alla definizione di adeguate misure di protezione collettiva ed individuale, fermo restando che le prime devono avere priorità sulle seconde;
- al controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
- alla programmazione della prevenzione, mirando ad un complesso che integri in modo coerente le condizioni tecniche e produttive dell'azienda con l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro, nonché, alla successiva realizzazione degli interventi programmati;
- alla formazione, all'addestramento, alla comunicazione ed al coinvolgimento adeguati dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alla regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza conformemente alle indicazioni dei fabbricanti.

E' inoltre statuito che il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività previste e deve, in ogni caso, prevedere, per quanto

richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale sono definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla ISO 45001:2018 così conformi ai requisiti del decreto.

Si specifica che, in attuazione dell'art. 30 del D. Lgs. 81/2008, FIRENZE INDUSTRIE S.p.A. ha implementato un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL), conforme agli standard e alle normative vigenti.

SGSL: Identificazione delle attività sensibili e mappatura delle aree di processo

In riferimento ai reati che rilevano in questa sede, le Linee Guida di Confindustria evidenziano che non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, poiché tali reati potrebbero interessare la totalità delle componenti aziendali.

Per quanto attiene l'individuazione e l'analisi dei rischi potenziali, la quale dovrebbe considerare le possibili modalità attuative dei reati in seno all'azienda, le Linee Guida Confindustria rilevano, con riguardo alle

fattispecie previste dal D.lgs. n. 81/2008, che l'analisi delle possibili modalità attuative coincida con la valutazione dei rischi lavorativi effettuata dall'azienda sulla scorta della legislazione prevenzionistica vigente, ed in particolare dagli artt. 28 e ss. T.U..

Elemento fondamentale per l'individuazione dei rischi relativi al compimento dei reati di cui alla presente sezione è il cosiddetto "Documento di valutazione dei rischi", già indicato dal Decreto legislativo n. 81/2008, nel quale vengono indicati i rischi eventuali in relazione alle norme infortunistiche ed alla tutela nei luoghi di lavoro.

Destinatari e Principi generali di comportamento

Il presente capitolo attiene a comportamenti cui devono uniformarsi i soggetti apicali, i lavoratori dipendenti, i collaboratori ed i fornitori di FIRENZE INDUSTRIE S.p.a. nonché, nella misura in cui non rientrino in queste definizioni, le figure rilevanti individuate nell'organigramma della sicurezza e più avanti descritte, affinché non pongano in essere, non promuovano, non collaborino, o non diano causa a comportamenti tali da integrare fattispecie di reato commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

La struttura organizzativa della sicurezza definita in ambito aziendale contempla le seguenti figure:

Datore di Lavoro

All'apice della struttura organizzativa aziendale si trova il datore di lavoro, inteso, ai sensi dell'art. 2 del TU quale soggetto titolare del rapporto di lavoro con i lavoratori ovvero quale soggetto responsabile dell'organizzazione nel cui ambito i lavoratori prestano la propria attività.

In seno a FIRENZE INDUSTRIE S.p.a., il soggetto titolare del rapporto di lavoro è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I Preposti

I preposti sono quei soggetti che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferito, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (di seguito, anche 'Preposti').

Il Responsabile e gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione

Nell'ambito della struttura organizzativa della Società in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stato istituito il servizio di prevenzione e protezione dai rischi (di seguito, anche 'SPP'), costituito dal complesso delle persone, dei sistemi e dei mezzi, esterni o interni all'azienda, finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

In seno a FIRENZE INDUSTRIE S.p.A. l'incarico di responsabile (RSPP) è stato affidato ad un soggetto esterno.

Addetto al Primo Soccorso (APS)

L'addetto al primo soccorso è il soggetto cui sono assegnati compiti di primo soccorso ed assistenza di emergenza (di seguito, anche 'APS').

In seno alla Società ci sono due figure precostituite (SOC.DIN E SOC.FI) che hanno l'incarico di APS nelle due unità.

Addetto alla Prevenzione Incendi (API)

L'addetto alla prevenzione incendi è il soggetto cui sono assegnati compiti connessi alla prevenzione degli incendi e alla gestione delle emergenze (di seguito, anche 'API').

In seno a FIRENZE INDUSTRIE S.p.A. ci sono designati diverse figure per le rispettive unità

Medico Competente

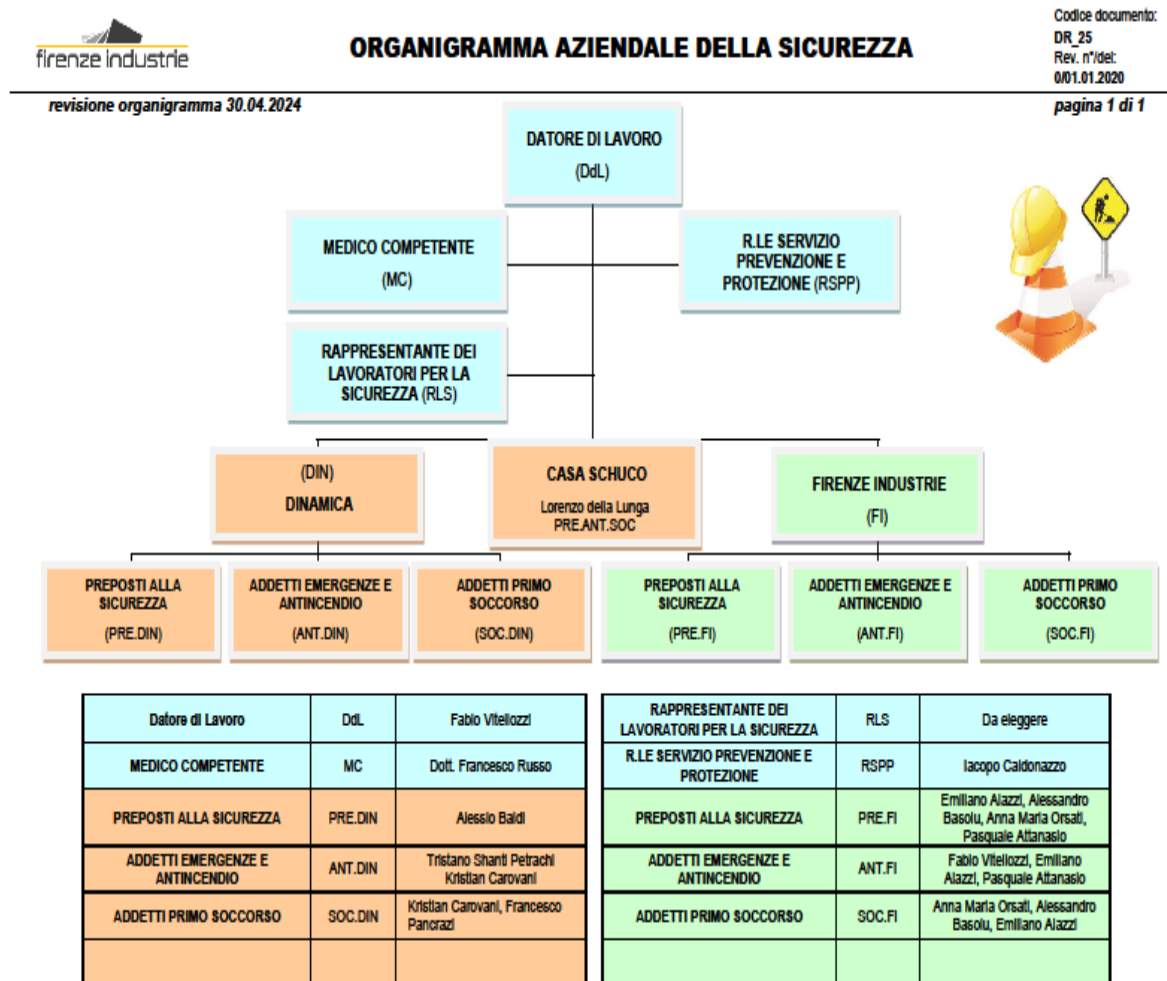
Il medico competente è colui che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e della sorveglianza sanitaria, nonché per

l'adempimento dei compiti ad esso assegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. In FIRENZE INDUSTRIE S.p.A. è stato nominato un medico competente.

Per le figure incaricate nei vari ruoli è stato elaborato un Organigramma Aziendale per la Sicurezza al quale il modello si riporta.

SCHEMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

(D.Lgs. 626/94 e successive modifiche L. 123/07' e D.lgs 81/08')



Lavoratori

I lavoratori sono tutti quei soggetti che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa in seno alla struttura organizzativa della Società.

Tutti i Destinatari del Modello, come sopra individuati, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, nel Decreto legislativo 81/2008 e in generale, nella normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, al fine di prevenire il verificarsi di reati quali l'omicidio e le lesioni colposi.

Uno dei presupposti del Modello al fine della prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro è dato dal rispetto di alcuni principi e dalla tenuta di determinati comportamenti, da parte dei lavoratori della Società, nonché dagli eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso i locali della stessa.

In particolare, ciascun lavoratore e ciascun soggetto che si trovi legittimamente presso la Società dovrà:

- a) conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- b) rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- c) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione;
- e) segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza;
- f) intervenire direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze, possibilità nonché nel rispetto delle procedure aziendali;
- g) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- h) partecipare attivamente agli interventi formativi previsti.

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, i protocolli di prevenzione attuano i seguenti principi, in specifico riferimento alla normativa citata:

- a) la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, dell'atto costitutivo, del Codice Etico della Società;
- b) sono formalizzate le responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno della Società;
- c) sono formalizzati i livelli di dipendenza gerarchica e sono descritte le mansioni di ciascun dipendente della Società;
- d) le fasi di formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Società sono sempre documentati e ricostruibili;
- e) sono correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro e sono loro conferiti correttamente i poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;

- f) il sistema di deleghe, dei poteri di firma e di spesa è coerente con le responsabilità assegnate; la conoscenza da parte dei soggetti esterni del sistema di deleghe e dei poteri di firma è garantito da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- g) le deleghe devono individuare in modo chiaro, specifico ed univoco le funzioni ed i compiti assegnati;
- h) ove previsto, sono effettuate le necessarie comunicazioni alle autorità competenti;
- i) l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con le posizioni di responsabilità, il livello di preparazione tecnica e/o professionale, l'esperienza maturata in quella specifica attività;
- l) l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale è congruente con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- m) non vi è identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo;
- n) l'attività di documentazione e di certificazione obbligatoria è effettuata nei casi e modi previsti dalla legge;
- o) la scelta di eventuali consulenti esterni e dei soggetti previsti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (tra cui, il responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, il medico competente, eventuale personale tecnico, etc.) avviene sulla base di requisiti di professionalità e competenza, anche in riferimento a quanto previsto dalla legge (in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e relative norme collegate e di attuazione) e, in riferimento a essi, la scelta è motivata per iscritto;

- p) in caso di presenza di personale esterno (appalti, subappalti e altri casi simili) viene rispettato quanto previsto dalla normativa vigente;
- q) l'accesso ai dati della Società è conforme al D. Lgs. n. 196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni, anche regolamentari (Normativa Privacy);
- r) la valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, svolta dalla Società in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e dalla normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro, deve essere effettuata nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, anche sulla scorta di criteri predeterminati dalla Società al momento dell'approvazione del presente Modello;
- s) la valutazione dei rischi deve essere costante e periodicamente revisionata ed aggiornata; le verifiche ai fini di eventuali revisioni devono avvenire almeno annualmente e, in ogni caso, ogni qualvolta si verificano dei mutamenti significativi nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro;
- t) in linea con le previsioni dettate dalla normativa vigente, la valutazione dei rischi viene svolta dal datore di lavoro, il quale si avvale del supporto di altri soggetti quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
- u) tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi, e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela (es. documentazione tecnica, misure strumentali, esiti di sondaggi interni ecc.) devono essere chiari, completi e rappresentare in modo veritiero lo stato dell'arte della Società;
- v) le misure di prevenzione e protezione dai rischi devono essere adeguate, aggiornate ed effettivamente attuate;

z) le procedure e i manuali di gestione delle emergenze, così come richiesti dalla normativa vigente, devono essere adeguati ed effettivamente attuati;

z1) i piani di sicurezza e di coordinamento relativi ai cantieri devono essere adeguati ed effettivamente attuati;

z2) gli infortuni sul lavoro e le relative cause devono essere registrati, monitorati ed analizzati al fine di ridurne o escluderne l'incidenza;

z3) i lavoratori e i componenti delle squadre di gestione delle emergenze devono ricevere adeguata formazione ed informazione;

z4) i soggetti preposti e nominati ai sensi della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro devono avere competenze adeguate ed effettive in materia;

z5) è previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;

z6) tutte le attività e le procedure contemplate nel presente Modello debbono essere identificabili e ricostruibili sulla base di idonei sistemi di registrazione

5.4. L'attività di formazione ed addestramento del personale e di comunicazione delle misure di prevenzione dei reati colposi

FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. si preoccupa di fornire a tutto il proprio personale un adeguato livello di informazioni in ordine alla necessità che le proprie azioni si conformino alle prescrizioni dettate in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in ordine alle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate dal modello.

Al personale viene consegnato un opuscolo informativo in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, in base al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e a tutte le successive integrazioni, con una dichiarazione di

avvenuta consegna da, successivamente, riconsegnarsi al Responsabile del Personale, che ha cura di conservarla archiviata.

Inoltre, il personale addetto è sottoposto a formazione (in materia di salute e sicurezza sul lavoro) e ad uno specifico addestramento adeguato al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in occasione:

- dell'assunzione,
- del trasferimento o cambiamento di mansioni,
- dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.

Il tutto sulla scorta di una periodica individuazione e valutazione dei rischi e delle misure preventive in relazione ai quali vengono stabiliti la tipologia di formazione e di addestramento necessari in relazione alla realtà aziendale ed ai suoi mutamenti, nonché, in relazione ai mutamenti della legislazione vigente in materia.

Pur non essendo il tema della formazione oggetto di una specifica previsione nel D.lgs. 231/2001, è evidente che solo in presenza di un'adeguata formazione dei destinatari il modello potrà considerarsi "*efficacemente attuato*" dall'organo dirigente dell'ente. Sulle modalità con cui deve essere garantita un'adeguata formazione ai destinatari del modello, possono ancora essere richiamate le Linee Guida di Confindustria le quali raccomandano lo sviluppo di un adeguato programma di formazione.

5.5 Formazione del personale e diffusione del modello

FIRENZE INDUSTRIE s.p.a., al fine di dare efficace attuazione al Modello, assicura una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi del Modello e del Codice Etico all'interno e all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è estendere la comunicazione dei principi del Modello e del Codice Etico non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che operano – anche solo occasionalmente – per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali.

L'attività di comunicazione e formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma deve essere, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

L'adozione del Modello è comunicata dalla Società agli organi sociali, a tutti i soci e ai dipendenti:

- con una comunicazione scritta sui contenuti del D. Lgs. n. 231/2001, sull'importanza dell'effettiva attuazione del Modello e sulle modalità di informazione/formazione previste dalla Società;
- con una consegna di copia del Modello tramite posta elettronica o in formato cartaceo nelle sessioni di formazione in aula o con modalità e-learning o con la comunicazione di accesso alla rete interna ove è mantenuta copia del modello organizzativo.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i dipendenti circa le eventuali modifiche apportate al Modello, nonché ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Sarà cura dell'O.d.V. in coordinamento con il C.d.A. valutare l'efficacia del piano formativo in relazione al contenuto dei corsi, alle modalità di erogazione, alla loro reiterazione, ai controlli sull'obbligatorietà della partecipazione e alle misure da adottare verso quanti non partecipino agli incontri di formazione senza giustificato motivo.

Ogni dipendente è tenuto a: i) acquisire consapevolezza dei contenuti del Modello messi a sua disposizione; ii) conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività.

Deve essere garantita ai dipendenti la possibilità di accedere e consultare la documentazione costituente il Modello. Inoltre, al fine di agevolare la comprensione del Modello, i dipendenti, con modalità diversificate secondo il loro grado di coinvolgimento nelle attività individuate come sensibili ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, sono tenuti a partecipare alle specifiche attività formative che saranno promosse dalla Società.

La partecipazione ai programmi di formazione è obbligatoria rispetto a tutti i Destinatari della formazione stessa e deve essere documentata.

5.6. La gestione operativa del sistema di controllo

FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. svolge periodiche analisi dei processi aziendali individuando le modalità di svolgimento "in sicurezza" delle attività suscettibili di avere un impatto significativo sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori.

In particolare, vengono regolamentati in un'ottica tesa a salvaguardare la salute e la sicurezza dei propri dipendenti:

- la qualificazione del personale (attraverso le attività di formazione ed addestramento ogni sopra richiamate),
- l'organizzazione del lavoro e delle singole postazioni di lavoro,
- l'acquisizione dei beni e dei servizi aziendali,
- la manutenzione normale e straordinaria degli strumenti di lavoro,
- la qualificazione e la scelta dei fornitori e degli appaltatori,
- la gestione delle emergenze,
- le procedure volte a eliminare le difformità rispetto agli obiettivi fissati ed alle regole del sistema di controllo.

Ai suddetti fini, la società organizza riunioni periodiche in cui mette a punto e aggiorna la gestione operativa del sistema di controllo.

5.7. Il Sistema di monitoraggio della sicurezza

Le misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione attuate dall'azienda vengono sottoposte ad una sistematica attività di monitoraggio, al fine di verificare l'idoneità ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione dei rischi.

Il sistema di monitoraggio coinvolge soggetti che operano nell'ambito della struttura organizzativa della società la quale ha individuato preventivamente:

- la cadenza temporale delle verifiche,
- i soggetti cui sono attribuiti i compiti e le responsabilità connesse alle verifiche,
- le metodologie da seguire nelle verifiche,
- le modalità di segnalazione delle eventuali situazioni difformi.

5.8. Procedura Whistleblowing – Segnalazioni Whistleblowing

Il 14 dicembre 2017 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. Whistleblowing).

Soffermando l'attenzione al solo settore privato, la l. 291/2017 ha previsto l'integrazione dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 al fine di prevedere una puntuale tutela per tutti quei dipendenti e/o collaboratori della società che abbiano segnalato illeciti di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito delle proprie mansioni lavorative.

Il d.lgs. 24/2023 ha introdotto modifiche anche all'art. 6 d.lgs. 231/2001 il cui comma 2 *bis* attualmente dispone che "i modelli di cui al

comma 1, lett. a), prevedono, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare, adottato ai sensi del comma 2, lettera e”.

E’ stata, inoltre, disposta l’abrogazione dei commi 2 ter e 2 quater dell’art. 6 d.lgs. 231/2001.

FIRENZE INDUSTRIE nel proprio Modello organizzativo ha dato attuazione al disposto dell’art. 6 prevedendo canali di segnalazioni interni degli illeciti ed adeguando, altresì, il proprio sistema disciplinare.

La normativa, tuttavia, è stata aggiornata nell’anno 2023 a seguito della pubblicazione del d.lgs. 24/2023 che, nel recepire la Direttiva UE/2019/1937, introduce una disciplina strutturata per garantire la protezione degli “informatori/segnalanti o whistleblowers”.

Per gli enti privati, in particolare, la prima e più rilevante novità introdotta dal d.lgs. 24/2023 deve individuarsi nella obbligatorietà di istituzione di canali di segnalazione interna e nella introduzione di strumenti approntati alla concreta tutela dei segnalanti. Fino ad oggi, infatti, nel settore privato, l’istituzione di tali sistemi era rimessa alla libera scelta di dotarsi di un Modello di gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001, mentre per il futuro detti sistemi divengono obbligatori.

Per la disciplina delle segnalazioni si applicano ora le disposizioni di cui al d.lgs. 24/2023 a cui, quindi, i modelli organizzativi dovranno essere aggiornati/adeguati.

● **Cosa può essere oggetto della segnalazione Whistleblowing**

Oggetto di una segnalazione Whistleblowing possono essere i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità della Società consistenti in:

- violazioni di disposizioni normative nazionali, quali illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 di Firenze Industrie S.p.a. e dei relativi allegati;
- violazione di disposizioni normative europee, quali illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi a specifici settori quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, appalti pubblici, servizi, prodotti e mercati finanziari, ecc.

Le segnalazioni devono essere debitamente circostanziate al fine di consentire la valutazione dei fatti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

In particolare, è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione,
- la descrizione del fatto,
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati,

Sarebbe, altresì, utile:

- evidenziare i nominativi di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto della segnalazione,
- fare riferimento ad eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati.

Il Whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante e/o rivendicazioni e istanza che attengano al rapporto di lavoro.

• Chi può effettuare una segnalazione attraverso il canale Whistleblowing

Possono effettuare una segnalazione i soggetti che operano nel contesto lavorativo della Società, in qualità di:

- dipendenti,
- lavoratori autonomi,
- collaboratori, liberi professionisti e consulenti,
- volontari e tirocinanti, retribuiti o meno,
- azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Il Segnalante è legittimato ad effettuare la propria segnalazione:

- quando il rapporto giuridico è in corso,
- durante il periodo di prova,
- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali,
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso.

Le tre tipologie di segnalazione devono necessariamente essere utilizzate in modo progressivo e sussidiario nel senso che il segnalante può effettuare:

- 1) Segnalazione interna,
- 2) Una segnalazione esterna solo se non ha potuto effettuare una segnalazione interna o se questa non ha avuto seguito o se ha motivo di ritenere che alla stessa non sarebbe dato adeguato seguito o se ha il timore di ritorsioni o se c'è un pericolo per un interesse pubblico,

3) Una divulgazione pubblica solo dopo avere effettuato una segnalazione interna e/o esterna senza esito ovvero il segnalante ritenga che vi possa essere pericolo per un interesse pubblico ovvero che la segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni.

a) Canale di segnalazione interna

L'ente deve attivare propri canali di segnalazione che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

La gestione del canale può essere affidata ad una persona o ad un ufficio autonomo interno dedicato ovvero a un soggetto esterno.

Le segnalazioni possono avvenire in forma scritta o orale (anche attraverso invio di messaggistica vocale o attraverso incontro diretto).

b) Canale di segnalazione esterna

Il canale di segnalazione esterna è gestito dall'ANAC che ha adottato, con delibera n. 301 del 12 luglio 2023, un "Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio ANAC" e, con delibera 311 del 12 luglio 2023, "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni di diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Le segnalazioni esterne sono effettuate in forma scritta tramite apposita piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale attivati da ANAC ovvero, su richiesta del segnalante, mediante incontro diretto.

c) Divulgazioni pubbliche

Alla persona che, poste le condizioni di cui all'art. 15 d.lgs. 24/2023, effettua una divulgazione pubblica è garantita la protezione prevista dal decreto.

Alla divulgazione pubblica, come visto, si può, tuttavia, procedere solo laddove non sia stato possibile attivare gli altri due canali di segnalazione.

Il decreto legislativo n. 24/2023 individua differenti contenuti delle segnalazioni e di tipologie di segnalazione in relazione alla natura dell'ente, pubblico o privato, e per gli enti privati, in relazione al numero di lavoratori assunti a tempo indeterminato o determinato.

A tal riguardo, con riferimento al settore privato ed agli enti che hanno adottato il modello organizzativo, categoria a cui appartiene FIRENZE INDUSTRIE S.p.a., occorre distinguere due differenti situazioni:

1) Ente che abbia adottato il Modello organizzativo ma non abbia raggiunto nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati di 50.

Per questi enti, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lett. b), **le segnalazioni possono essere esclusivamente interne e riguardare solo le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001.**

2) Ente che abbia adottato il Modello organizzativo ed abbia raggiunto nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati di almeno 50.

Per questi enti le segnalazioni possono concernere:

a) violazioni del d.lgs. 231/2001

b) tutte le violazioni contemplate dall'art. 2, comma 1, lett. a) numeri 3), 4), 5) e 6) e più specificamente:

- gli illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione delle normative dell'Unione Europea o nazionali riguardanti appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;

sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;

- atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;

- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori indicati nei numeri 3), 4) e 5).

Modalità di segnalazione: interna, esterna, divulgazione pubblica, denuncia all'autorità.

FIRENZE INDUSTRIE S.p.a. nel corso dell'ultimo anno ha impiegato un numero inferiore a 50 lavoratori a tempo indeterminato o determinato e, pertanto, rientra nella categoria di enti analizzata al punto 1).

Tutela e obblighi del segnalante

La persona che effettua una segnalazione Whistleblowing che sia vera e che rientri nell'ambito di applicazione dell'art. 1 d.lgs. 24/2023 ha diritto alla protezione.

In particolare, la protezione, consiste in:

- Diritto alla riservatezza

l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, l'identità non possono essere rivelate senza il consenso espresso della stessa persona a persone diverse da quelle competenti a ricevere e dare seguito alla segnalazione. Nel rispetto dei principi fondamentali in materia di protezione dei dati, quali quelli di limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, il decreto inoltre sancisce espressamente che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quello necessario per dare alle stesse adeguato seguito.

- Divieto di ritorsione

costituiscono, a titolo esemplificativo, strumenti di ritorsione il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; la retrocessione di grado o la mancata promozione; il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; la sospensione della formazione etc. Per una disamina più dettagliata di tutti gli atti che sono di per s. ritenuti ritorsivi v. art. 17, comma 4, d.lgs. 24/2023.

Eventuali ritorsioni subite dalla persona segnalante possono essere comunicate ad ANAC per gli opportuni provvedimenti.

- Divieto di rinunce e transazioni, non sottoscritte in sede protetta, dei diritti e dei mezzi di tutela previsti dal decreto.

- **Limitazioni di responsabilità** rispetto alla rivelazione di alcune categorie di informazioni. Ad es. non saranno configurabili responsabilità penali nel caso di divulgazione di informazioni coperte da segreto d'ufficio o segreto professionale o informazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta.

La limitazione di responsabilità opera se concorrono due condizioni:

- a) Fondati motivi, al momento della rivelazione, per ritenere che la rivelazione sia necessaria per svelare la violazione,
- b) Effettuare la segnalazione nel rispetto delle condizioni del d.lgs. 24/2023.

Misure di sostegno da parte di enti del terzo settore rientranti in apposito elenco pubblicato da ANAC sul proprio sito. Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza, consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni per l'accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Le segnalazioni devono non solo rispettare i requisiti del d.lgs. n. 24/2023, ma devono, altresì, essere veritiere.

In caso di false segnalazioni, commesse con dolo o colpa grave, il segnalante oltre ad incorrere in responsabilità penali per diffamazione o calunnia non gode delle protezioni previste dal d.lgs. 24/2023, può inoltre essere assoggettato a sanzione disciplinare e alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 d.lgs. 24/2023.

5.9. Sanzioni connesse alla procedura di Whistleblowing

Eventuali violazioni del d.lgs. 24/2023 sono punite, ai sensi dell'art. 21 dello stesso decreto, con l'irrogazione, da parte di ANAC, di sanzioni amministrative.

In particolare si applica la sanzione amministrativa:

- Da 10.000 a 50.000 euro se sono state commesse ritorsioni,
- Da 10.000 a 50.000 euro se l'ente pur essendo obbligato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. q), all'istituzione di canali di segnalazione, non vi provvede ovvero adotta procedure non conformi ovvero nel caso in cui non sia stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute.

Può essere inoltre applicata una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro al segnalante nel caso in cui sia stata accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità ovvero la sua responsabilità civile per i medesimi titoli.

L' art. 21 comma 2 D.Lgs. 24/2023 dispone che i soggetti del settore privato che hanno adottato il Modello organizzativo prevedono nel sistema disciplinare adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto n. 231 del 2001, sanzioni nei confronti di coloro che saranno accertati essere responsabili degli illeciti di cui al comma 1.

Resta salvo il risarcimento in caso di danni arrecati alla Società.

L'art. 6, comma 2-bis, lett. d) del D. lgs. 231/2001 prevede l'istituzione di un sistema disciplinare che sanzioni anche il segnalante che effettui "con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate".

Segnalazioni manifestamente false o infondate, effettuate al solo scopo opportunistico di danneggiare il segnalato saranno fonte di responsabilità disciplinare e/o penale nelle opportune sedi.

Verrà sanzionato pertanto, non solo ogni violazione al Modello ed al Codice Etico, ma anche:

- chi viola il divieto di cui all'art. 6, comma 2 bis, lett. c) e quindi pone in essere atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante,
- ed allo stesso tempo, anche il segnalante che agisca con dolo o colpa grave.

La piattaforma informatica on-line per le segnalazioni

Conformemente alla nuova disciplina del Whistleblowing, FIRENZE INDUSTRIE S.p.a. mette a disposizione una piattaforma informatica a libero accesso da parte di dipendenti, collaboratori, fornitori, partners

ed altri, appositamente dedicata quale canale informatico alternativo per le segnalazioni di comportamenti commissivi od omissivi nei rapporti tenuti con l'ente e che possano costituire un illecito ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Le segnalazioni potranno essere effettuate accedendo alla apposita sezione "Whistleblowing" presente su sito web aziendale www.firenzeindustrie.it.

L'accesso alla piattaforma informatica è soggetto alla politica c.d. "no-log" (no logging & logs) al fine di garantire la tutela del segnalante: ciò significa che, anche qualora l'accesso alla piattaforma dovesse avvenire da un computer connesso alla rete aziendale di FIRENZE INDUSTRIE, questo non verrebbe segnalato e/o tracciato dai sistemi informativi aziendali.

Invio delle segnalazioni

Firenze Industrie ha predisposto la piattaforma informatica accessibile all'indirizzo <https://www.firenzeindustrie.it>, al fine di consentire la presentazione di segnalazioni Whistleblowing con differenti modalità a scelta del segnalante:

1 in forma scritta, (seguendo la compilazione dei campi previsti) oppure

2 in forma orale, tramite

a la registrazione di un messaggio vocale oppure

b richiedendo un incontro diretto con il soggetto autorizzato alla raccolta e alla gestione delle segnalazioni.

La segnalazione può avvenire in modalità nominativa (utente registrato) o anonima (utente non registrato).

Qualunque sia il canale utilizzato, a seguito della ricezione della segnalazione e comunque entro sette giorni, viene trasmesso al segnalante un avviso di ricevimento della stessa.

Ricezione e gestione della segnalazione Whistleblowing

I soggetti preposti alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni è l'Organismo di Vigilanza (OdV) nonché altro soggetto preposto a ricevere le segnalazioni.

I soggetti preposti a ricevere le segnalazioni (il Gestore) ricevono la segnalazione attraverso la piattaforma informatica di gestione delle segnalazioni messa a disposizione da Firenze Industrie S.p.a. e rilasciano automaticamente (sempre tramite la piattaforma citata) al segnalante l'avviso di ricevimento, entro sette giorni dalla presentazione della segnalazione stessa, in linea con i requisiti normativi.

Tutti i dati personali verranno trattati ai sensi della vigente Disciplina Privacy, nel pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, con particolare riguardo per la riservatezza dell'identità dei soggetti coinvolti e per la sicurezza del trattamento anche secondo quanto previsto dal Decreto Whistleblowing.

Per ulteriori dettagli in merito al contenuto delle segnalazioni si rimanda al Regolamento Whistleblowing di FIRENZE INDUSTRIE di cui infra.

L'OdV di Firenze Industrie, nonché altro soggetto preposto a ricevere le segnalazioni, in seguito alla ricezione della segnalazione, avrà il compito di verificare, preliminarmente, la pertinenza della segnalazione rispetto alla casistica di comportamenti/reati che possano comportare una violazione ai sensi del D.lgs. 231/2001.

Qualora l'esito fosse negativo si provvederà all'archiviazione della segnalazione.

Se, diversamente, la segnalazione verrà ritenuta pertinente, l'OdV nonché altro soggetto preposto a riceverla, avrà il compito di attivare la procedura di verifica di fondatezza della segnalazione attraverso le verifiche del caso.

L'Organismo di Vigilanza nonché altro soggetto preposto ne dà immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione con una relazione scritta il quale, anche attraverso la convocazione dell'assemblea dei soci, adotta le misure più opportune previste dalla legge.

È onere del Datore di Lavoro - in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione - dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

5.10. Raccolta e conservazione delle informazioni

L'Organismo di Vigilanza nonché altro soggetto preposto a ricevere le segnalazioni deve tenere regolare documentazione in merito all'attività di controllo svolta.

In particolare, dovranno essere elencate le attività di verifica, di formazione e informazione, le segnalazioni ricevute e le periodiche integrazioni ed aggiornamenti del Modello.

L'O.d.V., nonché altro soggetto preposto a ricevere le segnalazioni, dovrà inoltre conservare un registro nel quale elencare le riunioni svolte e i partecipanti alle stesse, gli ordini del giorno e le questioni affrontate, i provvedimenti e le decisioni assunte in ogni occasione di incontro.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata per un periodo di dieci anni, fermo restando le norme vigenti in materia di riservatezza dei dati personali così come indicato nel Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza nonché altro soggetto preposto a ricevere le segnalazioni deve tutelare gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando la riservatezza sulla

loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

A carico dell'Organismo di Vigilanza nonché altro soggetto preposto a ricevere le segnalazioni vi è l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio del proprio mandato salvo che nei confronti del C.d.A..

6. Comunicazione e informazione sul modello e sui protocolli connessi

6.1. La comunicazione ed il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi

La società promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi, attraverso l'affissione nelle sedi di lavoro e la pubblicazione sul sito internet della società.

Per i terzi destinatari tenuti al rispetto del Modello, una sintesi dello stesso, per ciò che concerne gli aspetti per essi rilevanti è resa disponibile sul sito internet della società.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello, nonché, Protocolli eventuali ad esso connessi da parte dei terzi destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa in tal senso.

L'Organismo di Vigilanza promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani di informazione sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, e si preoccupa di monitorare tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie e/o opportune.

Promuove, inoltre, la comunicazione ed il coinvolgimento dei destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli e delle rispettive funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

6.2. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi

L'Organismo di Vigilanza, in aggiunta alle attività di informazione dei destinatari delle norme comportamentali dettate nel Modello, ha il compito di curare la periodica e costante informazione dei destinatari di tali regole allo scopo di favorire la piena conoscenza e consapevolezza del Modello e dei Protocolli ad esso connessi.

7. L'aggiornamento del modello

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello e dei Protocolli eventuali ad esso connessi (ivi compreso il Codice Etico), suggerendo al Consiglio di Amministrazione le correzioni e gli adeguamenti necessari o opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione è responsabile dell'aggiornamento del Modello e del suo adeguamento in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

Gli aggiornamenti ed adeguamenti del Modello o dei Protocolli eventuali ad esso connessi, sono comunicati dall'Organismo di Vigilanza mediante apposite comunicazioni inviate a mezzo e-mail, e se del caso, attraverso la predisposizione di sessioni informative illustrative degli aggiornamenti ed adeguamenti più rilevanti.

B

IL DOCUMENTO DI DISCIPLINA E COMPITI

DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

1. L'Organismo di Vigilanza

- 1.1.** Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- 1.2.** La composizione dell'Organismo di Vigilanza: requisiti e nomina
- 1.3.** Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza
- 1.4.** I flussi informativi diretti all'organismo di Vigilanza
- 1.5.** I flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza agli Organi societari

1.1. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a., con l'approvazione del Modello, ha approvato il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza che costituisce parte integrante del Modello stesso, e che regola i seguenti profili:

- la composizione dell'Organismo,
- le modalità di nomina e la durata dell'incarico,
- le cause di ineleggibilità e decadenza dell'Organismo e dei singoli componenti,
- i compiti ed i poteri dell'Organismo,
- le risorse assegnate all'Organismo,
- i flussi informativi: a) dall'Organismo agli organi aziendali e b) dagli organi aziendali all'Organismo,

- le norme etiche che regolamentano l'attività dell'Organismo,
- i profili di responsabilità dei componenti dell'Organismo,
- la calendarizzazione dell'attività,
- la verbalizzazione delle riunioni,
- le modalità di acquisizione delle informazioni rivolte a sé e la comunicazione di informazioni rivolte ad altri organi,
- l'individuazione dei criteri di analisi e così via.

1.2. La composizione dell'Organismo di Vigilanza: requisiti e nomina dei membri

Il Consiglio di Amministrazione di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. ha provveduto alla nomina dell'Organismo di Vigilanza nel rispetto delle Linee Guida di Confindustria.

L'organismo di Vigilanza di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. è composto da un membro e, precisamente, da un professionista esterno alla società esperto in tematiche societarie, procedure di controllo interno, dei rischi aziendali, in materie giuridiche e dotato di un sufficiente grado di conoscenza delle specifiche procedure aziendali in essere nella società.

Il compenso spettante al membro dell'Organismo di Vigilanza per l'incarico assegnato è stato fissato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di nomina.

La durata in carica del membro è fissata in anni tre, rinnovabili, a far data dalla di lui nomina.

Le modalità di nomina e revoca dell'Organismo di Vigilanza sono dettagliatamente descritte nell'allegato Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

1.3. Compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

In attuazione dell'art. 6/1° co. del Decreto, all'Organismo di Vigilanza FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. ha affidato il compito di vigilare sul

funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il suo aggiornamento.

Spettano, pertanto, all'Organismo i seguenti compiti:

1) verifica dell'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo ai fini della prevenzione ed impedimento della commissione dei reati previsti dal Decreto,

2) verifica del rispetto delle procedure e dei comportamenti previsti dal Modello e rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni,

3) segnalazioni all'Organo dirigente (Consiglio di Amministrazione) delle violazioni del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla società,

4) formulazione all'Organo dirigente delle proposte per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello, da realizzarsi, da parte del Consiglio di Amministrazione, mediante le modifiche che si dovessero reputare necessarie in caso di:

- significative violazioni delle prescrizioni del Modello,
- significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento dell'attività di impresa,
- modifiche normative,

5) predisposizione di una relazione informativa semestrale per l'Organo dirigente in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse e sua trasmissione al Collegio sindacale,

Per l'espletamento dei compiti suddetti sono riconosciuti all'Organismo tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'organismo di Vigilanza, all'uopo ha facoltà di:

- effettuare, anche a sorpresa e senza necessità di preventiva autorizzazione, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti,
- libero accesso presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario,
- avvalersi – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell’ausilio di tutte le strutture della società ovvero di consulenti esterni,
- disporre l’audizione dei soggetti che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell’attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello,
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti (ad es. trasferte, consulenze specialistiche, ecc.), delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione,

Il Consiglio di Amministrazione, nel contesto delle procedure di formazione del *budget* aziendale, approva annualmente, su proposta dell’Organismo stesso, una dotazione di risorse finanziarie adeguata all’esigenze di corretto svolgimento dei compiti dell’Organismo.

Le attività dell’Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcuna altro organo aziendale salva il ruolo di Vigilanza sull’adeguatezza della attività da esso compiuta spettante sempre al Consiglio di Amministrazione.

1.4. I flussi informativi diretti all’organismo di Vigilanza

L’Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali (anche semplici dipendenti), nonché, dai terzi tenuti all’osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all’esistenza di possibili violazioni dello stesso. Quindi, di notizie

relative alla commissione di reati previsti dal Decreto o a "pratiche" non in linea con le norme di comportamento contenute nel Codice Etico.

L'Organismo, nel corso dell'attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

La società, al fine di facilitare le segnalazioni all'organismo da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni, anche potenziali, del Modello, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, una apposita casella di posta elettronica (odv@firenzeindustrie.it) in alternativa alla posta ordinaria da inviarsi all'Organismo di Vigilanza presso FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. Via di Pratignone n° 34 - 50041 Calenzano (FI).

Gli obblighi informativi di cui innanzi gravano su tutti i soggetti che lavorano nella compagine aziendale o sui terzi che siano comunque tenuti ad osservare le prescrizioni del Modello per aver rapporti commerciali e/o lavorati e/o collaborativi con la società.

Grava, poi, sui soggetti che operano in posizione apicale l'obbligo di fornire informazioni relative allo svolgimento dell'attività di controllo posta in essere per dare attuazione al Modello ed alle anomalie ed atipicità riscontrate nell'esecuzione di tali controlli.

Le informazioni riguarderanno, in particolare,

- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali del Modello con l'indicazione dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero, dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni

- l'attività di prevenzione svolta in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- le richieste, erogazioni ed utilizzazioni di finanziamenti pubblici
- i prospetti riepilogativi degli appalti affidati a seguito di gare
- le notizie relative a commesse attribuite da enti pubblici o soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto.

1.5. I flussi informativi dall'Organismo di Vigilanza agli Organi societari

L'organismo di Vigilanza relaziona per iscritto, almeno 2 volte l'anno, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale sull'attività compiuta nel periodo e sull'esito della stessa.

In ogni caso, l'Organismo può rivolgersi al Consiglio di Amministrazione ogni qual volta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati.

C

IL CODICE ETICO

1. Il codice etico di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a.

1.1 Premessa

1.2 Finalità del Codice Etico

1.3 Destinatari

1.4 Comunicazione e formazione

1.5 Principi generali che regolano l'attività della Società

- 1.6** Principi e norme di comportamento per i componenti degli organi sociali
- 1.7** Principi e norme di comportamento per il personale
- 1.8** Principi e norme di comportamento per i terzi destinatari
- 1.9** Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza
- 1.10** Ulteriori obblighi per i responsabili delle funzioni aziendali
- 1.11** Efficacia esterna del Codice
- 1.12** Modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico
- 1.13** Violazione di Codice Etico e sanzioni
- 1.14** Segnalazioni delle violazioni-Whistleblowing
- 1.15** Disposizioni finali

1. IL CODICE ETICO DI FIRENZE INDUSTRIE s.p.a.

1.1 Premessa

FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. cura da tempo e con particolare attenzione la valorizzazione e la salvaguardia dei profili etici della propria attività di impresa attraverso una attività di sensibilizzazione del proprio personale volta a consentire una condivisione della propria cultura di impegno, correttezza e rispetto delle regole, trasfusa nel Codice Comportamentale di cui la società si era già dotata prima dell'adozione del Modello.

Successivamente, in attuazione delle norme contenute nel Decreto 231/2001 ed in conformità dei principi indicati nelle Linee Guida FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. ha, inoltre, provveduto a dettare, nel presente documento, il codice etico volto ad individuare e definire in modo chiaro ed esaustivo l'insieme dei valori, dei principi fondamentali

e delle norme comportamentali che costituiscono il presupposto irrinunciabile per il corretto svolgimento delle attività aziendali.

1.2 Finalità del Codice Etico

Il presente Codice Etico è volto ad assicurare che i valori etici fondamentali dell'Azienda siano chiaramente definiti e costituiscano per tutti un costante riferimento nello svolgimento dell'attività di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a..

Il Codice ha altresì lo scopo di introdurre e rendere vincolanti nella FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. i principi e le regole di condotta rilevanti ai fini della ragionevole prevenzione dei reati indicati nel D.Lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito anche la "**Legge**" o il "**Decreto**").

Il Codice, considerato nel suo complesso e unitamente a tutte le specifiche procedure attuative approvate dalla Società, deve considerarsi parte integrante del Modello Organizzativo, di Gestione e Controllo ai fini del citato Decreto e dei contratti di lavoro subordinato in essere e da stipulare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del codice civile.

Violazioni del Codice: la violazione delle sue disposizioni configurerà, quindi, un illecito di natura disciplinare e, come tale, sarà perseguito e sanzionato dalla Società ai sensi e per gli effetti di cui all'art.7 della L. 300/1970 e potrà comportare il risarcimento dei danni procurati alla Società.

Eventuali violazioni da parte dei soggetti terzi di specifiche disposizioni del Codice, in base alla loro gravità, possono legittimare il recesso da parte della Società dei rapporti contrattuali in essere con detti soggetti e possono altresì essere individuate ex ante come cause di risoluzione automatica del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

Il *corpus* del Codice Etico è così suddiviso:

a) parte introduttiva, nel cui ambito sono indicati i destinatari,

- b) i principi etici di riferimento, ovvero i valori cui FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. da rilievo nell'ambito della propria attività di impresa e che devono essere rispettati da tutti i destinatari,
- c) le norme ed i principi di comportamento dettati con riguardo a ciascuna categoria di destinatari,
- d) le modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico da parte dell'Organismo di Vigilanza.

1.3 Destinatari

Il Codice Etico di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. indica i principi generali e le regole comportamentali cui la società riconosce valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari.

Tali sono tutti gli amministratori e i sindaci, il personale (per esso intendendosi tutti i dipendenti, inclusi i dirigenti), nonché, tutti coloro che, pur esterni alla società, operino direttamente o indirettamente, nonché stabilmente o temporaneamente per FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. (ad es. procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, partner commerciali -di seguito indicati come "terzi destinatari"). Le norme del Codice si applicano indistintamente ai dipendenti della Società e a tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi della stessa.

I destinatari sono tenuti ad osservare e, per quanto di propria competenza, a far osservare, i principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico che si applicano a tutte le attività svolte da e per la società.

Un estratto del Codice Etico, definito codice comportamentale, viene distribuito in forma di opuscolo a tutto il personale della società, sia interno che esterno.

Esigenza imprescindibile di ogni rapporto di proficua collaborazione con la Società è rappresentata dal rispetto, da parte dei collaboratori e degli

altri soggetti terzi, dei principi e delle disposizioni contenuti nel presente Codice. In tal senso, al momento della stipula di contratti o di accordi con collaboratori o con altri soggetti terzi, la Società dota i suoi interlocutori del presente Codice Etico ovvero di un suo estratto significativo.

1.4 Comunicazione e formazione

Il presente Codice è portato a conoscenza di tutti i soggetti interni ed esterni interessati alla *mission* aziendale mediante apposite attività di comunicazione e formazione.

Il Codice Etico è reso pubblico mediante affissione nella bacheca aziendale e pubblicazione sul sito internet aziendale nella parte pubblica e in internet accessibile da ciascun dipendente abilitato. Una copia del Codice Etico, su supporto cartaceo o digitale, è distribuita su richiesta ai Soci, all'Amministratore, ai dipendenti ed a tutte le terze parti che entrino in rapporti contrattuali con FIRENZE INDUSTRIE s.p.a.

1.5 Principi generali che regolano l'attività della Società

FIRENZE INDUSTRIE s.p.a., ha individuato nei seguenti principi etici i valori fondamentali cui i soggetti tenuti al rispetto del Codice Etico devono attenersi nel perseguimento della *mission* aziendale e, in genere, nello svolgimento delle proprie funzioni o mansioni:

- rispetto delle leggi/persone
- correttezza
- collaborazione
- onestà/etica
- educazione
- integrità
- trasparenza
- responsabilità
- efficienza
- concorrenza leale

- tutela della privacy
- spirito di servizio
- valorizzazione delle risorse umane
- cura dei rapporti con la collettività
- cura dei rapporti con gli enti e le istituzioni pubbliche
- cura dei rapporti con associazioni e organizzazioni sindacali
- tutela dell'ambiente
- tutela della libertà e personalità individuale
- tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
- tutela della trasparenza nelle transazioni commerciali

1.6 Principi e norme di comportamento per i componenti degli organi sociali

I componenti degli organi sociali, anche quando non siano dipendenti della società, sono tenuti a rispettare le previsioni del Modello e del Codice Etico.

In particolare, nello svolgimento della loro attività essi devono tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza nei rapporti con qualsivoglia interlocutore, sia pubblico che privato.

Devono, inoltre, tenere un comportamento responsabile e leale nei confronti della società e astenersi dal compiere atti in presenza di un conflitto di interessi.

Devono, inoltre, fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragione del loro ufficio.

1.7 Principi e norme di comportamento per il personale

Il personale deve uniformare la propria condotta, sia nei rapporti interni che nei confronti degli interlocutori esterni alla società, alla normativa vigente, ai principi espressi nel Codice Etico ed alle norme di comportamento appositamente indicate, nel rispetto del Modello e delle procedure aziendali vigenti.

In via generale, il personale FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. deve evitare di porre in essere, di dar causa o di collaborare alla realizzazione di comportamenti idonei, anche in via solo potenziale, ad integrare alcuna delle fattispecie di reato richiamate nel Decreto, nonché, collaborare con l'Organismo di Vigilanza nel corso delle attività di verifica e vigilanza da questi espletate, fornendo le informazioni, i dati e le notizie da esso richieste.

E', inoltre prescritta la trasmissione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni indicate nella parte del Modello che riguarda tale soggetto, tra le quali assume particolare rilevanza la segnalazione delle eventuali violazioni del Modello e/o del Codice Etico.

Di seguito vengono illustrate le norme ed i principi comportamentali dettati per il Personale con riguardo a particolari questioni ed a specifici settori della vita aziendale.

Conflitti di interesse

Il Personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni di conflitto di interesse – effettivo o potenziale – con la società, nonché, attività che possano interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della società e nel pieno rispetto delle norme del Codice Etico.

Il Personale, in particolare, non deve avere interessi finanziari in un fornitore, in una azienda concorrente o cliente e non può svolgere attività lavorative che possano comportare l'insorgenza di un conflitto di interessi.

Qualora si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, il Personale deve comunicare tale circostanza al proprio superiore gerarchico e all'Organismo di Vigilanza, astenendosi dal compiere qualsiasi operazione.

Prevenzione della corruzione

Nella conduzione delle sue attività FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. vieta qualunque azione nei confronti o da parte di terzi tesa a promuovere o favorire i propri interessi, trarne vantaggio, o in grado di ledere l'imparzialità e l'autonomia di giudizio.

A tal fine si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e altre condotte idonee a integrare il pericolo di commissione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.

FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. non consente di corrispondere o accettare somme di denaro o doni a/da parte di terzi, allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti alla Società; è invece consentito accettare o offrire doni che rientrino nei consueti usi di ospitalità, cortesia e per particolari ricorrenze, nei limiti previsti dalla Legge Anticorruzione.

Tutela della personalità individuale

FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. sostiene e rispetta i diritti umani, in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU. Riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto se volta a limitare la libertà personale, nonché ogni fenomeno di prostituzione e/o pornografia minorile.

FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. si impegna a tutelare l'integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona; per questo motivo essa salvaguarda i lavoratori da atti di violenza, contrastando qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue convinzioni e delle sue preferenze.

Sono tassativamente vietate molestie sessuali e devono essere evitati comportamenti o discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.

Il collaboratore dell'Azienda che ritiene di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato per motivi legati all'età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni politiche e alle credenze religiose può segnalare l'accaduto al diretto responsabile o all'Organismo di Vigilanza, per la valutazione dell'affettiva violazione sia del Codice che delle norme di legge e/o di contratto.

Rapporti con la Pubblica Autorità

Tutti i rapporti intercorrenti con soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio devono essere condotti nel pieno rispetto delle leggi e delle norme vigenti, oltre che del Modello e del Codice Etico, al fine di assicurare la legittimità, la trasparenza e l'integrità dell'operato della società.

Nei limiti di seguito indicati, al Personale FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. è fatto divieto di accettare, offrire o promettere, anche indirettamente, denaro, utilità, doni, beni, servizi, prestazioni o favori (anche in termini di opportunità di impiego o a mezzo di attività – anche commerciali – direttamente o indirettamente riconducibili al dipendente) in relazione a rapporti intrattenuti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio, per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o qualsiasi altra finalità, incluso il compimento di atti del loro ufficio.

Gli omaggi e gli atti di cortesia verso i Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico servizio o comunque pubblici dipendenti sono consentiti solo quando, essendo di modico valore, non compromettano in alcun modo l'integrità e l'indipendenza delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio.

Nel caso di indagini, ispezioni o richieste della Pubblica Amministrazione, il personale è tenuto ad assicurare la dovuta collaborazione.

Rapporti con clienti e fornitori

Il personale FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. deve improntare i rapporti con i clienti ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, tenendo in precipuo conto le previsioni di legge che regolano lo svolgimento dell'attività nonché gli specifici principi etici su cui è improntata l'attività della società.

Partecipazione alle gare

Per quanto attiene alle gare a cui partecipa la società, è prescritto l'obbligo di agire nel rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede.

A tal fine tutto il personale FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. deve:

- valutare, nella fase di esame del bando di gara, la congruità e l'eseguibilità delle prestazioni richieste,
- fornire tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti e funzionali all'aggiudicazione della gara,
- qualora si tratti di gare pubbliche, intrattenere, con i pubblici funzionari incaricati relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti,

Inoltre, in caso di aggiudicazione della gara, nei rapporti con la committenza occorre:

- garantire lo svolgimento di rapporti negoziali e commerciali chiari e corretti,
- garantire il diligente adempimento degli obblighi contrattuali.

Obbligo di aggiornamento

Nello svolgimento della sua attività per conto di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a., il Personale è tenuto a mantenere sempre un elevato grado di professionalità.

Tutti i dipendenti, inoltre, in relazione allo specifico ambito di competenza, sono tenuti ad un costante aggiornamento. Tali principi implicano che ciascun destinatario del codice sia sempre orientato, nei propri comportamenti, alla condivisione della *mission* aziendale, alla collaborazione con i colleghi ed al perseguimento degli scopi e degli obiettivi aziendali.

Trasparenza

Il principio di trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione e sulla chiarezza della comunicazione sia all'esterno che all'interno dell'Azienda.

L'Amministratore, i dipendenti e i collaboratori esterni di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. si impegnano a fornire informazioni complete, corrette, adeguate e tempestive sia all'esterno che all'interno dell'Azienda.

Le informazioni sono rese in modo chiaro e semplice, di norma fornite tramite comunicazione scritta.

La comunicazione di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. verso l'esterno è improntata al rispetto del diritto all'informazione e in nessun caso è permesso divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi; ogni forma di comunicazione rispetta le leggi, le regole, le pratiche di condotta professionale ed è realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività. Il sistema di verifica e risoluzione dei reclami attuato nei confronti dei Clienti deve permettere che le informazioni siano fornite attraverso una comunicazione sia verbale che scritta, costante e tempestiva, chiara ed esauriente, entro i tempi di risposta prefissati.

Riservatezza

Il personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie ed informazioni di cui viene in possesso, evitandone la diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi. Le informazioni aventi carattere

riservato possono essere rese note, nell'ambito della società, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

Diligenza nell'utilizzo dei beni della società

Il Personale deve proteggere e custodire i valori e i beni della società ad esso affidati e contribuire alla tutela del patrimonio di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. in generale, evitando situazioni che possono incidere negativamente sull'integrità e sicurezza di tale patrimonio.

In ogni caso, il Personale deve evitare di utilizzare a vantaggio personale, o comunque a fini propri, risorse, beni o materiali di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a..

Bilancio ed altri documenti sociali

Il Personale dovrà riservare particolare attenzione alla attività di predisposizione del bilancio e degli altri documenti sociali.

A tale proposito, sarà necessario garantire:

- un'adeguata collaborazione alle funzioni aziendali preposte alla redazione dei documenti sociali,
- la completezza, la chiarezza e l'accuratezza dei dati e delle informazioni fornite,
- il rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili.

Salute e sicurezza sul lavoro

Il Personale deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadano gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

In particolare, il Personale deve:

- a) contribuire, insieme ai dirigenti ed ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro,
- b) osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni impartite dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale,
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le attrezzature e le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto ed i dispositivi di sicurezza,
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione,
- e) segnalare immediatamente ai dirigenti o ai preposti le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lett. c) e d), nonché, qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla successiva lett. f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
- f) non rimuovere dalla loro sede oppure modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo,
- g) provvedere alla cura dei mezzi di protezione individuali messi a sua disposizione, senza apportarvi alcuna modifica di propria iniziativa e segnalandone eventuali difetti o inconvenienti al dirigente o al preposto,
- h) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori,
- i) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro,
- l) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente,

Tutti i dipendenti sono coinvolti e quindi chiamati a rendersi parte attiva per migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro e per preservare l'ambiente di lavoro.

I dipendenti, ciascuno nell'ambito delle proprie mansioni, prendono parte al processo di individuazione e prevenzione dei rischi e di tutela della salute e della sicurezza nei confronti di se stessi, colleghi e terzi.

Non è consentito fumare nei luoghi di lavoro contrassegnati dall'apposito divieto.

Anti-riciclaggio/ricettazione

Il Personale dovrà adottare tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare, è obbligatorio che:

- a) gli incarichi conferiti ad eventuali altre aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari della società siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite,
- b) le funzioni competenti assicurino il controllo della avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti di tutte le controparti e che sia sempre verificata la coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine ed il soggetto che incassa le relative somme,
- c) sia effettuato il controllo dei flussi finanziari aventi ad oggetto i rapporti (pagamenti/operazioni tra le varie sedi) con le varie sedi della società,
- d) siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti beni e/o servizi che la società intende acquisire,
- e) siano fissati i criteri di valutazione delle offerte,

f) con riferimento alla attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei *partners*, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie,

g) in caso di conclusione di accordi/joint venture finalizzati alla realizzazione di investimenti, sia garantita la massima trasparenza.

Utilizzo dei sistemi informatici

Il Personale, nello svolgimento delle proprie attività professionali, deve utilizzare gli strumenti ed i servizi informatici o telematici nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia (e, particolarmente, in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore) e delle procedure interne.

Il Personale non può caricare sui sistemi aziendali *software* presi a prestito o non autorizzati, così come è proibito fare copie non autorizzate di programmi concessi su licenza, per uso personale, aziendale o per terzi.

Il Personale deve utilizzare i *computers* e gli strumenti informatici messi a disposizione della società esclusivamente per fini aziendali; di conseguenza, la società si riserva il diritto di verificare il contenuto dei *computers*, nonché, il corretto utilizzo degli strumenti informatici nel rispetto delle procedure aziendali.

Il Personale, inoltre, è tenuto a non inviare messaggi di posta elettronica minatori e/o ingiuriosi, a non ricorrere ad espressioni linguistiche non conformi allo stile della società o, comunque, ad un linguaggio non appropriato.

Ai dipendenti e ai collaboratori assimilati della Società:

a) non è consentito navigare in siti non attinenti allo svolgimento delle mansioni assegnate,

b) non è permessa la partecipazione, per motivi non professionali, a forum, blog, social *network*, l'utilizzo di chat line, di bacheche

elettroniche e le registrazioni in *guest book* anche utilizzando pseudonimi (o *nickname*),

c) non è consentita la memorizzazione di documenti informatici di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica,

d) è severamente vietato in ogni caso collegarsi o comunque accedere a siti i contenuti dei quali possano far configurare reati contro la persona compresi dal Decreto (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, prostituzione minorile, pornografia minorile e reati collegati, tratta di persone, acquisto ed alienazione di schiavi).

Nel precisare che anche la posta elettronica è uno strumento di lavoro e che non è consentito l'utilizzo ad uso personale, si ritiene utile segnalare a tutti i Dipendenti ed ai Collaboratori assimilati della Società che:

a) non è consentito inviare o memorizzare messaggi (interni ed esterni) di natura oltraggiosa e/o discriminatoria per sesso, lingua, religione, razza, origine etnica, opinione e appartenenza sindacale e/o politica,

b) ogni comunicazione (interna ed esterna), inviata o ricevuta, o che contenga impegni per la Società, dovrà avvenire attraverso dispositivi aziendali,

c) non è consentito l'utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica aziendale per motivi non professionali.

Tutela dei dati personali e riservatezza delle informazioni

FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. assicura la riservatezza dei dati personali e sensibili in proprio possesso, in conformità alla normativa vigente sulla Privacy.

All'Amministratore, dipendenti e collaboratori esterni della Società è fatto divieto di utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria mansione o dei compiti assegnati.

Inoltre, è fatto divieto di utilizzare e divulgare sia all'interno che all'esterno, informazioni riservate che devono rimanere opportunamente protette, così come disposto dalle procedure richiamate nel Modello Organizzativo, Gestione e Controllo.

Le informazioni riservate sono:

- I Piani aziendali, strategici, economico/finanziari, contabili, commerciali, gestionali, operativi,
- Gli investimenti,
- Dati relativi al personale, ai Clienti, ai Fornitori e in generale tutti i dati definiti personali dalla vigente normativa sulla privacy, con particolare attenzione per quelli che la legge definisce come sensibili,
- I parametri aziendali di prestazione e di produttività,
- Gli accordi e i contratti commerciali, i documenti aziendali,
- Le banche dati.

Strumenti e segni di riconoscimento e tutela dei diritti d'autore

La Società salvaguarda i diritti di proprietà intellettuale, ivi compresi i diritti d'autore, brevetti, marchi e segni di riconoscimento, attenendosi alle politiche e alle procedure previste per la loro tutela e rispettando altresì la proprietà intellettuale altrui, in ogni attività della società anche con riferimento alla gestione del marketing societario.

E' pertanto contraria alle politiche della Società la riproduzione non autorizzata di software, di documentazione o di altri materiali protetti da diritto d'autore. In particolare, la Società rispetta le restrizioni specificate negli accordi di licenza relativi alla produzione-distribuzione di prodotti di terzi, ovvero di quelli stipulati con i propri fornitori di software e vieta l'utilizzo o la riproduzione di *software* o di documentazione al di fuori di quanto consentito da ciascuno di detti accordi di licenza.

La Società vieta qualsiasi comportamento volto a determinare la perdita, il furto, la diffusione non autorizzata o l'uso improprio della proprietà intellettuale propria o altrui ovvero di informazioni riservate. A tal fine, la Società si impegna ad attivare tutte le modalità di controllo preventivo e successivo necessarie allo scopo, garantendo la rispondenza alla normativa sui diritti d'autore, nonché sulla tutela dei segni di riconoscimento, quali marchi e brevetti.

La Società stigmatizza, altresì, l'utilizzo delle banche dati (estrazione, riproduzione dei dati, presentazione in pubblico, etc.) per fini diversi per cui le stesse sono state costituite e, comunque, contrari a quanto consentito dalla normativa sulla tutela del diritto d'autore.

La Società condanna ogni comportamento posto in essere allo scopo di impossessarsi illecitamente di segreti commerciali, elenchi fornitori ed altre informazioni afferenti l'attività.

Contributi e sponsorizzazioni

FIRENZE INDUSTRIE S.p.a. è disponibile a fornire contributi e sponsorizzazioni, nel rispetto delle procedure definite, dandone adeguata pubblicità, per sostenere iniziative proposte da enti pubblici e privati e da associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite ai sensi della legge e che promuovano i valori cui si ispira il presente Codice.

Le sponsorizzazioni e i contributi possono riguardare eventi ed iniziative a carattere sociale, politico, culturale sportivo e artistico; esse possono essere finalizzate anche alla realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari aventi ad oggetto tematiche di interesse per FIRENZE INDUSTRIE.

Regole di condotta verso l'ambiente

FIRENZE INDUSTRIE S.p.a. sviluppa le proprie attività perseguendo la tutela dell'ambiente, ponendosi come obiettivo il miglioramento continuo delle prestazioni in questo particolare ambito, anche in

considerazione degli impatti ambientali derivanti e derivati dall'attività svolta.

A tale fine FIRENZE INDUSTRIE S.p.a. si impegna:

- al rispetto della normativa nazionale e internazionale vigente in materia ambientale,
- ad adottare sistemi di gestione ambientale e di qualità certificati,
- a sensibilizzare il management e i collaboratori sulle tematiche di natura ambientale,
- a gestire le attività produttive minimizzando gli impatti ambientali diretti e indiretti,
- a ridurre le emissioni, i rifiuti e l'inquinamento,
- a ridurre e rendere efficienti i consumi di risorse naturali.

1.8 Principi e norme di comportamento per i terzi destinatari

Come sopra rilevato, il Modello ed il Codice Etico si applicano anche ai terzi destinatari, ovvero ai soggetti, esterni alla società, che operano, direttamente o indirettamente, per il raggiungimento degli obiettivi di quest'ultima (a titolo esemplificativo e non esaustivo, procuratori, agenti, collaboratori a qualsiasi titolo, consulenti, fornitori, *partners* commerciali).

Tali soggetti, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, sono obbligati al rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico che ne è parte, inclusi i principi etici di riferimento e le norme di comportamento dettate per il personale.

In assenza dell'impegno espresso a rispettare le norme del Modello e del Codice etico che ne è parte, FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. non concluderà e/o proseguirà alcun rapporto con il soggetto terzo. A tal fine, è previsto l'inserimento, nelle lettere di incarico e/o accordi negoziali, di apposite clausole volte a confermare l'obbligo del terzo di

conformarsi pienamente al Codice etico, nonché a prevedere, in caso di violazione, la diffida al puntuale rispetto del Modello ovvero l'applicazione di penali o, ancora, la risoluzione del rapporto contrattuale.

1.9 Obblighi di comunicazione all'Organismo di Vigilanza

Ad ogni dipendente è richiesta la conoscenza delle disposizioni contenute nel Codice o dallo stesso richiamate, nonché delle norme di legge di riferimento che regolano l'attività svolta nell'ambito della sua funzione e che costituiscono parte integrante della prestazione lavorativa di ciascuno.

I destinatari delle norme comportamentali contenute nel Codice Etico devono adempiere a precisi obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, con particolare riferimento alle possibili violazioni di norme di legge o regolamenti, del Modello, del Codice Etico e delle procedure interne.

Il dipendente che abbia notizia di presunte condotte illecite è tenuto a comunicare le notizie di cui è in possesso in merito a tali condotte solo ai propri superiori e all'Organismo di Vigilanza.

Le comunicazioni all'Organismo di Vigilanza possono essere effettuate sia a mezzo mail, sia per iscritto.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza si adopera affinché la persona che effettua la comunicazione, qualora identificata o identificabile, non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurandone, quindi, la riservatezza (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

1.10 Ulteriori obblighi per i responsabili delle funzioni aziendali

Ogni Responsabile di Funzione aziendale ha l'obbligo di:

- a) curare l'osservanza del Codice da parte dei propri diretti sottoposti,
- b) rappresentare con il proprio comportamento un esempio per i propri sottoposti e collaboratori,
- c) adoperarsi affinché i dipendenti comprendano che le disposizioni contenute nel Codice costituiscono parte integrante della loro prestazione lavorativa,
- d) selezionare dipendenti e collaboratori che si impegnino a rispettare i principi presenti nel Codice,
- e) riferire tempestivamente al Responsabile Risorse Umane ovvero all'Organismo di Vigilanza eventuali segnalazioni o esigenze da parte dei propri sottoposti.

L'inosservanza, da parte dei responsabili di Funzione, degli obblighi di cui al presente paragrafo potrà comportare l'applicazione di sanzioni disciplinari, incluso il licenziamento.

1.11 Efficacia esterna del Codice

Chiunque, agendo in nome o per conto della FIRENZE INDUSTRIE S.p.a., entri in contatto con soggetti terzi con i quali la Società intenda intraprendere relazioni commerciali o sia con gli stessi tenuta ad avere rapporti di natura istituzionale, sociale, politica o di qualsivoglia natura, ha l'obbligo di:

- a) informare tali soggetti degli impegni e degli obblighi imposti dal Codice,
- b) esigere il rispetto degli obblighi del Codice nello svolgimento delle loro attività,
- c) adottare le iniziative di natura interna necessarie in caso di rifiuto da parte dei soggetti terzi di adeguarsi al Codice o, in caso di mancata o parziale esecuzione dell'impegno assunto, di osservare le disposizioni contenute nel Codice stesso.

1.12 Modalità di attuazione e controllo sul rispetto del Codice Etico

Il controllo circa l'attuazione ed il rispetto del Modello e del Codice Etico è affidato all'Organismo di Vigilanza, il quale è tenuto, tra l'altro, anche a:

- vigilare sul rispetto del Modello e del Codice Etico, nell'ottica di ridurre il pericolo di commissione dei reati previsti dal Decreto,
- formulare le proprie osservazioni in merito sia alle problematiche di natura etica che dovessero insorgere nell'ambito delle decisioni aziendali, sia alle presunte violazioni del Modello o del Codice Etico di cui venga a conoscenza,
- fornire ai soggetti interessati tutti i chiarimenti e le delucidazioni richieste, ivi incluse quelle relative alla legittimità di un comportamento o condotta concreti, ovvero alla corretta interpretazione delle previsioni del Modello o del Codice Etico,
- seguire e coordinare l'aggiornamento del Modello e del Codice etico, anche attraverso proprie proposte di adeguamento e/o aggiornamento,
- promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della società, delle attività di comunicazione e formazione sul Modello e, in particolare, sul Codice etico,
- segnalare agli organi aziendali competenti le eventuali violazioni del Modello o del Codice Etico, proponendo la sanzione da irrogare nei confronti del soggetto individuato quale responsabile, verificando l'effettiva applicazione delle sanzioni eventualmente irrogate.

1.13 Violazione del Codice Etico e Sanzioni

In caso di violazioni del Codice Etico, la Società adotta, nei confronti dei responsabili delle violazioni stesse, laddove ritenuto necessario per la tutela degli interessi aziendali, e compatibilmente a quanto previsto dal

quadro normativo vigente e dai contratti di lavoro, provvedimenti disciplinari, che possono giungere sino all'allontanamento dalla Società dei responsabili medesimi, oltre al risarcimento dei danni eventualmente derivati dalle violazioni medesime.

L'inosservanza delle norme del Codice Etico da parte di membri degli organi sociali può comportare l'adozione, da parte degli organi sociali competenti, delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

Le violazioni delle norme del Codice da parte del personale dipendente costituiscono un inadempimento delle obbligazioni derivanti da rapporto di lavoro, la violazione delle stesse, pertanto, costituisce illecito disciplinare e comporta l'applicazione dei provvedimenti disciplinari previsti dal CCNL di riferimento e dalle norme di legge applicabili.

Le violazioni commesse da fornitori e collaboratori esterni saranno sanzionabili in conformità a quanto previsto nei relativi contratti di fornitura, salvo più rilevanti violazioni di legge.

I soggetti interessati possono segnalare all'Organismo di Vigilanza ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico per iscritto, in forma non anonima, ai seguenti recapiti:

-e-mail odv@firenzeindustrie.it

-per lettera all'indirizzo **FIRENZE INDUSTRIE s.p.a., Via di Pratignone n°34 – all'Organismo di Vigilanza.**

L'Organismo di Vigilanza provvede ad un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione.

FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. tutela gli autori delle segnalazioni contro eventuali ritorsioni cui possono andare incontro per aver riferito di comportamenti non corretti e ne mantiene riservata l'identità, fatti salvi gli obblighi di legge.

1.14 Segnalazione delle violazioni – Whistleblowing

Le persone che operano nel contesto lavorativo di FIRENZE INDUSTRIE S.p.a. (ad es. dipendenti, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, etc.) che vengono a conoscenza di comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società, consistenti in violazioni di disposizioni normative nazionali (ad es. illeciti amministrativi, contabili, civili o penali, condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 o violazioni del Modello Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 e dei rispettivi allegati) o di disposizioni normative europee (ad es. atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione) sono tenute a segnalare tempestivamente tali violazioni alla Società e a cooperare nelle indagini interne.

La segnalazione effettuata all'Organismo di Vigilanza nonché ad altro soggetto preposto a ricevere può pervenire anche in forma anonima, purché si tratti di fattispecie circostanziate di condotte illecite, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui si sia venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

Il decreto legislativo n. 24/2023 individua differenti contenuti delle segnalazioni e di tipologie di segnalazione in relazione alla natura dell'ente, pubblico o privato, e per gli enti privati, in relazione al numero di lavoratori a tempo indeterminato e determinato assunti.

A tal riguardo, con riferimento al settore privato ed agli enti che hanno adottato il modello organizzativo, categoria a cui appartiene FIRENZE INDUSTRIE S.p.a. occorre distinguere due differenti situazioni:

1) Ente che abbia adottato il Modello organizzativo ma non abbia raggiunto nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati di 50.

Per questi enti, ai sensi dell'art.3, comma 2, lett. b), **le segnalazioni possono essere esclusivamente interne e riguardare solo le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001.**

FIRENZE INDUSTRIE S.p.a. nel corso dell'ultimo anno ha impiegato un numero inferiore a 50 lavoratori a tempo indeterminato o determinato e, pertanto, rientra nella categoria di enti analizzata al punto 1).

La Società si è dotata del "Regolamento Whistleblowing", a cui si rimanda, inteso a disciplinare gli aspetti organizzativi e procedurali delle segnalazioni dei suddetti illeciti, nonché a illustrare tutti i canali di segnalazione a disposizione dei segnalanti, oltre a indicare le tutele garantite a favore di chi segnala fatti e condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza.

La Società proibisce severamente qualsiasi comportamento ritorsivo, discriminatorio o penalizzante nei confronti di chiunque effettui una segnalazione in buona fede.

L'effettuazione di una segnalazione non può costituire, in nessun caso, motivo di minacce, molestie, discriminazione, demansionamento, diniego di riconoscimento di eventuali benefit, sospensione, cessazione del rapporto di lavoro.

Inoltre, la Società garantisce misure di protezione anche nei confronti di:

- facilitatori, intesi come persone che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, operanti all'interno del medesimo contesto lavorativo,
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate ad esso da uno stabile legame effettivo o di parentela entro il quarto grado,
- colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente,

- enti di proprietà del segnalante o per i quali le stesse persone lavorano, nonché enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Chiunque pensi di essere oggetto di ritorsioni, o sia a conoscenza di comportamenti ritorsivi adottati nei confronti di altri, per aver effettuato una segnalazione, deve contattare immediatamente l'Organismo di Vigilanza.

1.14 a) Gestore della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza nonché altro soggetto preposto a ricevere le segnalazioni hanno competenza generale a gestire le segnalazioni Whistleblowing. Solo nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza o un suo membro sia coinvolto nella segnalazione o sia in conflitto di interessi, è competente a gestire la segnalazione l'altro soggetto preposto a ricevere le segnalazioni.

FIRENZE INDUSTRIE S.p.a. nel corso dell'ultimo anno ha impiegato un numero inferiore a 50 lavoratori a tempo indeterminato o determinato e, pertanto, rientra nella categoria di enti da ultimo analizzata al punto 1).

1) Ente che abbia adottato il Modello organizzativo ma non abbia raggiunto nell'ultimo anno una media di lavoratori subordinati di 50.

Per questi enti, ai sensi dell'art.3, comma 2, lett. b), **le segnalazioni possono essere esclusivamente interne e riguardare solo le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001.**

L'Organismo di Vigilanza nonché altro soggetto predisposto alla ricezione delle segnalazioni è tenuto a garantire la riservatezza, dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché della relativa documentazione. Saranno posti in essere tutti gli accorgimenti

necessari ad assicurare che il soggetto denunciante non subisca pressioni e/o condizionamenti di qualsiasi tipo, per il solo fatto di aver presentato la segnalazione.

Fermo quanto precede, sarà valutata l'adozione di provvedimenti nei confronti di chiunque presenti denunce dai contenuti diffamatori o infondati.

Le segnalazioni ricevute non possono essere utilizzate per un lasso di tempo superiore alla loro risoluzione e l'identità del soggetto segnalante non può essere rivelata se non previo consenso espresso dello stesso, laddove sia indispensabile per la difesa dell'incolpato. In tal senso, non è consentito rivelare l'identità del Whistleblower, nonché qualsivoglia ulteriore elemento della segnalazione dal quale si potrebbe indirettamente o direttamente risalire all'identità dello stesso.

1.14 b) Gestione della segnalazione

L'Organismo di Vigilanza nonché altro soggetto preposto, una volta presa in carico la segnalazione, effettua, una verifica sui fatti denunciati.

Le modalità di gestione delle segnalazioni e di eventuale comunicazione dei risultati delle istruttorie, agli Organi di vertice, sono regolamentate nel Modello, integrato ed attuato dal Regolamento Whistleblowing in linea con quanto previsto dalla normativa vigente.

Una volta conclusa l'istruttoria, l'Organismo di Vigilanza provvede a riferire, con cadenza semestrale, al Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività espletata e agli esiti della stessa. Nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza riscontri gravi elementi di criticità o comunque, qualora si ravvisino ragioni di opportunità, provvederà ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione.

Nelle ipotesi di accertata violazione del Codice etico, l'Amministratore Delegato provvede ad applicare le sanzioni opportune secondo quanto

definito all'interno del Sistema Disciplinare della Società, nel rispetto del principio di proporzionalità.

1.15 Disposizioni finali

Conflitto con il Codice

Nel caso in cui anche una sola delle disposizioni del presente Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, il Codice prevarrà su qualsiasi di queste disposizioni.

Modifiche al Codice

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Codice dovrà essere apportata con le stesse modalità adottate per la sua approvazione iniziale.

Il presente Codice è - almeno annualmente - fatto oggetto di verifica ed eventuale aggiornamento da parte dell'Organo Amministrativo, anche su proposta dell'Organo di Vigilanza.

VER.	DATA	PARTE MODIFICATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
<i>000</i>	<i>13/02/2025</i>	<i>Nessuna</i>	<i>Prima edizione del documento</i>

D

IL SISTEMA SANZIONATORIO/DISCIPLINARE

- 1.** Il sistema disciplinare di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a.
 - 1.1.** L'elaborazione e l'adozione del Sistema disciplinare
 - 1.2.** La struttura del Sistema Disciplinare
 - 1.3.** I soggetti passibili delle sanzioni
 - 1.4.** Le violazioni del Modello e del Codice Etico assoggettate a sanzione
 - 1.5.** Le Sanzioni
 - 1.6.** Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

1. Il sistema sanzionatorio/disciplinare di FIRENZE INDUSTRIE S.P.A.

1.1. L'elaborazione e l'adozione del Sistema disciplinare

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto, il Modello può ritenersi efficacemente attuato, ai fini dell'esclusione di responsabilità della società, se prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

Pertanto, la definizione di un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio costituisce un presupposto essenziale per l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.

FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. ha, quindi, adottato un Sistema Disciplinare specificamente volto a sanzionare la violazione dei principi, delle norme e delle misure previste nel Modello e nei relativi Protocolli eventuali, nel

rispetto delle norme previste dalla contrattazione collettiva nazionale, nonché, delle norme di legge e di regolamento vigenti.

Sulla scorta di tale Sistema Disciplinare, sono passibili di sanzione sia i comportamenti violativi del Modello e dei relativi Protocolli eventualmente commessi dai soggetti posti in posizione “apicale” – in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione o di controllo della società stessa – sia le violazioni perpetrate dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza od operanti in nome e/o per conto di FIRENZE INDUSTRIE S.p.a..

La sanzione che conduce alla risoluzione del contratto è stata poi prevista per le violazioni perpetrate dai fornitori o altri soggetti terzi aventi rapporti contrattuali con la società e, a tal fine, è previsto l'inserimento di clausole risolutive espresse nei contratti di fornitura e/o di collaborazione (agenzia, appalto, ecc.) facendo esplicito riferimento alla necessità di rispetto delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

Nel rispetto di quanto previsto anche dalle Linee Guida di Confindustria, l'instaurazione di un procedimento disciplinare, così come l'applicazione delle relative sanzioni, prescindono dall'eventuale instaurazione e/o dall'esito di eventuali procedimenti penali aventi ad oggetto le medesime condotte rilevanti ai fini del Sistema Disciplinare.

Ciò in quanto la valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dall'Organismo di Vigilanza non coincide necessariamente con la eventuale valutazione del giudice fatta in sede penale, data l'autonomia della violazione del codice etico e delle procedure interne rispetto alla violazione di legge rappresentata dalla commissione del reato. Ai fini della comminazione della sanzione non è, perciò, necessario attendere

la conclusione del procedimento eventualmente instaurato dinanzi all'Autorità Giudiziaria.

Le previsioni contenute nel Sistema Disciplinare non precludono la facoltà dei soggetti destinatari di esercitare tutti i diritti, ivi inclusi quelli di contestazione o di opposizione avverso il provvedimento disciplinare.

Per tutto quanto non previsto nel Sistema Disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento vigenti, nonché, le previsioni della contrattazione, inclusa quella collettiva, e dei regolamenti aziendali, laddove applicabili.

La legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha introdotto all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2001 il comma 2-bis.

La legge tutela la riservatezza e la posizione dei soggetti apicali o soggetti sottoposti alla loro vigilanza che decidano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il sistema disciplinare adottato dovrà, pertanto, prevedere "le sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rilevano infondate".

1.2. La struttura del Sistema Disciplinare

Il sistema disciplinare di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. si articola in quattro sezioni:

- nella prima sono indicati i soggetti passibili delle sanzioni previste,
- nella seconda sono indicate le possibili violazioni, suddivise in quattro differenti categorie, graduate secondo un ordine di crescente gravità,

- nella terza sono indicate, con riguardo ad ognuna delle condotte rilevanti, le sanzioni astrattamente comminabili per ciascuna categoria dei soggetti tenuti al rispetto del Modello e del Codice Etico,
- nella quarta è disciplinato il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione.

1.3. I soggetti passibili delle sanzioni

Sono assoggettati alle sanzioni di seguito elencate:

Amministratori e sindaci

Le prescrizioni contenute nel Modello devono essere rispettate, primariamente, dai soggetti che rivestono, all'interno dell'organizzazione societaria, una posizione cd. "apicale".

Tali soggetti sono definiti dall'art. 5, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2001 come coloro "che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", nonché come coloro che "esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo" dell'Ente.

A norma dell'art. 5, primo comma, lettera a) del D. Lgs. 231/2001, in tale definizione rientrano, dunque, i membri del Consiglio di Amministrazione di FIRENZE INDUSTRIE S.p.a., come tali passibili delle sanzioni previste nel presente sistema disciplinare.

Gli altri soggetti in posizione apicale

Sono soggetti in posizione "apicale", a norma dell'art. 5 citato, il Presidente, i Direttori Esecutivi dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché gli eventuali preposti a sedi secondarie o stabilimenti, i dirigenti (i "Dirigenti").

I predetti soggetti possono essere legati alla Società sia da un rapporto di lavoro subordinato, sia da altri rapporti di natura privatistica (es.: mandato, agenzia, etc.).

I dipendenti non dirigenti

L'art. 7, quarto comma, del D. Lgs. 231/2001 impone l'adozione di un idoneo sistema disciplinare che sanzioni le eventuali violazioni delle misure previste nel Modello poste in essere dai soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di un soggetto "apicale".

La norma si riferisce, in particolare, a tutti i dipendenti di FIRENZE INDUSTRIE S.p.A., legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, indipendentemente dal contratto applicato, dalla qualifica e/o dall'inquadramento aziendale riconosciuti.

Gli altri soggetti tenuti al rispetto del Modello

Il presente sistema disciplinare trova applicazione anche nei confronti di tutti quei soggetti che, pur essendo esterni, sono funzionalmente soggetti alla direzione e vigilanza di un soggetto "apicale" ovvero operano direttamente o indirettamente per FIRENZE INDUSTRIE S.p.A. e come tali sono tenuti al rispetto del Modello proprio in virtù della funzione svolta in relazione alla struttura societaria ed organizzativa della Società.

Tali soggetti terzi sono, in particolare:

- a) tutti coloro che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es.: collaboratori a progetto, consulenti, lavoratori somministrati),
- b) collaboratori a qualsivoglia titolo,
- c) procuratori, agenti e tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società,
- d) fornitori e *partner*.

Le condotte rilevanti

Si premette che sono parte integrante del Modello anche tutte le procedure ed i protocolli adottati dalla Società, così come le comunicazioni impartite al personale.

A norma del presente sistema disciplinare costituiscono condotte passibili di sanzione non solamente le azioni ed i comportamenti (commissivi e/o omissivi) posti in essere in violazione del Modello e/o del Codice Etico, bensì anche quelle condotte, finanche omissive, contrarie alle indicazioni e/o prescrizioni provenienti dall'Organismo di Vigilanza.

Il mancato rispetto della disciplina prevista dal sistema del Whisterblowing, ovvero la mancata tutela nei confronti del segnalante o eventuali segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave e ritenute infondate, saranno considerate come gravi violazioni del Modello.

1.4. Le violazioni del Modello e del Codice Etico assoggettate a sanzione

Costituiscono violazioni del Modello tutte le condotte commissive od omissive (anche colpose) che siano idonee a ledere l'efficacia dello stesso quale strumento di prevenzione del rischio di commissione dei reati rilevanti ai fini del decreto n° 231/2001.

1.5. Le Sanzioni

Le sanzioni sono state individuate nel rispetto del principio di costituzionalità, nonché di quello di proporzionalità della sanzione e delle norme rinvenibili nella contrattazione collettiva, laddove applicabile.

In caso di violazioni del Modello Organizzativo, sono applicate le misure sanzionatorie di seguito indicate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

In particolare, sono previste:

- per i lavoratori dipendenti le sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 c.c. e dell'art. 7 L. 300/1970, nel rispetto della contrattazione nazionale di categoria applicabile ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti alle industrie metalmeccaniche private,

- clausole contrattuali risolutive espresse da inserire nei contratti stipulati con consulenti e collaboratori esterni, agenti, lavoratori parasubordinati,
- misure che comportino il rispetto delle suddette disposizioni da parte di tutti i soggetti nei confronti dei quali non è possibile applicare nessuna delle misure sopra previste.

L'Organismo di Vigilanza controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente, e riferirà tempestivamente alla Direzione Aziendale le trasgressioni di cui venisse a conoscenza, al fine di una pronta contestazione al trasgressore.

In ogni caso l'individuazione e la gravità della violazione commessa andrà valutata, ai fini della irrogazione della sanzione secondo i principi costituzionali di legalità e proporzionalità, sulla base dei seguenti criteri:

A tal proposito avranno rilievo:

- la gravità della condotta o dell'evento che quest'ultima ha determinato,
- la tipologia della violazione compiuta,
- le circostanze nel cui ambito si è sviluppata la condotta,
- le modalità della condotta,

Ai fini dell'eventuale aggravamento della sanzione, sono, inoltre, considerati i seguenti elementi:

- l'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave,
- l'eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione,
- l'eventuale recidiva del suo autore,

Le sanzioni previste saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni contenute nel Modello a prescindere dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare integri gli estremi di una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

In ogni caso, la sanzione prescinde dalla commissione del reato e si attesta come reazione della Società al mancato rispetto di procedure o regole comportamentali richiamate dal Modello.

L'applicazione delle sanzioni di seguito indicate non pregiudica, in ogni caso, il diritto della società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

Misure nei confronti dei lavoratori dipendenti

Le disposizioni del sistema disciplinare di seguito elencate sono rivolte ai lavoratori subordinati che violano il Modello Organizzativo adottato da FIRENZE INDUSTRIE S.p.a. e promanano dal combinato disposto del D. Lgs. n. 231/2001, dell'art. 7 L. 300/1970 e della contrattazione collettiva di categoria.

Nello specifico costituiscono violazioni del Modello Organizzativo le violazioni delle prescrizioni del Codice Etico - che è parte integrante del presente documento - e del Modello Organizzativo, nonché l'elusione e la violazione delle procedure interne ivi previste.

Le sanzioni sono stabilite e comminate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 L. 300/1970 e dal Contratto Collettivo Nazionale di Categoria richiamato.

In particolare, ai lavoratori subordinati sono applicabili le misure indicate all'art. 49 "Provvedimenti disciplinari e procedure di licenziamento" del citato CCNL e precisamente:

- ammonizione verbale,
- ammonizione scritta,
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare,
- sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni di effettivo lavoro,
- licenziamento individuale con o senza preavviso,

Il datore di lavoro non potrà adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Salvo che per il richiamo verbale, la contestazione dovrà essere effettuata per iscritto ed i provvedimenti disciplinari non potranno essere comminati prima che siano trascorsi 5 giorni, nel corso dei quali il lavoratore potrà presentare le sue giustificazioni.

Se il provvedimento non verrà comminato entro i 30 giorni successivi al ricevimento delle giustificazioni, queste si riterranno accolte o comunque non si terrà conto della contestazione.

Il lavoratore potrà presentare le proprie giustificazioni anche verbalmente.

La comminazione del provvedimento dovrà essere motivata e comunicata al lavoratore per iscritto.

Non si terrà conto a nessun effetto dei provvedimenti disciplinari decorsi due anni dalla loro comminazione.

I provvedimenti disciplinari potranno essere impugnati dal lavoratore avvalendosi delle procedure di conciliazione di cui all'art.7 della legge n. 300/1970 ovvero di quelle previste dagli artt.135 e ss. del citato CCNL.

Il lavoratore incorre nei provvedimenti di ammonizione scritta, multa o sospensione per:

- a) inosservanza dell'orario di lavoro,
- b) assenza ingiustificata non superiore ad un giorno,
- c) negligenza nell'effettuazione del servizio che non abbia creato danno,
- d) abusi, disattenzioni di natura involontaria, quando non abbiano carattere di gravità e non abbiano creato danno,
- e) inosservanza ripetuta per oltre 2 volte dell'orario di lavoro,
- f) assenza ingiustificata di durata superiore ad un giorno e non superiore a 3 giorni,
- g) mancata comunicazione della variazione di domicilio sia durante il servizio sia in periodi di congedo,
- h) inosservanza delle misure di prevenzione degli infortuni e delle relative disposizioni emanate dall'Azienda, quando la mancanza possa cagionare danni lievi alle cose e nessun danno alle persone,
- i) presenza al lavoro in stato di alterazione, dovuto a sostanze alcoliche o stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sè e/o per gli altri e/o per gli impianti,
- j) abbandono del posto di lavoro senza giustificato motivo,
- k) consumazione abusiva di generi alimentari prodotti o presenti in Azienda,
- l) esecuzione di lavori per proprio conto nei locali aziendali, fuori dell'orario di lavoro,
- m) insubordinazione verso i superiori,
- n) irregolarità nelle formalità per il controllo delle presenze,

o) atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce, comprensivo del comportamento persecutorio e vessatorio (*stalking*).

L'ammonizione verrà applicata per le mancanze di minor rilievo; la multa e la sospensione per quelle di maggior rilievo.

L'importo della multa è commisurato dal datore di lavoro.

La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di multa, non prescritti, dà facoltà all'Azienda di applicare al lavoratore il provvedimento di grado superiore della sospensione fino ad un massimo di 10 giorni.

La recidiva che abbia dato luogo per due volte a provvedimenti di sospensione non prescritti fa incorrere il lavoratore nel provvedimento del licenziamento.

Il lavoratore incorre nel licenziamento in tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consenta l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro ed in particolare per:

- a) assenze ingiustificate oltre 3 giorni consecutivi;
- b) assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie,
- c) abbandono del posto di lavoro da parte del personale cui siano affidate mansioni di sorveglianza, custodia e controllo nei casi in cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone e alla sicurezza degli impianti,
- d) grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto o rifiuti di obbedienza ad ordini,
- e) danneggiamento grave al materiale aziendale,

- f) inosservanza al divieto di fumare dove ciò può provocare pregiudizio alla incolumità, alla salute e alla sicurezza degli impianti,
- g) furto in Azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti,
- h) trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule ricette, procedimenti particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti,
- i) esecuzione di lavori all'interno dell'Azienda per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario di lavoro non preventivamente autorizzati dal Datore di Lavoro,
- l) rissa o vie di fatto nello stabilimento,
- m) gravi offese verso i colleghi di lavoro,
- n) manomissioni di scritturazioni aziendali o false timbratura di schede, contabili e di rilevazione di presenza,
- o) alterazioni dolose dei sistemi aziendali di controllo della presenza,
- p) danneggiamento volontario o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici, o di video sorveglianza aziendale,
- q) concorrenza sleale,
- r) altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte nelle sedi delle commissioni di certificazione ai sensi dell'art. 70 e seguenti del D.lgs. n. 276/2003.

In caso di licenziamento, l'azienda potrà disporre la sospensione cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 10 giorni, durante i quali il lavoratore potrà presentare eventuali giustificazioni, nei 5 giorni assegnati dalla legge. I giorni di sospensione cautelare non saranno retribuiti dall'azienda ove segua il licenziamento.

Qualora il licenziamento venga disposto, avrà effetto dal momento della sospensione.

Il licenziamento, come sopra motivato, ovvero per casi di analoga gravità, esclude la liquidazione dell'indennità sostitutiva di preavviso.

In particolare, nel caso in cui vi sia una violazione del Modello 231/01, rilevata dall'OdV, viene avviata a cura del Responsabile del Personale, ove vi sia, la procedura di accertamento delle mancanze e deviazioni stabilite dal Contratto Collettivo Nazionale di categoria.

È a carico del datore di lavoro la gestione di tutto l'*iter* formale e di comunicazione relativo all'irrogazione di sanzioni di cui al Modello 231/01 e dovrà poi riferire all'OdV riguardo l'irrogazione delle sanzioni disciplinari emesse.

Misure nei confronti dei dirigenti

Quando la violazione delle disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello è compiuta da dirigenti, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili la misura ritenuta più idonea – compreso il licenziamento – in conformità a quanto previsto dal codice civile, dallo Statuto dei Lavoratori e dalla normativa pattizia prevista dalla contrattazione collettiva.

Quale sanzione specifica, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre anche la sospensione delle procure eventualmente conferite al dirigente stesso.

L'Organismo di Vigilanza deve sempre essere informato circa ogni procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello.

Misure nei confronti degli amministratori

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di membri del Consiglio di Amministrazione, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto il Sindaco Unico e l'intero Consiglio di Amministrazione.

I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dallo Statuto, gli opportuni provvedimenti tra cui, se del caso, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Si specifica, a titolo esemplificativo, che costituisce violazione dei doveri degli amministratori:

- la commissione, anche sotto forma di tentativo, di un reato previsto dal D.Lgs. n. 231/01 nell'espletamento delle proprie funzioni,
- l'inosservanza delle regole prescritte dal Modello,
- la mancata vigilanza sui prestatori di lavoro, agenti o partner della Società circa il rispetto del Modello e delle regole da esso richiamate,
- tolleranza di irregolarità commessa da prestatori di lavoro, agenti o partner della Società.

Qualora un Amministratore commetta gravi violazioni del Modello Organizzativo per la cui violazione non sia prevista la sua revoca ovvero non sia possibile dichiararla tempestivamente, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sospensione dell'Amministratore, nel rispetto dell'Atto Costitutivo e dello Statuto.

Nei casi in cui le suddette trasgressioni del Modello Organizzativo, configurino cause di decadenza previste dall'art. 2382 c.c., il Consiglio di Amministrazione provvederà a sostituire l'Amministratore decaduto ai sensi dell'art. 2386 c.c..

Ai fini della valutazione della reiterazione dell'illecito, si terrà conto delle infrazioni commesse dall'Amministratore nell'ambito di ciascun esercizio sociale.

Nei casi di violazione delle disposizioni del Modello Organizzativo da parte dell'Amministratore, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di

ratificare il suo operato, convocando un'apposita riunione entro sessanta giorni dalla conoscenza della violazione.

Della decisione e delle relative motivazioni, dovrà essere informato tempestivamente l'Organismo di Vigilanza, con la trasmissione di ogni documentazione utile e necessaria ai fini delle valutazioni e dei provvedimenti ad esso competenti secondo le disposizioni del Modello Organizzativo.

La pendenza di procedimenti penali nei confronti dell'Amministratore, fino a quando non sia stata pronunciata sentenza di primo grado, ancorché non passata in giudicato, non comporta l'applicazione automatica delle sanzioni sopra specificate.

Misure nei confronti dei sindaci

L'Organismo di Vigilanza, raccolta una notizia di violazione delle disposizioni e delle regole di comportamento del Modello da parte di uno o più sindaci, dovrà tempestivamente informare dell'accaduto l'intero Collegio Sindacale. I soggetti destinatari dell'informativa dell'Organismo di Vigilanza, valutata la fondatezza della segnalazione ed effettuati i necessari accertamenti, potranno assumere, secondo quanto previsto dai Regolamenti interni e dalla Legge, gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei soci, al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Misure nei confronti degli altri soggetti obbligati al rispetto del codice etico e del modello organizzativo

Le violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo da parte di *partner* commerciali, agenti, consulenti e collaboratori esterni, comunque denominati, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società o che intrattengono un rapporto di lavoro a qualsiasi titolo, anche occasionale, con la stessa, comportano l'applicazione immediata delle misure di seguito indicate, previa introduzione di opportune clausole contrattuali in tutti i contratti che verranno stipulati dopo l'approvazione del presente Modello Organizzativo.

Le violazioni del Modello Organizzativo da parte dei soggetti sopra elencati, comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto contrattuale, secondo quanto disposto dall'art. 1456 c.c., negli stessi casi per i quali il presente sistema disciplinare prevede la risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti e i dirigenti, nonché in tutti i casi di violazione di legge connesse allo svolgimento dell'incarico.

In tutti i contratti di consulenza e collaborazione, agenzia, etc. stipulati dalla Società con i soggetti sopra elencati sono previste clausole contrattuali di natura sanzionatoria e risolutiva per violazione del Modello Organizzativo.

L'applicazione delle sanzioni indicate ai punti precedenti non esclude che FIRENZE INDUSTRIE S.p.a. possa procedere anche ad un'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

1.6. Il procedimento di irrogazione delle sanzioni

Responsabilità inerenti l'applicazione del sistema disciplinare

FIRENZE INDUSTRIE S.p.a. è responsabile della formalizzazione, applicazione e revisione del presente Sistema Disciplinare.

Per quanto concerne l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'applicazione delle sanzioni, restano immutati i poteri già conferiti - nell'ambito delle rispettive attribuzioni - alle funzioni aziendali competenti, nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

L'OdV ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello, con specifiche funzioni di supervisione per quanto concerne le infrazioni che possano incidere sulla funzionalità del Modello stesso.

Pertanto, ove l'OdV riscontri violazioni del Modello e/o del Codice Etico nel corso della sua attività ispettiva, esso provvederà a segnalarle alle

funzioni di volta in volta competenti alla irrogazione delle sanzioni alle quali competono le opportune iniziative in merito.

A tal proposito, l'OdV dovrà essere informato della eventuale irrogazione di sanzioni conseguenti alla violazione del Modello o del Codice Etico e potrà fornire sue valutazioni in merito all'accaduto, senza vincolo alcuno per la funzione aziendale preposta alla decisione in materia disciplinare e all'irrogazione della sanzione.

Qualora l'Organismo di Vigilanza riscontri la violazione del Modello, trasmette al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed al responsabile della funzione in cui la violazione si è determinata una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata,
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate,
- gli estremi del soggetto responsabile della violazione,
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro,
- una propria proposta in merito alla sanzione opportuna rispetto al caso concreto.

Entro 15 giorni dall'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione e il responsabile della funzione si pronunciano in ordine alla determinazione ed alla concreta applicazione della sanzione, motivando l'eventuale dissenso rispetto alla proposta formulata dall'Organismo di Vigilanza.

Viene, quindi, inviata al soggetto interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione, nonché l'indicazione della sanzione che si ritiene applicabile.

Il provvedimento definitivo di irrogazione della sanzione è comunicato per iscritto all'interessato.

L'Organismo di Vigilanza verifica l'effettiva applicazione della sanzione.

ALLEGATO I) APPENDICE NORMATIVA

APPENDICE NORMATIVA AL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ex D.LGS n° 231/2001

di

FIRENZE INDUSTRIE s.p.a.

**adottata con delibera del CdA in data
10/02/2025**

Sommario

A – riferimenti normativi	126
B – introduzione	129
C – scopo	130
D – metodologia	131
E – fattispecie di reato	132
E.1 - dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D.lgs. n. 74/2000)	132
E.2 - dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000)	134
E.3 - dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000)	136
E.4 - omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000)	139

E.5 - emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D.lgs. n. 74/2000)	142
E.6 - occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000)	143
E.7 - indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000)	145
E.8 - sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000)	145
F – modalità di valutazione e monitoraggio del rischio	147
G – flussi informativi verso organi di controllo	148
H – conclusioni	149

A – Riferimenti normativi più attinenti

- D.lgs. 74/2000, disciplina in materia tributaria;
- D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 - "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300", con particolare riferimento all'art. 25-quinquiesdecies e all'art. 25-octies;
- Legge n° 69 del 27/05/2015 che ha modificato il reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), introdotto il reato di fatti di lieve entità (art. 2621bis c.c.), introdotto il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- D.lgs. 128/2015, "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23", relativo al "regime di adempimento collaborativo";
- Legge n° 186 del 15/12/2015 che ha introdotto il reato di autoriciclaggio (art. 648ter 1bis c.p.);
- D.lgs. n° 7 del 15/01/2016 che ha introdotto modifiche a vari articoli dei "reati informatici e di trattamento illecito di dati";
- Circolare Agenzia delle Entrate 28.4.2016, n. 16/E;
- D.lgs. n° 125 del 21/06/2016 che ha introdotto modifiche a vari articoli dei "reati di falsità di monete, carte di pubblico credito ed in valori di bollo";

- Legge n° 199 del 29/10/2016 che ha modificato l'art. 603bis c.p. "intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro";
- D.lgs. del 15/03/2017 che ha inserito il reato di "istigazione alla corruzione tra privati art. 2635bis c.c."
- Provvedimento direttore Agenzia delle Entrate 26.5.2017, n. 101573/2017;
- Direttiva (UE) 2017/1371, meglio nota come "Direttiva PIF", "relativa alla lotta contro la frode lesiva degli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale";
- D.L. n° 124 del 26/10/2019 coordinato con la Legge di conversione n° 157 del 19/12/2019 che ha introdotto l'art. 25-quinquiesdecies "reati tributari" nel D.lgs. n° 231/01;
- Legge n. 157 del 19 dicembre 2019, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. "Decreto Fiscale"), recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili;
- D.lgs. 75/2020 decreto di attuazione in Italia della Direttiva PIF;
- Circolare Guardia di Finanza n. 216816/2020 del 1.9.2020;
- D.lgs. n° 116 del 03/09/2020 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 relativa ai rifiuti e modifica della direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio;
- normativa internazionale in materia di *Tax compliance/Co-operative compliance programme* (ad es.: documenti OECD);
- *best practice* in materia di TCF;
- D.lgs. n° 184 del 08/11/2021 per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti;
- D.lgs. n° 195 del 08/11/2021 per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 relativa alla lotta al riciclaggio mediante diritto penale, con l'art. 1 che ha apportato modifiche al codice penale (cfr art. 25-octies del D.lgs. n° 231/01);
- Legge n° 215 del 17/12/2021 recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili;
- D.lgs. n° 156 del 04/10/2022 relativo alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale apportando modifiche all'art. 322-bis c.p. (peculato, concussione, etc.), al testo art. 25-quinquiesdecies (reati tributari), all'inserimento dell'art. 301 del DPR n° 43/1973 (confisca), etc.;

- D.L. n° 19 del 02/03/2024 coordinato con la legge di conversione 29/04/2024 n° 56 con le modifiche apportate all'art. 512-bis c.p. (trasferimento fraudolento di valori) che ha interessato la fattispecie dei reati previsti dall'art. 25-octies (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori);
- D.lgs. n° 87 del 14/06/2024 sul sistema sanzionatorio tributario (revisione del sistema sanzionatorio tributario, G.U. n° 150 del 28/06/24) che ha apportato modifiche all'art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/01 (reati tributari) ed in particolare all'art. 10-quater "indebita compensazione" con aggiunta del comma 2-bis che tratta della eventuale esclusione di punibilità dell'agente in merito alle spettanze del credito;
- Legge n° 90 del 28/06/2024 sul rafforzamento della cybersicurezza nazionale e reati informatici che ha introdotto, abrogato e modificato articoli del codice penale facenti parte dell'art. 24 del D.lgs. 231/01 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di ente pubblico o dell'Unione Europea per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture);
- D.L. n° 92 del 04/07/2024 che con l'art. 9 ha introdotto l'art. 314-bis c.p. e modificato l'art. 322-bis c.p. facente parte dell'art. 25 del D.lgs. 231/01 (peculato, concussione, induzione indebita a dare o promuovere utilità, corruzione);
- Legge n° 112 del 08/08/2024 sulla modifica dell'art. 315-bis c.p. (induzione, secondo comma), art. 322-bis c.p. (peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, etc.), art. 323-bis c.p. (circostanze attenuanti), art. 25 D.lgs. 231/01,
- Legge n° 114 del 09/08/2024 sulla modifica del testo dell'art. 322-bis c.p. (peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, etc.), art. 323-bis c.p. sull'abrogazione dell'abuso di ufficio, art. 323-bis c.p. sulle circostanze attenuanti, art. 323-ter c.p. sulle cause di non punibilità, sulla sostituzione dell'art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite);
- D.lgs. n° 141 del 26/09/2024 sulle disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e consumi con la modifica del testo dell'art. 25-sexiesdecies del D.lgs. 231/01 (contrabbando) con estensione delle sanzioni interdittive e l'abrogazione del TULD n° 43 del 23/01/1973 e sua

sostituzione con nuove disposizioni nazionali complementari al Codice Doganale dell'UE;

- DD.LL. n° 143 e 145 del 07 e 11/10/2024 sul c.d decreto omnibus rubricato "conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 09/08/2024 n° 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico" (GU Serie Generale n° 236 del 08/10/2024) e flussi migratori.

B – introduzione

Il rischio fiscale è diventato con il tempo una delle aree maggiormente sottoposte ai controlli di secondo livello, tesi ad assicurare il rispetto della *compliance*.

Con "rischio fiscale" si identifica il rischio di operare in violazione di norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario ed è suscettibile di produrre danni patrimoniali o reputazionali per l'azienda.

La gestione del rischio fiscale presenta, con riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, connessioni con il Modello di organizzazione e gestione previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001. I delitti di frode fiscale sono collegabili a reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti (facciamo riferimento ai delitti tributari di cui all'art. 25-quinquiesdecies, nonché al reato di autoriciclaggio, di cui all'art. 648-ter.1 c.p., previsto dall'art. 25-ocies D.lgs. n. 231 del 2001).

Il perno dei sistemi di gestione del rischio fiscale ruota intorno alla collaborazione operativa tra gli organi di revisione e controllo interni e gli altri attori della scena fiscale, in primis l'Amministrazione finanziaria. A tal fine il legislatore fiscale ha predisposto un regime di cooperative *compliance* (o adempimento collaborativo) destinato a rafforzare la collaborazione tra agenzia delle entrate e contribuenti prevedendo con il D.lgs. n. 128/2015 (in attuazione della legge di delega fiscale n. 23/2014) un regime di adempimento collaborativo "al fine di promuovere forme di comunicazione e di cooperazione rafforzata tra l'Amministrazione finanziaria e i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale."

Essenziale risulta quindi, ai fini della possibilità di aderire al predetto regime, l'esistenza, all'interno del sistema organizzativo aziendale, di un adeguato ed efficace sistema di controllo interno per la gestione del rischio fiscale.

Lo strumento idoneo a gestire e monitorare i rischi fiscali - ossia il c.d. "Tax Control Framework" (TCF) - ha struttura e contenuto analoghi a

quelli del Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dall'art. 6 del D.lgs. n. 231/2001, ossia dello strumento idoneo a prevenire i reati considerati rilevanti dallo stesso Decreto.

C – scopo

L'appendice si inserisce nel processo di *risk management* implementato dall'impresa, con specifico riferimento all'identificazione, mitigazione e controllo del menzionato rischio, inserendosi nel complesso *network* di monitoraggio già predisposto per la 231 e che – con tale documento – ora si completa, andando a implementare i punti essenziali, così come delineati dall'art. 4 del D.lgs. n.128/15, di seguito elencati:

- *tax strategy*: ossia la strategia fiscale adottata dall'azienda nella quale si devono evidenziare gli obiettivi dei vertici aziendali in relazione alla variabile fiscale. La strategia deve riflettere la propensione al rischio della impresa, il grado di coinvolgimento dei vertici aziendali nelle decisioni di pianificazione fiscale e gli obiettivi che l'impresa si pone in relazione ai processi di gestione del rischio fiscale;
- ruoli e responsabilità: il sistema deve assicurare una chiara attribuzione di ruoli a persone con adeguate competenze ed esperienze, secondo criteri di separazione dei compiti. Il sistema deve, altresì, esplicitare le responsabilità connesse ai ruoli in relazione ai processi di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale e garantire il rispetto delle procedure a tutti i livelli aziendali;
- procedure: efficaci procedure che consentano di svolgere attività di mappatura dei rischi fiscali, determinazione dell'entità dei rischi fiscali in termini quantitativi e qualitativi, definizione e attuazione delle azioni utili a presidiare i rischi e prevenire il verificarsi degli eventi;
- monitoraggio: procedure di monitoraggio che consentano l'individuazione di eventuali carenze o errori e la conseguente attivazione delle necessarie azioni correttive;
- adattabilità rispetto al contesto interno ed esterno: il sistema deve adattarsi ai principali cambiamenti che riguardano l'impresa, ivi comprese le modifiche della legislazione fiscale;
- relazione degli organi di gestione: il sistema deve prevedere, con cadenza almeno annuale, l'invio di una relazione agli organi di gestione, contenente gli esiti dell'esame periodico e delle verifiche effettuate sugli adempimenti tributari, le attività pianificate, i risultati connessi e le misure messe in atto per rimediare alle eventuali carenze emerse a seguito di monitoraggio.

Con l'adozione del TCF le imprese devono valutare, con accuratezza e completezza, le loro dichiarazioni dei redditi e le altre comunicazioni

fatte alle Autorità Fiscali. Per tale scopo appare dunque indispensabile un “quadro di controllo fiscale” (TCF) per garantire un efficace e solido processo di conformità fiscale.

D – metodologia

La strategia fiscale deve riflettere la reale situazione economica e commerciale nella quale si trova ad operare la società, delineando in modo preciso i reali rischi fiscali da sottoporre a controllo. In tale quadro è pacifico che le responsabilità ed i ruoli debbano essere preliminarmente assegnati, tenendo conto delle specifiche competenze e della complessità degli obiettivi.

Anche l’aspetto documentale assume un ruolo rilevante, dovendo fornire un quadro trasparente all’amministrazione fiscale, che potrà in tal modo valutare, sempre sulla base di un costante dialogo con gli organi di controllo, l’affidabilità del meccanismo di gestione del rischio e l’aderenza del TCF allo stato della legislazione fiscale.

Data inoltre la flessibilità dello strumento che si andrà a sviluppare, risulta necessario adottare attività di periodico monitoraggio del sistema di controllo, in occasione di processi di ristrutturazione aziendale ed in relazione alle operazioni di riorganizzazione aziendale che modificano processi decisionali e di valutazione dei rischi.

In tale ottica, acquista sempre maggior peso la figura del *Tax Control Manager*, figura di raccordo con gli organi di gestione, fulcro operativo del TCF.

La costruzione del *Tax Control Framework* rappresentata si sviluppa nelle seguenti fasi:

- analisi documentale;
- definizione/revisione della strategia fiscale;
- mappatura delle attività e dei potenziali rischi fiscali ad esse connessi, con conseguente *tax risk assessment* (riferito al rischio inerente e al rischio residuo) e *gap analysis* (per l'individuazione delle azioni di miglioramento/correttive);
- predisposizione dei flussi informativi e di reporting;
- predisposizione/aggiornamento del *Tax Control Framework*.

Per la declinazione dell’Appendice in oggetto – dato atto della conoscenza della società anche grazie a quanto predisposto per il Modello D.lgs. 231/01 e alla luce degli esiti delle attività di verifica intraprese dall’OdV – si procede alla mappatura dei rischi fiscali attraverso un *risk assessment* come di seguito graficamente riportato:

Archetipo	Condotta	Modalità	Punti di controllo	Controlli
Analisi puntuale delle fattispecie di reato tributario in perimetro "231"	Individuazione delle condotte concrete che integrano le fattispecie di reato tributario	Descrizione delle specifiche modalità di commissione dei reati tributari in ambito "231"	Individuazione dei punti di controllo: funzioni coinvolte e processi impattati	Identificazione degli elementi di controllo idonei a presidiare il rischio di frode fiscale

Al termine di tale attività di verifica, in considerazione dei presidi in essere, verranno rilevati, per i singoli profili di rischio concreto disegnati nella mappa, gli strumenti di mitigazione già implementati in azienda ovvero, in logica migliorativa, i presidi più evoluti che potrebbero essere adottati ad integrazione dell'ambiente di controllo già esistente in azienda, sia sotto il profilo tecnico che organizzativo.

E – fattispecie di reato

E.1 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, co. 1 e co. 2-bis, D.lgs. n. 74/2000)

1	2	3	4	5	6
Analisi delle fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo
1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni	Presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o all'IVA), nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati da fatture o altri documenti falsi emessi a fronte di operazioni non	Fattura riflessa in dichiarazione che documenta un'operazione mai realizzata (es. acquisto di servizi pubblicitari, indicati un corrispettivo superiore a quello reale, senza che la società sia in grado di dimostrare l'acquisto non	- Amministrazione – Finanza e Controllo (gestione amministrativo – contabile) AFC - Fiscale (gestione della fiscalità) – esterno - Acquisti (approvvigionamento di beni,	a) Approvvigionamento di beni e servizi	- Acquisizione e della scheda tecnica del bene e caratteristiche dello stesso - Valutazione, tramite le funzioni deputate, dell'effettività a necessità dei servizi

inesistenti, indica in una delle dichiarazioni (annuali) relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni	realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano corrispettivi o IVA in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria	essendo presente alcun contratto o di aver sostenuto il pagamento indicato in fattura) • Emissione di fatture che presentano l'indicazione di un corrispettivo maggiore rispetto a quello realmente pagato • In fattura vengono indicati beni o servizi in misura superiore a quella realmente ceduta o prestata • Società apparentemente estere ma facenti capo ad un AD italiano, le quali vendono merci a società fittiziamente interposte che, seppur assumendo l'obbligazione tributaria, non versano imposte cedendo la merce ad altre società italiane che poi la immetteranno sul mercato fruendo di un credito ai fini IVA	lavori e servizi) ACQ	b) Gestione ordini contratti di vendita	• Verifica sulla coerenza tra il prezzo indicato e la prestazione / merce fornita • Qualificazione dei requisiti tecnico professionali dei professionisti
				c) Gestione del credito verso i clienti	• Esistenza del credito e coerenza dello stesso con la prestazione eseguita
				d) Gestione magazzino	• Valutazione del magazzino • Corretta valutazione / svalutazione e delle merci presenti • Valutazione del magazzino rotativo • Valutazione dello smaltimento o delle merci obsolete
				e) Gestione dei sistemi informativi	• Verifica di procedure utili a favorire il sistema di comunicazione esterna e interna • Verifica dei flussi di

					comunicazione tra funzioni esterne, anche istituzionali, e interne
--	--	--	--	--	--

E.2 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D.lgs. n. 74/2000)

1	2	3	4	5	6
Analisi delle fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo
1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quanto, congiuntamente: a. L'imposta evasa	Dichiarazione dei redditi o IVA mendaci predisposte sulla base di documenti diversi dalle fatture e/o privi della medesima rilevanza probatoria (ad esempio, un contratto di compravendita recante dati non conformi a verità)	- Operazione che, seppur ineccepibilmente documentale sul piano formale e giuridico, ad esempio attraverso la stipula di un contratto o la formalizzazione di un atto costitutivo di società, entrambi validi ed autentici, risultano inesistenti sul piano economico, in quanto mai avvenute o poste in essere ovvero realizzate con modalità o tra le parti differenti rispetto a quanto documentato - Dichiarazioni	- Amministrazione – Finanza e Controllo (gestione amministrativo – contabile) AFC - Fiscale (gestione della fiscalità) – esterno - Ricerca e sviluppo R&D - Acquisti (approvvigionamento di beni, lavori e servizi) - Commerciale SALES - Produzione (Gestione Magazzino) OPERATIONS - Ufficio Apptech (installazione e funi e service verso clienti + ispezioni on site)	a) Approvvigionamento di beni e servizi	- Acquisizione della scheda tecnica del bene e caratteristiche dello stesso - Valutazione, tramite le funzioni deputate, dell'effettiva necessità dei servizi
				b) Gestione ordini contratti di vendita	- Verifica sulla coerenza tra il prezzo indicato e la prestazione / merce fornita - Qualificazione dei requisiti tecnico professionali dei professionisti
				c) Gestione del credito verso i clienti	Esistenza del credito e coerenza dello stesso con la prestazione eseguita
				d) Gestione del cespite	- Corretta individuazione del cespite in azienda - Valutazione del corretto ammortamento dello stesso

è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b. L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento		false rilasciate dal legale perizie tecniche e attestati di conformità acquisiti al fine di beneficiare dell'iperammortamento o del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali Falsificazione del <i>timesheet</i> aziendali relativi all'effettivo numero di dipendenti impiegati nelle attività R&S o delle attestazioni relative ad attività di ricerca in realtà mai verificatesi o di tipologia diversa			- Valutazione del processo di eliminazione del cespite obsoleto (eventuale) Valutazione dell'importo relativo al bene ceduto
				e) Gestione magazzino	- Valutazione del magazzino - Corretta valutazione/svalutazione delle merci presenti - Valutazione dei magazzino rotativo - Valutazione dello smaltimento delle merci obsolete
				f) Gestione dei sistemi informativi	- Verifica di procedure utili a favorire il sistema di comunicazione esterna e interna - Verifica dei flussi di comunicazione tra funzioni esterne, anche istituzionali, e interne

dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione e finanziaria		rispetto a quella specificamente richiesta, per usufruire dell'agevolazione del credito d'imposta per ricerca e sviluppo • Violazione della disciplina tributaria che regola i rapporti infragruppo tra imprese residenti o stabilite in diverse giurisdizioni (c.d. <i>transfer pricing</i>)		g) Gestione operazioni infragruppo	• Definizione dei criteri per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni <i>intercompany</i> (<i>transfer price</i>) • Definizione dei ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla verifica del rispetto dei criteri adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento • Individuazione, documentazione, approvazione delle singole esigenze di trasferimento • Adozione di idonei sistemi di controllo e autorizzazione da parte delle funzioni competenti e di vigilanza nella definizione dei criteri e delle modalità di esecuzione del trasferimento
---	--	--	--	---	--

E.3 - Dichiarazione infedele (art. 4, D.lgs. n. 74/2000)

1	2	3	4	5	6
Analisi delle fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo
1. Fuori dai casi previsti dagli art. 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi	• Presentazione di una dichiarazione, relativa alle imposte sui redditi o all'IIVA ideologicamente falsa, posta in essere per	• Indicazione di annotazioni di componenti positivi di reddito in misura inferiore a quella reale • Indebita riduzione	• Amministrazione – Finanza e Controllo (gestione amministrativo – contabile) AFC	a) Verifica del processo di determinazione del risultato fiscale rispetto al risultato civilistico	• Definizione, ruoli e responsabilità per le modalità di gestione del piano dei conti • Verifica della dichiarazione e veridicità dei

o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a. L'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b. L'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro due milione 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi	indurre in errore l'amministrazione finanziaria	dell'imponibile con indicazione di costi inesistenti • Sotto fatturazione, in assenza di frodolanza	• Fiscale (gestione della fiscalità) – esterno	b) Gestione operazioni infragruppo	contenuti ivi riportati • Verifica sulla veridicità dei redditi e dell'TVA oggetto di dichiarazione • Coinvolgimento delle funzioni competenti utili a individuare le casistiche che richiedono la contabilizzazione e delle scritture • Definizione dei criteri per la determinazione dei prezzi di trasferimento nell'ambito delle operazioni <i>intercompany (transfer price)</i> • Definizione dei ruoli, compiti e responsabilità relativamente alla verifica del rispetto dei criteri adottati per la determinazione dei prezzi di trasferimento • Individuazione, documentazione, approvazione delle singole esigenze di trasferimento • Adozione di idonei sistemi di controllo e autorizzazione da parte delle funzioni competenti e degli organi di controllo nella definizione dei criteri e delle modalità di esecuzione del trasferimento
---	--	--	--	---	--

o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)					

E.4 - Omessa dichiarazione (art. 5, D.lgs. n. 74/2000)

1	2	3	4	5	6
Analisi delle fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo
1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila 1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta e non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto	• Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o del valore aggiunto od omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (c.d. mod. 770), in caso di supero – per entrambe le ipotesi – di soglie quantitative	• Dichiarazione dei redditi presentata con ritardo superiore a 90 giorni • Dichiarazione dei redditi redatta su stampati non conformi ai modelli ministeriali • Dichiarazione dei redditi non sottoscritta	• Amministrazione – Finanza e Controllo (gestione amministrativo – contabile) AFC • Fiscale (gestione della fiscalità) – esterno	a) Gestione e monitoraggio del calendario fiscale	• Definizione, gestione e diffusione di uno scadenziario fiscale • Monitoraggio, da parte delle funzioni competenti, circa il rispetto delle scadenze • Verifica da parte degli organismi di controllo
				b) Gestione delle attività di determinazione e liquidazione e delle imposte dirette ed indirette	• Previsione di apposta attestazione, da parte delle funzioni aziendali competenti circa: ○ Corretta e tempestiva informazione sui fatti riguardanti la società ○ Rilevazioni contabili delle operazioni riguardanti la società eseguiti nel rispetto dei principi di inerenza, competenza e documentazione ○ Verifica circa l'eventuale scostamento sul risultato ante imposte rispetto agli

					esercizi precedenti ○ Verifica di quadratura circa la corrispondenza degli importi dovuti a titolo di imposta sul valore aggiunto con i registri e i relativi conti di contabilità generale ○ Verifica dei requisiti normativi relativamente e alle eventuali compensazioni IVA ○ Analisi dei fenomeni che hanno concorso a determinare eventuali variazioni fiscali +/- del reddito imponibile ○ Verifica sulla contabilizzazione delle imposte ○ Verifica sulla veridicità delle certificazioni a supporto dei crediti di imposta ○ Coinvolgimento delle competenti funzioni aziendali
--	--	--	--	--	--

				c) Monitoraggio degli aggiornamenti normativi in ambito fiscale	• Definizione di ruoli e responsabilità in relazione alle attività di gestione del recepimento delle eventuali novità e modifiche sul piano normativo in materia fiscale • Verifica da parte degli organismi di controllo
				d) Gestione della compilazione e dell'invio telematico delle dichiarazioni	• Verifica dell'attendibilità dei modelli dichiarativi rispetto alle scritture contabili e correttezza dei dati ivi inseriti • Formale sottoscrizione dei modelli dichiarativi • Verifica dell'avvenuta trasmissione del modello dichiarativo • (eventuale) Verifica del professionista esterno coinvolto

**E.5 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
(art. 8, co. 1 e co. 2-bis, D.lgs. n. 74/2000)**

1	2	3	4	5	6
Analisi delle fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo
1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2 bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro	Emissione o rilascio di fattura del documento ideologicamente falsi, senza che rilevi la successiva condotta di effettivo utilizzo, ma nella consapevolezza di consentire ad altri l'evasione.	Emissione di falsi documenti di trasporto internazionale (CMR) al fine di consentire l'evasione delle imposte a terzi, qualora questi ultimi siano, ad esempio, destinatari di fatture per operazioni inesistenti consistenti in operazioni di cessione intracomunitarie.	- Amministrazione – Finanza e Controllo (gestione amministrativo – contabile) AFC - Fiscale (gestione della fiscalità) – esterno - Commercial e (gestione delle vendite) - Logistica	a) Approvvigionamento di beni e servizi	- Acquisizione della scheda tecnica del bene e caratteristiche dello stesso - Valutazione, tramite le funzioni deputate, dell'effettiva necessità dei servizi
				b) Gestione ordini contratti di vendita	- Verifica sulla coerenza tra il prezzo indicato e la prestazione/merce fornita - Qualificazione dei requisiti tecnico professionali dei professionisti
				c) Gestione del credito verso i clienti	Esistenza del credito e coerenza dello stesso con la prestazione eseguita
				d) Gestione del cespite	- Corretta individuazione del cespite in azienda - Valutazione del corretto ammortamento dello stesso - Valutazione del processo di eliminazione del cespite obsoleto (eventuale) Valutazione dell'importo relativo al bene ceduto

				e) Gestione magazzino	• Valutazione del magazzino • Corretta valutazione / svalutazione delle merci presenti • Valutazione del magazzino rotativo • Valutazione dello smaltimento delle merci obsolete
				f) Gestione dei sistemi informativi	• Verifica di procedure utili a favorire il sistema di comunicazione esterna e interna • Verifica dei flussi di comunicazione tra funzioni esterne, anche istituzionali e interne

E.6 - Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.lgs. n. 74/2000)

1	2	3	4	5	6
Analisi delle fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.	• Distruzione od occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo legge	• Spostamento dei documenti contabili in un luogo impossibile da raggiungere per l'amministrazione finanziaria • Eliminazione, totale o parziale, del supporto materiale che incorpora la scrittura ovvero il documento.	• Amministrazione – Finanza e Controllo (gestione amministrativa – contabile) AFC • Fiscale (gestione della fiscalità) – esterno • ITA (gestione del sistema informatico)	a) Gestione dei sistemi informatici b) Gestione e archiviazione della documentazione cartacea	• Segregazione dei <i>files</i> delle scritture contabili con accesso limitato al server alle funzioni individuate • Installazione e aggiornamento o antivirus • Verifica <i>disaster recovery</i> (eventuale) • Formalizzazione e incarico amministratore e di sistema • Attivazione <i>backup</i> giornaliero • Organigramma a privacy • Adeguamento al GDPR • Individuazione dei soggetti titolari all'acquisizione e archiviazione dei documenti cartacei • Formalizzazione e nomine autorizzati al trattamento • Predisposizione e di specifiche istruzioni operative sulla conservazione del dato cartaceo • Segregazione della documentazione e adozione di misure fisiche
---	--	---	---	---	---

E.7 - Indebita compensazione (art. 10-quater, D.lgs. n. 74/2000)

1	2	3	4	5	6
Analisi delle fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo
1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro	• Compensazione di tributi non spettanti e compensazione di tributi dovuti con crediti inesistenti	• Presentazione dell'ultimo modello F24 relativo all'anno interessato con cui il contribuente non adempie al versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale	• Amministrazione – Finanza e Controllo (gestione amministrativo – contabile) AFC • Fiscale (gestione della fiscalità) – esterno	a) Gestione dei crediti e tributi dovuti	• Verifica attendibilità delle dichiarazioni di versamento delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto rispetto alle scritture contabili • Formale sottoscrizione dei modelli dichiarativi di versamento da parte dei soggetti aziendali

E.8 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.lgs. n. 74/2000)

1	2	3	4	5	6
Analisi delle fattispecie di reato	Condotte che integrano la fattispecie di reato	Modalità di commissione del reato	Funzioni coinvolte	Processi impattati	Elementi di controllo

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni	• Atto fraudolento intenzionalmente volto a ridurre la capacità patrimoniale del contribuente, tale da vanificare in tutto o in parte, o comunque a rendere più una difficile procedura esecutiva	• Legale rappresentante di una società in liquidazione che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte accertate, simuli la cessione dell'azienda e ometta la registrazione di un'altra società con identica compagine sociale, nonché marchio, della cedente, con l'esercizio da parte della medesima attività di quest'ultima • Contribuente che, contestualmente alla notifica della cartella esattoriale, istituisca fraudolentemente un trust "autodichiarato" (con coincidenza tra disponente e trustee) al fine di rappresentare (falsamente) la separazione del patrimonio confluito nel fondo in trust dal proprio	• Amministrazioni – Finanza e Controllo (gestione amministrativo – contabile) AFC • Fiscale (gestione della fiscalità) – esterno • CdA	a) Gestione dei conto corrente e monitoraggio , con limite al prelievo	• Registrazione delle poste economiche, patrimoniali e finanziarie solo a fronte di fatti aziendali realmente accaduti e debitamente documentati • Esecuzione di eventuali modifiche ai dati contabili solo da parte della funzione aziendale che li ha generati, la tracciabilità a sistema delle modifiche effettuate ai dati contabili e delle utenze che hanno effettuato tali variazioni, l'approvazione da parte della funzione competente delle modifiche effettuate • Verifica preventiva dei presupposti di carattere strategico, economico e finanziario nonché dell'attuabilità della proposta di realizzazione dell'operazione e ad opera delle competenti funzioni aziendali • Verifica della corrispondenza
---	---	---	--	---	--

					a tra la proposta dell'operazione e autorizzate e i contenuti del contratto a cui si è pervenuti a seguito delle attività negoziali • Coinvolgimento delle competenti funzioni fiscali aziendali, sia in fase di definizione della proposta di realizzazione dell'operazione e, che nelle successive fasi di esecuzione, al fine di garantire che le operazioni siano svolte in conformità alla normativa fiscale di riferimento • Realizzazione delle attività di monitoraggio al fine di garantire la corrispondenza tra la proposta di realizzazione dell'operazione e approvata e quanto realizzato • Monitoraggio delle scelte di <i>governance</i> da parte dell'assemblea
--	--	--	--	--	---

F – modalità di valutazione e monitoraggio del rischio

Il monitoraggio delle aree sensibili in ambito tributario, così come sopra specificate, da parte del *Tax Control Manager* può basarsi sui seguenti *steps*:

- selezione dei processi impattati (colonna 5);
- verifica dell'attuazione degli elementi e delle azioni di controllo (colonna 6);
- attività di reporting e relativo giudizio espresso sulle risultanze emerse;
- valutazione delle criticità rilevate e individuazione delle eventuali azioni di miglioramento da adottare;
- comunicazione alla *Governance* ed agli Organismi di controllo (esterni), eventualmente coinvolti, delle risultanze emerse e delle azioni di miglioramento da intraprendere;
- fissazione di una nuova verifica utile ad evidenziare l'efficacia delle azioni eventualmente intraprese;
- nuova comunicazione alla *Governance* ed agli Organismi di controllo (esterni), eventualmente coinvolti, delle nuove risultanze emerse a seguito delle azioni di miglioramento intraprese.

G – flussi informativi verso organi di controllo

In merito alla concreta applicazione del monitoraggio della "Appendice 231" ed ai relativi flussi informativi, le attività di verifica e controllo disegnati nella mappa potranno essere svolte da una funzione a cui affidare il ruolo di Tax Control Manager, che collabori con le altre funzioni di controllo eventualmente coinvolte in azienda nella gestione dei presidi a mitigazione del rischio fiscale.

Gli esiti dei controlli potranno/dovranno essere condivisi - oltre che con gli organi societari - anche con l'Organismo di Vigilanza, per consentire a quest'ultimo il monitoraggio della corretta applicazione e rispetto del Modello D.lgs. 231/01, nonché con il Collegio Sindacale, ciascuno per le proprie specifiche competenze.

A tal fine può essere previsto un piano suppletivo di interventi da parte dell'OdV che si sostanziano:

- nella previsione di un audit specifico nel piano annuale stilato dall'Organismo, che preveda il confronto diretto con tale figura e l'analisi del suo monitoraggio;
- nella previsione di una attività di controllo svolta dagli Organismi di controllo (esterni) coinvolti;
- coinvolgimento degli Organismi di controllo (esterni) e dell'OdV nelle attività dirette alla risoluzione delle carenze identificate e

aggiornamento sullo stato di attuazione delle misure correttive individuate;

- verifica delle procedure esistenti e supporto nella loro implementazione;

- formazione sul Modello e sull' "Appendice 231", anche con riferimento alle ultime novità normative in ambito fiscale.

- reporting, degli Organismi di controllo (esterni) e dell'OdV, verso gli organismi di governo e controllo interni (Consiglio di Amministrazione, *Internal Auditor* o equivalenti) in merito ai contenuti e all'esito delle attività svolte.

H – conclusioni

La presente "Appendice 231" è da considerarsi come una estrapolazione del Modello Organizzativo adottato dalla Società e, come tale, lo integra in ogni sua parte, recependone le linee guida e le indicazioni riportate nella parte generale.

Come il Modello Organizzativo, l'"Appendice 231" dovrà essere soggetta a verifiche da parte dell'OdV e a continui aggiornamenti derivanti dalle novità/modifiche introdotte nella normativa di competenza, oltre che a seguito di modifiche che coinvolgono la natura organizzativa della struttura societaria.

Il *Tax Control Manager* (o figura ad esso affine) sarà il soggetto titolato, in nome e per conto della *Governance*, ad adottare integrazioni procedurali e operative, nonché a redigere apposite istruzioni utili al rispetto dell'Appendice in ambito fiscale.

ALLEGATO II) REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

FIRENZE INDUSTRIE S.P.A. CALENZANO (FI)

REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

PREMESSA

Il D.Lgs n. 231/2001 (di seguito anche "Decreto") sulla responsabilità amministrativa degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato, prevede, tra le altre cose, l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (in seguito anche "OdV" ovvero "Organismo") esterno alla società, incaricato di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire i reati identificati dal Decreto stesso, nonché di curarne il costante e tempestivo aggiornamento.

Il presente documento ha lo scopo, quindi di illustrare, nel rispetto di quanto previsto dal Modello di Organizzazione e di Gestione e di Controllo, le norme di funzionamento dell'Organismo istituito da FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. (di seguito anche semplicemente la "Società") e l'approccio metodologico che la medesima adotterà nell'esecuzione dei compiti attribuitigli dal Consiglio di Amministrazione.

1. REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il presente regolamento dell'OdV in composizione monocratica è formulato dall'OdV e proposto per la validazione al CdA. Il membro dell'OdV curerà le verbalizzazioni delle riunioni e l'archiviazione dei documenti, anche mediante l'ausilio di un proprio collaboratore.

Il componente rappresenta l'OdV nei contatti e nei rapporti con il CdA, con gli altri organi della società e con le funzioni aziendali, nonché con eventuali terzi e collaboratori di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. convoca le riunioni dell'OdV e propone l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e delle attività da svolgere.

Propone al CdA eventuali necessità d'integrazione del budget che dovessero emergere. Procede alla verbalizzazione delle riunioni dell'OdV, ancorché in forma sintetica indicando gli oggetti trattati e le decisioni assunte nonché delle attività di verifica e controllo svolte. Procede all'archiviazione in apposito registro dei verbali delle riunioni, dei rapporti redatti in merito alle attività svolte, di tutta l'attività

promanante dall'OdV nell'esercizio delle sue attività, nonché di tutta la documentazione ed informazione che deriva dall'OdV nell'esercizio delle attività, nonché di tutta la documentazione ed informazioni ricevute dal CdA e dagli altri Organi. La conservazione di quanto sopradetto avviene in modo da consentire la tracciabilità ex post delle attività svolte dall'OdV. Cura l'inoltrare ai soggetti sopraindicati e l'eventuale richiesta di informazioni che fosse richiesta nel corso delle riunioni, raccoglie le risposte ricevute e ne dà atto nella prima riunione successiva per la valutazione in merito alla necessità di convocare una riunione ad hoc.

2. RIUNIONI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV si riunisce quattro volte nell'anno presso la propria sede all'interno dei locali di FIRENZE INDUSTRIE s.p.a. in Calenzano, Via di Pratignone n° 34 e le verbalizzazioni delle riunioni e delle relative delibere sottoscritte sono raccolte in un apposito registro o fascicolo, conservato in apposito luogo indicato dall'OdV presso la sede del medesimo Organismo.

3. ASTENSIONE

Qualora tra le questioni da trattare in seno all'OdV possa emergere una circostanza, un fatto, un evento o un interesse che pur non costituendo ragione di impedimento allo svolgimento dell'incarico possa creare conflitto d'interesse tra la posizione del componente e l'entità giuridica, quest'ultimo dovrà segnalare la questione al CdA per i provvedimenti.

4. SOSTITUZIONE DEL COMPONENTE

Nei casi di dimissioni o di incompatibilità sopravvenute, morte o revoca del componente dell'OdV, il CdA provvede alla sostituzione. E' prevista la decadenza automatica da membro dell'OdV, per omissione delle attività deputate per un periodo superiore ai sei mesi senza giustificato motivo. Il componente monocratico dell'OdV può rappresentare al CdA la necessità e l'esigenza motivata di essere affiancato da altri membri nell'esercizio della sua attività, indicando anche la professionalità.

5. ESAME DELLO STATO DEL MODELLO

L'OdV in via preliminare esamina il modello organizzativo della società con i relativi protocolli, procedure e con gli allegati costitutivi per la verifica della sussistenza di tutti i requisiti quanto meno formali per la conformità al D.lgs n° 231/01 e norme integrative collegate. L'OdV esamina la documentazione organizzativa della società, i documenti afferenti la struttura e la ripartizione delle funzioni aziendali. L'OdV invierà richieste di informazioni a tutti i soggetti operanti nell'organizzazione per quanto abbia attinenza a vigilanza e controllo sul modello.

Dall'esame della documentazione e delle informazioni richieste, l'OdV effettuerà un primo riscontro in merito all'aderenza dell'analisi dei rischi e delle individuazioni delle aree a rischio reato presupposto e di conseguenza constaterà se il modello sia adeguato ad organizzazione e attività d'impresa e se presenti sufficiente capacità di prevenzione secondo le finalità della norma. L'OdV, ove lo ritenga necessario o opportuno, potrà richiedere contatti, colloqui e incontri con il CdA allo scopo di acquisire chiarimenti spiegazioni e quant'altro sia utile alla formazione di un quadro corretto della realtà di fatto.

6. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' E MODALITA'

L'OdV effettua le attività di vigilanza verificando il livello di conoscenza del modello e dei suoi protocolli e procedure presso tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del modello stesso con controlli che potranno essere svolti a campione. L'OdV potrà effettuare le attività di vigilanza con accessi anche a sorpresa, qualora riscontri carenze o non conformità o a mancata applicazione; provvederà tempestivamente a relazionare il CdA al quale potrà suggerire azioni correttive. L'OdV potrà, altresì, proporre al CdA suggerimenti, indicazioni e tutto quanto possa essere utile per l'implementazione, l'aggiornamento o eventuali modifiche che si rendessero opportune per la funzione del modello

stesso. L'OdV effettuerà controlli e indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni alle prescrizioni del modello. L'OdV nelle proprie riunioni stabilirà il programma delle operazioni specificando tempi, modalità di svolgimento delle singole attività e il soggetto incaricato, stabilirà di conseguenza le successive riunioni ove saranno effettuate valutazioni ed assunte le decisioni per formalizzare rilievi, contestazioni, rapporti, richieste di interventi, suggerimenti e quant'altro sarà ritenuto opportuno in osservanza dei compiti demandati. Nel caso l'OdV ricevesse segnalazioni anonime, non ne terrà conto se non nel caso siano ben circostanziate e non trapelino sentimenti di ritorsione; deve garantire, invece, l'anonimato delle segnalazioni firmate, provvedere ad indagare se il fatto denunciato corrisponda al vero e di conseguenza dare le informazioni più appropriate al CdA e alle funzioni interessate. L'OdV deve lasciare documentazione sufficiente ed efficiente per la tracciabilità dell'avvenuta azione di vigilanza e controllo, al fine di poter dimostrare *ex post* che l'eventuale tentativo o commissione del reato non siano dipese da omesso controllo.

7. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L'OdV, all'esito dell'attività di vigilanza e controllo svolta e nel caso di mutamenti nell'organizzazione ovvero di introduzione di nuovi reati presupposto, dovrà proporre al CdA gli aggiornamenti al Modello 231, al fine di mantenere continuamente aggiornato il medesimo per l'efficiente prevenzione dai rischi di reato. L'OdV effettuerà successivamente vigilanza e controllo in merito alla congruità degli adeguamenti e alla necessaria informativa che dovrà essere fornita a tutti i soggetti per l'applicazione dei protocolli aggiornati.

8. FLUSSI INFORMATIVI

L'OdV verifica il flusso informativo in entrata e l'informativa sarà riservata.

L'OdV invia informazioni a tutti i soggetti sopra indicati operanti nelle aree e nei processi a rischio sia per rispondere alle informazioni ricevute sia per fornire indicazioni, suggerimenti e quant'altro possa essere utile alla conformità di procedure e protocolli del Modello 231.

9. RAPPORTI CON ORGANI SOCIETARI E FUNZIONI AZIENDALI

L'OdV tiene costanti scambi informativi, se ritenuti necessari, con il CdA e potrà chiedere anche incontri personali al fine di discutere eventuali problemi in merito all'attuazione ed al miglioramento del Modello 231. L'OdV ha tra i propri compiti quello di fornire suggerimenti, consulenze, previsioni e quant'altro sia opportuno. Trasmette alla direzione un rapporto annuale sull'andamento dell'applicazione del Modello nell'organizzazione societaria ed aziendale. Il *report* sarà integrato con note ed osservazioni per favorire il miglioramento ed il costante aggiornamento del Modello stesso; l'OdV potrà aggiungere quant'altro ritenga di consigliare o chiedere nell'ottica del miglioramento continuo e dell'integrazione dei protocolli e procedure del Modello. Dovrà in seguito verificare quali provvedimenti siano stati emessi dal CdA. L'Organismo di Vigilanza, se riterrà opportuno, potrà predisporre una relazione informativa semestrale per l'Organo dirigente in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all'esito delle stesse e sua trasmissione al Collegio sindacale.

10. AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I provvedimenti e le determinazioni assunte dall'OdV in merito alle segnalazioni, ai suggerimenti ed alle richieste non potranno costituire forme di pressione sulla libertà, indipendenza ed autonomia dell'organismo medesimo.

11. AUTONOMIA FINANZIARIA

Il *budget* assegnato all'OdV dal CdA sarà impiegato per gli eventuali costi e spese dell'attività dell'OdV e potrà essere impiegato per acquisire consulenze professionali, strumenti e aggiornamenti e/o quanto altro si

dovesse rendere necessario o opportuno per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'OdV stesso. Il rendiconto dell'utilizzo del *budget* assegnato dovrà avvenire secondo le procedure aziendali. L'OdV può chiedere al CdA la possibilità di effettuare ulteriori spese *extra budget* producendo la relativa documentazione giustificativa per le determinazioni in merito.

12. PREVISIONE DI CONSULENZE ESTERNE

Per l'esecuzione delle proprie attività, l'OdV può avvalersi delle prestazioni di collaboratori e professionisti rimanendo sempre direttamente responsabile dell'esatto adempimento dei propri obblighi di vigilanza, controllo e gestione. Ai collaboratori e professionisti è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza e riservatezza ed l'impegno dovrà essere assunto per iscritto.

13. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'OdV deve salvaguardare la riservatezza delle comunicazioni ricevute e ogni informazione deve essere mantenuta riservata ed utilizzabile unicamente per lo svolgimento delle funzioni strettamente necessarie alla vigilanza ed al controllo inerente il Modello 231.

Tutte le informazioni o documenti che dovessero contenere dati sensibili e che posseggano le caratteristiche di cui alla disciplina in materia di tutela sulla privacy dovranno essere trattate in conformità alle previsioni del D.Lgs 196/03 e successive modifiche.

14. MODIFICHE AL REGOLAMENTO

Il presente regolamento predisposto dallo stesso OdV, una volta approvato e vidimato dal CdA, diviene obbligatorio e non può essere disatteso da organi societari o da altre funzioni. Eventuali modifiche ed integrazioni possono essere proposte dall'OdV..

Calenzano, lì 13 febbraio 2025

VER.	DATA	PARTE MODIFICATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
<i>000</i>	<i>13/02/2025</i>	<i>Nessuna</i>	<i>Prima edizione del documento</i>

ALLEGATO III) REATI PRESUPPOSTO, MAPPATURA DEI PROCESSI, ANALISI DEL RISCHIO DEI PROCESSI

La Società ha ritenuto, pertanto, opportuno l'adozione del Modello di cui al D.Lgs n° 231/2001 in relazione alle seguenti fattispecie di reato:

In base al disposto del D.Lgs.n.231/01 e successive integrazioni - la responsabilità amministrativa dell'ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato..... nelle pubbliche forniture	Art. 24 D.Lgs.n.231/01
Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	Art. 24-bis D.Lgs.n.231/01
Reati di criminalità organizzata	Art. 24-ter D.Lgs.n.231/01
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione...d'ufficio	Art. 25 D.Lgs.n.231/01
Falsità in monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto di monete false	Art. 25-bis D.Lgs.n.231/01
Delitti contro l'industria ed il commercio	Art. 25-bis.1 D.Lgs.n.231/01
Reati societari	Art. 25-ter D.Lgs.n.231/01
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	Art. 25-quater D.Lgs.n.231/01
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	Art. 25-quater.1 D.Lgs.n.231/01
Delitti contro la personalità individuale etc.	Art. 25-quinquies D.Lgs.n.231/01
Reati finanziari o abusi di mercato	Art. 25-sexies D.Lgs.n.231/01
Omicidio colposo o lesioni commesse con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro	Art. 25-septies D.Lgs.n.231/01
Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	Art. 25-octies D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Art. 25-octies.1 D.Lgs.n.231/01
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Art. 25-novies D.Lgs.n.231/01
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 25-decies D.Lgs.n.231/01
Reati ambientali	Art. 25-undecies D.Lgs.n.231/01
Reati di impiego irregolare lavoratori stranieri	Art. 25-duodecies D.Lgs.n.231/01
Reati di razzismo e xenofobia	Art. 25-terdecies D.Lgs.n.231/01
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco... a mezzo di apparecchi vietati	Art. 25-quaterdecies D.Lgs.n.231/01
Reati tributari	Art.25-quinquiesdecies D.Lgs. n.231/01
Contrabbando (diritti di confine)	Art.25-sexiesdecies D.Lgs. n.231/01
Delitti contro il patrimonio culturale	Art.25-septiesdecies D.Lgs. n.231/01
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art.25-duodevices D.Lgs. n.231/01
Delitti tentati	Art. 26 D.Lgs.n.231/01
Reati transnazionali	L. n 146/20016
Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Art.12 L.9/2013

Mappatura dei processi

Dall'**analisi della documentazione aziendale e dall'intervista con i referenti aziendali delle aree** è stato possibile individuare i processi aziendali sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito si rappresentano i processi **aziendali sensibili ai sensi del D.Lgs. n° 231/2001** nell'ambito dei quali sono state individuate le attività a rischio di commissione dei reati presupposto del Decreto a seguito delle interviste svolte con i referenti aziendali. I processi aziendali sensibili non si ritengono definitivi ma è possibile il loro continuo aggiornamento.

Processi aziendali

Processo Amministrativo
Processo Commerciale
Processo Approvvigionamento
Processo Progettazione Centro Servizi
Processo Assistenza Post Vendita

Identificazione delle attività sensibili ai sensi del D.Lgs. n° 231/2001

Dopo aver identificato i processi aziendali è stato provveduto ad associare ad ogni singolo processo le attività sensibili e le relative fattispecie di reato applicabili.

Le attività sensibili sono ricomprese in ciascuno dei processi aziendali individuati.

Nell'ambito di ciascun processo, la medesima attività sensibile può avere impatto su più fattispecie di reato.

Le informazioni riportate nella mappatura dei processi/attività sensibili ai sensi del D.Lgs. 231/2001, sono:

- indicazione del processo,
- indicazione dell'attività sensibile,
- descrizione dell'attività sensibile ai sensi del Decreto,
- categorie di reato potenzialmente applicabile all'attività sensibile identificata,
- indicazione dell'attività di azioni da adottare.

Analisi per processo

Sulla base delle valutazioni fornite dai referenti della Società sulla probabilità di accadimento dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001 il *management*, per tutte le attività sensibili individuate nei diversi processi aziendali, si è espresso in merito al livello di:

- rischio inerente, ovvero il livello di rischio associato all'attività in oggetto a prescindere dall'azione del sistema di controllo interno posta in essere,
- adeguatezza del sistema di controllo in essere all'interno del processo: MOG D.lgs. 231/2001 e Codice Etico.

Processo Amministrazione

Indice generale della sezione	
Procedura di Gestione del Sistema 231	
1	Scopo
2	Le fasi
3	Le attività operative
4	I responsabili
5	Modalità operative
6	Documentazione

1 Lo scopo

Lo scopo del processo è il seguente:

Amministrare la conduzione dell'organizzazione e le risorse secondo la legge e i contratti e assicurare gli adempimenti previsti in ambito amministrativo

2 Le fasi

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono:

1. Gestire i contratti
2. Gestire la fatturazione
3. Portare la contabilità
4. Gestire i pagamenti
5. Gestire il lavoro

3 Le attività operative

Le attività operative eseguite nel processo sono:

1. Registrare i dati di tutti i soggetti: personale, fornitori e clienti
2. Archiviare tutti i contratti, gestire le conferme d'ordine
3. Registrare, in relazione a ciascun contratto, lo stato di avanzamento
4. Prevenire e gestire, amministrativamente, gli inadempimenti
5. Gestire la comunicazione amministrativa con il cliente
6. Emettere fattura in relazione al contratto e agli stati di avanzamento
7. Registrare i ricavi imputandoli alle commesse
8. Contabilizzare costi e ricavi (diretti) secondo l'imputazione per progetto
9. Contabilizzare costi e ricavi indiretti
10. Redigere la prima nota
11. Gestire le comunicazioni con il commercialista
12. Pagare i fornitori in relazione al contratto e alle forniture già confermate
13. Provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse
14. Registrare le presenze
15. Gestire ferie, permessi, malattia
16. Provvedere agli aspetti infortunistici
17. Pagare gli stipendi
18. Pagare i contributi, i bonus, i premi e corrispondere i benefit
19. Gestire le comunicazioni con il consulente del lavoro

4 I responsabili

La responsabilità del processo è attribuita a: Responsabile Amministrazione

5 Modalità operative

Fasi	attività operative
Gestire i contratti	Registrare i dati di tutti i soggetti: personale, fornitori e clienti Registrare tutte le informazioni che identificano, rendono rintracciabile e permettono di ricostruire l'identità, l'organizzazione e le relazioni con il cliente, con i fornitori e con i soci in affari in generale
	Registrare, archiviare tutti i contratti e conferme Per ciascun contratto per il quale sono previste controprestazioni di forniture e pagamenti, registrare lo stato di avanzamento ed assicurare che tali reciproche prestazioni siano conformi al contratto e seguano i relativi scadenziari concordati
	Prevenire e gestire, amministrativamente, gli inadempimenti Tenere sotto controllo tutti gli adempimenti amministrativi e contrattuali relativi ai terzi (intesi come clienti e fornitori) e enti quali Pubblica Amministrazione ed Enti territoriali
	Emettere fattura in relazione al contratto e agli stati di avanzamento Fatturare al cliente i prodotti/servizi rilasciati secondo contratto e specificare quantità e natura della merce o delle attività eseguite. Inviare la fattura all'agenzia delle entrate secondo le modalità previste dal regime fiscale di appartenenza
Gestire la fatturazione	Redigere la prima nota ▪ Lo stato patrimoniale ▪ Il conto economico ▪ Eventuali note/ relazioni amministratori ▪ Report di contabilità analitica per flussi o indici ▪ Il reddito prodotto ante imposta ▪ Le imposte sul reddito da corrispondere allo Stato
Portare la contabilità	Gestire le comunicazioni con il commercialista Inviare al commercialista le fatture emesse e le fatture ricevute, comunicare al commercialista eventuali avvisi ricevuti dall'amministrazione finanziaria e inviarne i documenti comprovanti e conservare, separatamente, tutte le comunicazioni ufficiali ricevute

	dal commercialista considerando quelle che prevedono obblighi e/o obbligazioni per l'organizzazione
Gestire i pagamenti	Pagare i fornitori in relazione al contratto e alle forniture Secondo le modalità e le scadenze previste dai contratti di fornitura, provvedere a pagare i fornitori. Assicurare che tali pagamenti considerino eventuali modifiche contrattuali oppure contestazioni in corso che ne prevedano un'eventuale riduzione
	Provvedere al pagamento delle imposte e delle tasse Pagare puntualmente le imposte secondo quanto prevede la legislazione fiscale pertinente. Pagare regolarmente le tasse previste a carico di particolari attività eseguite dall'organizzazione così come pure canoni per licenze, autorizzazioni, concessioni. Monitorare tali pagamenti attraverso lo scadenziario e l'identificazione puntuale degli Enti e delle relative controprestazioni
	Registrare le presenze Registrare la presenza e la permanenza di tutto il personale interno ed esterno ai fini della remunerazione delle ore lavorate e il relativo calcolo della busta paga e ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro
	Gestire ferie, permessi, malattia
	Pagare gli stipendi Pagare gli stipendi al personale conformemente a quanto stabilito dal contratto di lavoro e in relazione a quanto maturato da ciascun componente in busta paga in relazione al periodo maturato.
Gestire il lavoro	Gestire le comunicazioni con il consulente del lavoro Assicurare di inviare al consulente del lavoro tutte i dati necessari, in tempo utile, per la redazione delle buste paga e la eventuale redazione e registrazione, presso gli Enti preposti, dei contratti di lavoro nuovi e/o delle modifiche e cessazioni riguardanti quelli in corso

6 Documentazione

I documenti a supporto delle registrazioni di tale processo sono i seguenti:

- Database gestione clienti
- Contratti
- Fatture emesse
- Fatture ricevute
- Registri obbligatori e documenti per le rilevazioni contabili previsti dal Codice Civile
- Estratti conto bancari
- Estratti conto clienti/fornitori
- Documentazione comprovante pagamenti e stati di avanzamento di progetti
- Ricevute comprovanti adempimenti assolti
- Ricevute comprovanti imposte assolte
- Ricevute comprovanti tasse assolte
- Registri e documenti per le rilevazioni relative al personale (Es: Libro matricola, moduli permessi e ferie)
- Fogli presenze
- Buste paga
- Registrazioni emolumenti contributivi (Es: INPS)
- Registrazioni per infortuni e malattie (Es: Inail)
- Registrazioni di contestazioni disciplinari e documentazione accessoria
- Registrazione di pagamenti stipendi
- Report di contabilità analitica di costi e ricavi settoriali e per periodo

Processo Commerciale

Indice generale della sezione	
Procedura di Gestione del Sistema 231	
1	Scopo
2	Le fasi
3	Le attività operative
4	I responsabili
5	Modalità operative
6	Documentazione

1 Lo scopo

Lo scopo del processo è il seguente:

Generare i ricavi per il conseguimento dell'utile dell'organizzazione, attraverso la vendita dei prodotti e dei servizi che soddisfano le richieste dei clienti.

2 Le fasi

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono:

1 Eventuale ricerca di nuovi clienti tramite visita sul territorio di competenza
2 Gestione dei clienti e delle richieste o vendita diretta presso la sede del cliente
3 Sviluppo, invio ed eventuale aggiornamento dei preventivi se trattasi di prodotto finito
4 Sviluppo e invio conferme d'ordine e monitoraggio commessa

3 Le attività operative

Le attività operative

1- Ricerca nuovi clienti tramite visite dirette o network professionale
2- Incontrare il cliente tramite ricevimento negli uffici o nello showroom di Firenze Industrie o tramite visita diretta presso la sede del cliente.
3- Identificare le necessità ed i bisogni del cliente
4- Individuazione della soluzione maggiormente idonea per il cliente (legata al budget o alle richieste di progettazione dell'infisso) e eventuale vendita diretta.
5- Individuazione opportuna modalità di pagamento a seconda delle esigenze del cliente (gestione pratiche istruttorie ed esecutive preliminari per eventuali finanziamenti)
6- Inserimento cliente nell'anagrafica di Firenze Industrie
7- Redazione di un preventivo di massima basato sulle richieste del cliente ed invio al cliente
8- Ricezione e/o modifica del preventivo con successiva accettazione
9- Redazione della conferma d'ordine basata sul preventivo accettato e sul rilievo effettuato dall'ufficio tecnico.
10- Successivo invio al committente, previa vidimazione della direzione

4 I responsabili

La responsabilità del processo è attribuita ai singoli responsabili commerciali in misura al loro operato

5 Modalità operative

Attività operative

1) Gestione dei clienti e richieste

Incontro col cliente all' interno dello showroom, negli uffici commerciali di Firenze Industrie o per visita diretta alla sede lavorativa del cliente. Comprensione delle richieste del cliente e suggerimento del prodotto atto a soddisfare tali richieste con l' ausilio del prodotto dal vivo o con i cataloghi messi a disposizione dai fornitori.

Inserimento del cliente nell' Anagrafe clienti all' interno del software gestionale dell' azienda.
--

Tramite l' intervista comprensione dei requisiti tecnici di massima ed economici al fine di rendere più facile lo sviluppo del preventivo o della fornitura diretta di beni e servizi

2) Eventuale sviluppo, invio ed eventuale aggiornamento dei preventivi

In base all' intervista conoscitiva effettuata col cliente o alle specifiche richieste dello stesso viene redatto, registrato e inviato al cliente se trattasi di prodotto finito, un preventivo di massima in cui sono specificati i costi dei beni e degli eventuali servizi inclusi nella fornitura con annesse modalità di pagamento.

Il preventivo, inviato al cliente, viene esaminato dallo stesso; viene accettato, revisionato o tacitamente rifiutato.
--

in caso di revisione del preventivo, viene redatto un nuovo preventivo che include le modifiche o i cambiamenti richiesti dal cliente

in caso di accettazione da parte del cliente viene firmato il preventivo
--

3) Il preventivo firmato viene consegnato all' ufficio tecnico che prende le misure

Basato sul preventivo accettato e sul rilievo del tecnico viene redatto il documento di conferma d' ordine che viene inviato alla direzione con la modalità di pagamento concordata, per il nullaosta con successivo inoltro al cliente, insieme alla documentazione "modulo cliente e modulo Iva".

Il cliente esamina e firma la conferma d'ordine e gli allegati.

Il Responsabile Commerciale verificata la presenza delle firme e completezza dei dati richiesti, provvede alla creazione della cartella Cliente dedicata sul server/archivio aziendale, procedendo con l'inserimento della documentazione del committente.
--

Contestualmente, il Resp. Commerciale provvede ad inoltrare tutta la documentazione all'ufficio amministrativo per l'emissione della fattura di acconto.
--

Il Resp. Commerciale resta aggiornato sull'andamento della commessa/cantiere, tramite i rapporti con gli uffici ausiliari, in quanto punto di riferimento del cliente fino a chiusura lavori.

6 Documentazione

I documenti a supporto sono i seguenti:

- | |
|------------------------------------|
| - Conferma D'ordine |
| - Modulo Cliente (Privato/Impresa) |
| - Modulo Iva |

In caso di finanziamento:

- | |
|------------------------------|
| - Modulo Privacy |
| - Modulo Manleva |
| - Documenti privati cliente. |

Processo Approvvigionamento

Indice generale della sezione
Procedura di Gestione del Sistema 231
1 Scopo
2 Le fasi
3 Le attività operative
4 I responsabili
5 Modalità operative
6 Documentazione

1 Lo scopo

Lo scopo del processo è il seguente:

Acquisire e rendere disponibili le risorse necessarie al funzionamento dell'organizzazione e alla produzione dei prodotti e servizi.
--

2 Le fasi

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono:

1 Pianificare l'approvvigionamento
2 Gestire gli aspetti contrattuali
3 Gestire l'approvvigionamento

3 Le attività operative

Le attività operative eseguite nel processo sono:

1 Qualificare i fornitori
2 Determinare il budget degli acquisti
3 Comunicare le esigenze ai fornitori

4 Riesaminare le offerte
5 Contrattualizzare i contratti di fornitura
6 Emettere l'ordine di acquisto
7 Monitorare i fornitori
8 Verificare le forniture

4 I responsabili

La responsabilità del processo è attribuita al Responsabile dell'approvvigionamento

5 Modalità operative

Fasi	Attività operative
Pianificare l'approvvigionamento	Qualificare i fornitori Per eseguire quanto è previsto nel progetto è necessario selezionare e individuare i fornitori che assicurino di fornire le risorse necessarie allo sviluppo del prodotto/servizio. Tali fornitori devono essere registrati in un albo di fornitori qualificati
	Determinare il budget degli acquisti In relazione alle commesse
	Comunicare le esigenze ai fornitori Comunicare ai fornitori i beni o i servizi da approvvigionare con le relative specifiche alle quali dovranno essere conformi ai fini dell'accettazione della fornitura
Gestire gli aspetti contrattuali	Riesaminare le offerte Riesaminare le offerte dei fornitori in relazione al rispetto dei requisiti di fornitura comunicati e in relazione agli aspetti finanziari determinati dal budget degli acquisti
Gestire l'approvvigionamento	Emettere l'ordine di acquisto Emettere gli ordini di acquisto in relazione alle esigenze rilevate dai processi e conformemente a quanto stabilito dal budget degli acquisti
	Monitorare i fornitori Rilevare le informazioni relative al fornitore che assicurino la continuità e la conformità delle forniture, individuare e gestire preventivamente le criticità che possano compromettere la regolarità delle forniture lungo tutto lo sviluppo della produzione

	Verificare le forniture Assicurare che le forniture di prodotti o servizi non presentino non conformità rispetto ai requisiti contrattuali. Rilevare e gestire tali non conformità secondo quanto disciplinato dal contratto di fornitura.
--	--

6 Documentazione

I documenti a supporto delle registrazioni di tale processo sono i seguenti:

▪ Albo fornitori qualificati
▪ Budget acquisti su commessa
▪ Offerte dei fornitori
▪ Ordini di acquisto
▪ Database gestione fornitori

Processo Progettazione

Indice generale della sezione

Procedura di Gestione del Sistema 231

1 Scopo
2 Le fasi
3 Le attività operative
4 I responsabili
5 Modalità operative
6 Documentazione

1 Lo scopo

Lo scopo del processo è il seguente:

Progettare prodotti e servizi in conformità alle esigenze e le aspettative espresse e formalizzate dal cliente.

2 Le fasi

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono:

1 Gestire gli ordini del materiale e il magazzino
2 Coordinare il lavoro del taglio e piega pannelli e lamiera
3 Gestire gli input progettuali
4 Gestire gli output progettuali e di prodotti

3 Le attività operative

Le attività operative eseguite nel processo sono:

1 Analizzare i bisogni del cliente
2 Trasformare le richieste del cliente in input progettuali
3 Riesaminare gli input progettuali
4 Progettare il prodotto-servizio da fornire al cliente
5 Riesaminare, verificare e validare il progetto dal punto di vista tecnico
6 Riesaminare, verificare e validare il progetto dal punto di vista economico
7 Realizzare materialmente il progetto tramite lavorazione meccanica di pannelli e lamiera
8 Riordinare, riassortire e gestire il magazzino

4 I responsabili

La responsabilità del processo è attribuita al Responsabile della progettazione del centro servizi

5 Modalità operative

Fasi	Attività operative
Gestire gli input progettuali	Analizzare i requisiti del cliente Comprendere, nei dettagli, come sviluppare la produzione del prodotto/servizio in relazione a tutti i requisiti esposti individuando eventuali criticità da affrontare per assicurare la conformità del prodotto alla richiesta
	Trasformare i requisiti del cliente in input progettuali Assicurare che ciascun requisito o bisogno espresso dal cliente diventi un input progettuale che descriva in maniera compiuta come verrà soddisfatta la richiesta del cliente dal punto di vista produttivo
	Riesaminare gli input progettuali Assicurare che gli input progettuali siano compatibili con le risorse che l'organizzazione possiede o può acquisire in base alle proprie disponibilità, altrimenti rielaborare i requisiti progettuali fin quando non sia assicurata la fattibilità
	Gestire le modifiche agli input progettuali aggiornando i termini contrattuali Riesaminare gli input progettuali con il cliente per assicurare che le sue esigenze espresse vengano soddisfatte
Gestire gli output progettuali	Progettare il prodotto-servizio da fornire al cliente Progettare il prodotto/servizio nella sua integrità e nelle sue componenti in maniera tale che possa essere compreso da chi opera in lavorazione lamiere e pannelli.
	Riesaminare, verificare e validare il progetto dal punto di vista tecnico. Assicurare che il progetto, nella sua totalità rispetti tutti i requisiti tecnici del caso specifico (capitolati, leggi, disposizioni, restrizioni, vincoli)
	Riesaminare, verificare e validare il progetto dal punto di vista economico-finanziario Assicurare che il progetto, nella sua totalità rispetti tutti i requisiti economico finanziari del caso specifico (budget generale, budget di commessa, tempi per la disponibilità della liquidità presso gli istituti di credito ecc.)

6 Documentazione

I documenti a supporto delle registrazioni di tale processo sono i seguenti:

-modulo ordine lamiera

-modulo ordine soluzione su misura

Processo Assistenza post-vendita

Indice generale della sezione

Procedura di Gestione del Sistema 231

1 Scopo

2 Le fasi

3 Le attività operative

4 I responsabili

5 Modalità operative

6 Documentazione

1 Lo scopo

Lo scopo del processo è il seguente:

Assicurare che il cliente sia assistito relativamente ai servizi e ai prodotti che ha acquistato nelle ipotesi stabilite dal contratto e per quanto possibile secondo le sue aspettative

2 Le fasi

Le fasi in cui è suddiviso il processo sono:

1 Gestire il cliente

2 Gestire l'intervento

3 Le attività operative

Le attività operative eseguite nel processo sono:

1 Registrare e riesaminare le richieste di intervento
2 Attivare l'intervento di assistenza
3 Comunicare al cliente l'esecuzione dell'intervento
4 Preparare l'intervento in relazione alla richiesta
5 Registrare l'intervento
6 Assicurare l'efficacia dell'intervento

4 I responsabili

La responsabilità del processo è attribuita al Responsabile del processo

5 Modalità operative

Fasi	Attività operative
Gestire il cliente	Registrare e riesaminare le richieste di intervento In riferimento al prodotto rilasciato e/o al servizio erogato registrare tutte le richieste di intervento, identificandone le motivazioni e classificandole per tipologia
	Attivare l'intervento di assistenza Attivare il personale affinché l'intervento di assistenza sia organizzato secondo quanto concordato in fase di richiesta. Spiegare al personale impiegato l'intervento da compiere e i problemi da risolvere
	Comunicare al cliente l'esecuzione dell'intervento Confermare al cliente quanto è stato organizzato per l'intervento confermando le informazioni già rilasciate nelle relazioni precedenti in merito ai tempi e alle modalità
Gestire l'intervento	Preparare l'intervento in relazione alla richiesta Rendere disponibili tutti i supporti necessari al personale per eseguire l'intervento e consegnare la scheda tecnica per la rilevazione dell'intervento
	Registrare l'intervento Eseguire l'intervento e registrare le informazioni che ne permettono

	l'identificazione, la rintracciabilità. Registrare eventuali attività originariamente non previste all'interno dell'intervento ma che sono risultate necessarie alla sua esecuzione
	Assicurare l'efficacia dell'intervento
	Assicurare che l'intervento abbia soddisfatto le esigenze del cliente e che costui rilasci il suo benessere all'esito verificato

6 Documentazione

I documenti a supporto delle registrazioni di tale processo sono i seguenti:
▪ Richiesta di intervento
▪ Registrazione intervento di assistenza

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	13/02/2025	Prima emissione	Studio Legale Bartalucci
01			
03			

Indice Generale della sezione per le Analisi dei Rischi dei Processi

Modulistica 231: "Modulo/Tabella per l'analisi dei rischi in base agli Articoli del D.Lgs.n.231/01"	
1.0	Premessa e modalità di utilizzo del modello di matrice del calcolo indice del rischio in base agli Articoli del D.Lgs.n.231/01, L.146/2006 e Art.12 L 9/2013
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24-bis
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 24-ter
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-bis
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-bis.1
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-ter
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quater
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quater.1
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quinquies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-sexies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-septies
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-octies

-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-octies.1	
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-novies	
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-decies	
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-undecies	
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-duodecies	
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-terdecies	
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quaterdecies	
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-quinquiesdecies	
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-sexiesdecies	
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-septiesdecies	
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 25-duodevicies	
-	Tabella per analisi dei rischi – Articolo 26	
-	Tabella per analisi dei rischi – L.n.146/2006	
-	Tabella per analisi dei rischi – Art.12 L.n.9/2013	

Analisi dei rischi Processo Amministrativo

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Malversazione a danno dello stato o dell'Unione Europea	Art. 316-bis c.p.	Articolo modificato dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato	Art. 316-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019, da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Turbata libertà degli incanti	Art.353 c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Art.353-bis c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Frode nelle forniture pubbliche	Art. 356 c.p.	Articolo inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea	Art. 640 c.p.	Articolo modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640-bis c.p.	Articolo modificato dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	1	1	Alcuna azione

	danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture							
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Applicabilità dell'Art.322-ter	Art. 640-quater c.p.	Articolo introdotto dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria	Art. 491-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16	2	2	4	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615-ter c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 e modificato dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7, modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 615-quinquies c.p.	Abrogato dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telematiche o telefoniche	Art. 617-bis c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7, modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7, modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-sexsies c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Circostanze attenuanti	Art. 623-quater c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Estorsione	Art. 629 c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 635-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione

Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	Art. 635-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	Art. 635-quater c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 635-quater.1 c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	Art. 635-quinquies c.p.	Articolo modificato dal D.Lg. n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Circostanze attenuanti	Art. 639-terc.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	3	3	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frude informatica	Art. 640-ter c. p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frude informatica nel certificato di firma elettronica	Art. 640-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	2	2	4	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Art. 1 comma 11 D.Lgs.n.105	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.105 del 21.09.19	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione	Peculato	Art.289-bis c.p.p.	Articolo introdotto dalla L.3 del 9 gennaio 2019	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione	Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui	Artt.314 e 316 c.p.	Articolo 316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione	Indebita destinazione di denaro o cose mobili	Artt.314-bis c.p.	Articolo introdotto dal D.L. n.92 del 4 luglio 2024 e modificato dalla L. n.112 dell'8 agosto 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione	Concussione	Art. 317 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione	Corruzione per un atto d'ufficio	Art. 318 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione	Circostanze aggravanti	Art. 319-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione	Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	2	2	4	Alcuna azione

Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione	Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	2	2	4	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione	Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	-	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni ...	Art. 322-bis c.p.	Articolo modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022 e da D.L. n.92 del 4 luglio 2024, dalla L. n.112 dell' 8 agosto 2024 e dalla L. n.114 del 9 agosto 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione	Riparazione pecuniaria	Art. 322- quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, corruzione	Traffico di influenze illecite	Art. 346-bis c.p.	Articolo sostituito dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 453 c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.125/2016	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Alterazione di monete	Art. 454 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Art. 459 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione di carte filigranate in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Art. 460 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Art. 464 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni	Art. 473 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art. 474 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Indebito utilizzo e falsificazione carte di credito e di pagamento	Art. 493-ter c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Trasferimento fraudolento di valori	Art. 512-bis c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Art. 513 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513-bis c.p.	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frodi contro l'industria nazionale	Art. 514 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 c.p.	Articolo modificato da legge n.206 del 27 dicembre 2023	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Art. 517-ter c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c. Art. 2621-ter c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	2	2	4	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali in danno delle società quotate	Art. 2622 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	2	2	2	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	2	2	4	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	-	2	2	4	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	-	2	2	4	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.	-	2	2	4	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	-	2	2	4	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.	-	2	2	4	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	-	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.	-	2	2	4	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 2635-bis c.c.	Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Pene accessorie	Art. 2635-ter c.c.	Introdotta dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Art. 54	D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 185 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 e L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014	Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.107/ 2018	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Responsabilità dell'ente	Art. 187-quinquies D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.	-	1	5	5	Alcuna azione
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Sanzioni previste dal decreto	Art. 55 D.Lgs.n.81/08	-	1	5	5	Alcuna azione
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni personali colpose gravi e gravissime	Art. 590, comma 3 c.p.	-	1	5	5	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Ricettazione	Art. 648 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Riciclaggio	Art. 648-bis c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-ter c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Autoriciclaggio	Art. 648-ter 1 c.p.	Inserito dalla L.n.186 del 15/12/14	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art.493-ter c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 493-quater c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Trasferimento fraudolento di valori	Art.512-bis c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e modificato da L.n.56 del 29 aprile 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Frode informatica	Art. 640-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma1, lett. a-bis	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati commessi su opera altri non destinati alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma 3	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati	Art. 171-bis L. n.633 22/04/41 comma 2	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica	Art. 171-octies L. n.633 22/04/41	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Legge sulla protezione del diritto d'autore	Art. 174-ter L. n.633 22/04/41	Modificato da Legge n.93 del14 Luglio 2023	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	-	1	3	3	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	Inserito da L. n. 68, e modif. L.n.137 del 9/10/2023	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	Inserito da L. n. 68, e modif. L.n.137 del 9/10/2023	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico e abbandono di materiale ad alta	Art. 452-sexies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	0	0	0	Alcuna

		radioattività						azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Circostanze aggravanti	Art. 452-octies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 452-quataterdecies c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali	Art.137 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Abbandono di rifiuti	Art. 255 D.Lgs.n.152/06	Ins. e modif. D.L. n.105 del 10/8/ 23 coordinato con L.n.137 del 9/10/23	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 256 D.Lgs.n.152/06	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Bonifica dei siti	Art. 257 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D.Lgs.n.152/06	-	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico illecito di rifiuti	Art. 259 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06	-	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sanzioni per superamento valori limite di emissione	Art. 279 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Art. 3 – L. 549/93	-	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	Art. 604-bis c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Circostanza aggravante	Art. 604-ter c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	(Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione infedele	(Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Omessa dichiarazione	(Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Occultamento o distruzione di documenti contabili	(Art. 10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	3	3	Alcuna azione

				2019				
Art. 25-quinquiesdecies -	Reati tributari	Indebita compensazione	(Art. 10-quater D.Lgs.n.74)	<i>Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e modificato dal D.Lgs n. 87 del 14 giugno 2024</i>	1	3	3	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	(Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)	<i>Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019</i>	1	3	3	<i>Alcuna azione</i>

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Diritti doganali e diritti di confine	(Art.27, D.Lgs. n.141/2024)	<i>Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando per omessa dichiarazione	(Art.78, D.Lgs. n.141/2024)	<i>Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando per dichiarazione infedele	(Art.79, D.Lgs. n.141/2024)	<i>Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	(Art.82, D.Lgs. n.141/2024)	<i>Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento	(Art.83, D.Lgs. n.141/2024)	<i>Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Circostanze aggravanti del contrabbando	(Art.88, D.Lgs. n.141/2024)	<i>Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca	(Art.94, D.Lgs. n.141/2024)	<i>Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 26	Delitti tentati	Delitti tentati	Art.56 c. p.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>

L. 9/2013	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali	Art.473 c. p.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art.474 c. p.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Fronda nell'esercizio del commercio	Art.515 c. p.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>

Stato delle revisioni			
Versione	Data	Descrizione	Autore
00	13/02/2025	Prima emissione	Studio Legale Bartalucci
01			
03			

Analisi dei rischi Processo Commerciale

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Malversazione a danno dello stato o dell'Unione Europea	Art. 316-bis c.p.	Articolo modificato dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato	Art. 316-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019, da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Turbata libertà degli incanti	Art.353 c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Art.353-bis c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Frude nelle forniture pubbliche	Art. 356 c.p.	Articolo inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea	Art. 640 c.p.	Articolo modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640-bis c.p.	Articolo modificato dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Frude informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Applicabilità dell'Art.322-ter	Art. 640-quater c.p.	Articolo introdotto dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0		0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria	Art. 491-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16	1	5	5	Alcuna azione

Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615-ter c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 e modificato dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7, modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 615-quinquies c.p.	Abrogato dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche	Art. 617-bis c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7, modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7, modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-sexsies c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Circostanze attenuanti	Art. 623-quater c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Estorsione	Art. 629 c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 635-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	3	3	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	Art. 635-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	Art. 635-quater c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 635-quater.1 c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione

Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	Art. 635-quinquies c.p.	Articolo modificato dal D.Lg. n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Circostanze attenuanti	Art. 639-terc.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	3	3	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica	Art. 640-ter c. p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica nel certificatore di firma elettronica	Art. 640-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	2	2	4	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Art. 1 comma 11 D.Lgs.n.105	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.105 del 21.09.19	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Peculato	Art.289-bis c.p.p.	Articolo introdotto dalla L.3 del 9 gennaio 2019	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui	Artt.314 e 316 c.p.	Articolo 316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Indebita destinazione di denaro o cose mobili	Artt.314-bis c.p.	Articolo introdotto dal D.L. n.92 del 4 luglio 2024 e modificato dalla L. n.112 dell'8 agosto 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Concussione	Art. 317 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione per un atto d'ufficio	Art. 318 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Circostanze aggravanti	Art. 319-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita', corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di	Art. 322-bis c.p.	Articolo modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022 e da D.L. n.92 del 4 luglio 2024, dalla L. n.112 dell'8 agosto 2024 e dalla L. n.114 del 9 agosto 2024	1	1	1	Alcuna azione

		assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni ...						
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Riparazione pecuniaria	Art. 322- quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Traffico di influenze illecite	Art. 346-bis c.p.	Articolo sostituito dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 453 c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.125/2016	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Alterazione di monete	Art. 454 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Art. 459 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione di carte filigranate in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Art. 460 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Art. 464 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni	Art. 473 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art. 474 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Indebito utilizzo e falsificazione carte di credito e di pagamento	Art. 493-ter c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Trasferimento fraudolento di valori	Art. 512-bis c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Art. 513 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513-bis c.p.	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frodi contro l'industria nazionale	Art. 514 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.	-	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 c.p.	Articolo modificato da legge n.206 del 27 dicembre 2023	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Art. 517-ter c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c. Art. 2621-ter c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali in danno delle società quotate	Art. 2622 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	2	2	4	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 2635-bis c.c.	Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Pene accessorie	Art. 2635-ter c.c.	Introdotta dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	-	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Art. 54	D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 185 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 e L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n.	Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.107/ 2018	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	1	1	Alcuna azione

		596/2014						
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Responsabilità dell'ente	Art. 187-quinquies D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.	-	1	5	5	Alcuna azione
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Sanzioni previste dal decreto	Art. 55 D.Lgs.n.81/08	-	1	5	5	Alcuna azione
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni personali colpose gravi e gravissime	Art. 590, comma 3 c.p.	-	1	5	5	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Ricettazione	Art. 648 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Riciclaggio	Art. 648-bis c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-ter c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Autoriciclaggio	Art. 648-ter 1 c.p.	Inserito dalla L.n.186 del 15/12/14	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art.493-ter c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 493-quater c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Trasferimento fraudolento di valori	Art.512-bis c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e modificato da L.n.56 del 29 aprile 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai	Frude informatica	Art. 640-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del	1	1	1	Alcuna azione

	contanti e trasferimento fraudolento di valori			10 ottobre 2022				
--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma1, lett. a-bis	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati commessi su opera altri non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma 3	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati	Art. 171-bis L. n.633 22/04/41 comma 2	-	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica	Art. 171-octies L. n.633 22/04/41	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Legge sulla protezione del diritto d'autore	Art. 174-ter L. n.633 22/04/41	Modificato da Legge n.93 del 14 Luglio 2023	1	2	2	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	Inserito da L. n. 68, e modif. L.n.137 del 9/10/2023	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	Inserito da L. n. 68, e modif. L.n.137 del 9/10/2023	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Circostanze aggravanti	Art. 452-octies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 452-quaterdecies c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali	Art.137 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Abbandono di rifiuti	Art. 255 D.Lgs.n.152/06	Ins. e modif. D.L. n.105 del 10/8/ 23 coordinato con L.n.137 del 9/10/23	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 256 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Bonifica dei siti	Art. 257 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D.Lgs.n.152/06	-	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico illecito di rifiuti	Art. 259 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06	-	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sanzioni per superamento valori limite	Art. 279 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione

		di emissione						
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Art. 3 – L. 549/93	-	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	Art. 604-bis c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Circostanza aggravante	Art. 604-ter c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	(Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione infedele	(Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Omessa dichiarazione	(Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Occultamento o distruzione di documenti contabili	(Art. 10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies -	Reati tributari	Indebita compensazione	(Art. 10-quater D.Lgs.n.74)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e modificato dal D.Lgs n. 87 del 14 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	(Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Diritti doganali e diritti di confine	(Art.27, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando per omessa dichiarazione	(Art.78, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando per dichiarazione infedele	(Art.79, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	(Art.82, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di	(Art.83, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione

		perfezionamento						
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Circostanze aggravanti del contrabbando	(Art.88, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca	(Art.94, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 26	Delitti tentati	Delitti tentati	Art.56 c. p.	-	0	0	0	Alcuna azione

L. 9/2013	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali	Art.473 c. p.	-	0	0	0	Alcuna azione
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art.474 c. p.	-	0	0	0	Alcuna azione
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Frode nell'esercizio del commercio	Art.515 c. p.	-	0	0	0	Alcuna azione

Stato delle revisioni			
Versione	Data	Descrizione	Autore
00	13/02/2025	Prima emissione	Studio Legale Bartalucci
01			
03			

Analisi dei rischi Processo Approvvigionamento

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Malversazione a danno dello stato o dell'Unione Europea	Art. 316-bis c.p.	Articolo modificato dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato	Art. 316-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019, da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Turbata libertà degli incanti	Art.353 c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	0	0	0	Alcuna azione

Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Art.353-bis c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Frode nelle forniture pubbliche	Art. 356 c.p.	Articolo inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea	Art. 640 c.p.	Articolo modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640-bis c.p.	Articolo modificato dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Applicabilità dell'Art.322-ter	Art. 640-quater c.p.	Articolo introdotto dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria	Art. 491-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16	1	2	2	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615-ter c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 e modificato dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7, modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 615-quinquies c.p.	Abrogato dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche	Art. 617-bis c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7, modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021 e	1	1	1	Alcuna azione

				dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024				
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7, modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-sexsies c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Circostanze attenuanti	Art. 623-quater c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Estorsione	Art. 629 c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 635-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	Art. 635-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	Art. 635-quater c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 635-quater.1 c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	Art. 635-quinquies c.p.	Articolo modificato dal D.Lg. n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Circostanze attenuanti	Art. 639-terc.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	3	3	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica	Art. 640-ter c. p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica nel certificatore di firma elettronica	Art. 640-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	2	2	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Art. 1 comma 11 D.Lgs.n.105	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.105 del 21.09.19	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Peculato	Art.289-bis c.p.p.	Articolo introdotto dalla L.3 del 9 gennaio 2019	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui	Artt.314 e 316 c.p.	Articolo 316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Indebita destinazione di denaro o cose mobili	Artt.314-bis c.p.	Articolo introdotto dal D.L. n.92 del 4 luglio 2024 e modificato dalla L.	0	0	0	Alcuna azione

				<i>n.112 dell'8 agosto 2024</i>				
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Concussione	Art. 317 c.p.	<i>Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione per un atto d'ufficio	Art. 318 c.p.	<i>Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019</i>	1	1	1	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.	<i>Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015</i>	1	1	1	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Circostanze aggravanti	Art. 319-bis c.p.	<i>Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015</i>	1	1	1	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.	<i>Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015</i>	1	1	1	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater c.p.	<i>Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020</i>	1	2	2	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.	<i>Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015</i>	1	2	2	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.	-	1	1	1	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	-	1	3	3	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni ...	Art. 322-bis c.p.	<i>Articolo modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022 e da D.L. n.92 del 4 luglio 2024, dalla L. n.112 dell' 8 agosto 2024 e dalla L. n.114 del 9 agosto 2024</i>	1	1	1	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Riparazione pecuniaria	Art. 322- quater c.p.	<i>Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019</i>	1	1	1	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Traffico di influenze illecite	Art. 346-bis c.p.	<i>Articolo sostituito dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 453 c.p.	<i>Modificato dal D.Lgs.n.125/2016</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-bis	Falsità in monete	Alterazione di monete	Art. 454 c.p.	<i>Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.	<i>Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Art. 459 c.p.	<i>Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione di carte filigranate in uso per la	Art. 460 c.p.	<i>Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350,</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>

		fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo		Art. 6 e s.m.i.				
Art. 25-bis	Falsità in monete	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Art. 464 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni	Art. 473 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art. 474 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Indebito utilizzo e falsificazione carte di credito e di pagamento	Art. 493-ter c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Trasferimento fraudolento di valori	Art. 512-bis c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Art. 513 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513-bis c.p.	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frodi contro l'industria nazionale	Art. 514 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 c.p.	Articolo modificato da legge n.206 del 27 dicembre 2023	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Art. 517-ter c.p.	-	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c. Art. 2621-ter c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali in danno delle società quotate	Art. 2622 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	-	2	2	4	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla	2	2	4	Alcuna azione

				<i>L. n. 3 del 9 gennaio 2019</i>				
Art. 25-ter	Reati societari	Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 2635-bis c.c.	<i>Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019</i>	2	2	4	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Pene accessorie	Art. 2635-ter c.c.	<i>Introdotta dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017</i>	1	1	1	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	-	1	3	3	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	-	1	1	1	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Art. 54	D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023	1	1	1	<i>Alcuna azione</i>

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	<i>Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018</i>	1	3	3	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 185 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	<i>Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 e L. n.238 del 23 dicembre 2021</i>	1	2	2	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	<i>Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018</i>	1	1	1	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	<i>Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018</i>	1	1	1	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014	Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.107/ 2018	<i>Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018</i>	1	1	1	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Responsabilità dell'ente	Art. 187-quinquies D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	<i>Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018</i>	1	1	1	<i>Alcuna azione</i>

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.	-	1	5	5	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Sanzioni previste dal decreto	Art. 55 D.Lgs.n.81/08	-	1	5	5	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni personali colpose gravi e gravissime	Art. 590, comma 3 c.p.	-	1	5	5	<i>Alcuna azione</i>

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Ricettazione	Art. 648 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Riciclaggio	Art. 648-bis c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-ter c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Autoriciclaggio	Art. 648-ter 1 c.p.	Inserito dalla L.n.186 del 15/12/14	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art.493-ter c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 493-quater c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Trasferimento fraudolento di valori	Art.512-bis c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e modificato da L.n.56 del 29 aprile 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Frode informatica	Art. 640-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma1, lett. a-bis	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati commessi su opera altrì non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma 3	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati	Art. 171-bis L. n.633 22/04/41 comma 2	-	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica	Art. 171-octies L. n.633 22/04/41	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Legge sulla protezione del diritto d'autore	Art. 174-ter L. n.633 22/04/41	Modificato da Legge n.93 del14 Luglio 2023	1	2	2	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	-	1	3	3	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	Inserito da L. n. 68, e modif. L.n.137 del 9/10/2023	2	3	6	Azione entro un anno
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	Inserito da L. n. 68, e modif. L.n.137 del 9/10/2023	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Circostanze aggravanti	Art. 452-octies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 452-quaterterdecies c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali	Art.137 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Abbandono di rifiuti	Art. 255 D.Lgs.n.152/06	Ins. e modif. D.L. n.105 del 10/8/ 23 coordinato con L.n.137 del 9/10/23	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 256 D.Lgs.n.152/06	-	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Bonifica dei siti	Art. 257 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D.Lgs.n.152/06	-	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico illecito di rifiuti	Art. 259 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06	-	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sanzioni per superamento valori limite di emissione	Art. 279 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Art. 3 – L. 549/93	-	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	Art. 604-bis c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Circostanza aggravante	Art. 604-ter c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	(Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	0	0	0	Alcuna azione

Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Dichiarazione infedele	(Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Omessa dichiarazione	(Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Occultamento o distruzione di documenti contabili	(Art. 10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25- quinqüesdecies -	Reati tributari	Indebita compensazione	(Art. 10-quater D.Lgs.n.74)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e modificato dal D.Lgs n. 87 del 14 giugno 2024	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25- quinqüesdecies	Reati tributari	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	(Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	2	2	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Diritti doganali e diritti di confine	(Art.27, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando per omessa dichiarazione	(Art.78, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando per dichiarazione infedele	(Art.79, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	(Art.82, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento	(Art.83, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Circostanze aggravanti del contrabbando	(Art.88, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca	(Art.94, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 26	Delitti tentati	Delitti tentati	Art.56 c. p.	-	0	0	0	Alcuna azione

L. 9/2013	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali	Art.473 c. p.	-	1	2	2	Alcuna azione
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art.474 c. p.	-	1	2	2	Alcuna azione
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Frode nell'esercizio del commercio	Art.515 c. p.	-	1	3	3	Alcuna azione

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	13/02/2025	Prima emissione	Studio Legale Bartalucci
01			
03			

Analisi dei rischi Processo Progettazione Centro Servizi

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Malversazione a danno dello stato o dell'Unione Europea	Art. 316-bis c.p.	Articolo modificato dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato	Art. 316-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019, da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Turbata libertà degli incanti	Art.353 c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Art.353-bis c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Frode nelle forniture pubbliche	Art. 356 c.p.	Articolo inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea	Art. 640 c.p.	Articolo modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640-bis c.p.	Articolo modificato dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Applicabilità dell'Art.322-ter	Art. 640-quater c.p.	Articolo introdotto dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0		0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria	Art. 491-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615-ter c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 e modificato dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7, modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 615-quinquies c.p.	Abrogato dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche	Art. 617-bis c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7, modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7, modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-sexsies c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Circostanze attenuanti	Art. 623-quater c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Estorsione	Art. 629 c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 635-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	2	2	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	Art. 635-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	Art. 635-quater c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di	Art. 635-quater.1 c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno	0	0	0	Alcuna azione

		apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico		2024				
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	Art. 635-quinquies c.p.	Articolo modificato dal D.Lg. n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Circostanze attenuanti	Art. 639-terc.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica	Art. 640-ter c. p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica nel certificatore di firma elettronica	Art. 640-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Art. 1 comma 11 D.Lgs.n.105	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.105 del 21.09.19	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Peculato	Art.289-bis c.p.p.	Articolo introdotto dalla L.3 del 9 gennaio 2019	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui	Artt.314 e 316 c.p.	Articolo 316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Indebita destinazione di denaro o cose mobili	Artt.314-bis c.p.	Articolo introdotto dal D.L. n.92 del 4 luglio 2024 e modificato dalla L. n.112 dell'8 agosto 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Concussione	Art. 317 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione per un atto d'ufficio	Art. 318 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Circostanze aggravanti	Art. 319-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilita',	Art. 322-bis c.p.	Articolo modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022 e da	1	1	1	Alcuna azione

		corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni ...		D.L. n.92 del 4 luglio 2024, dalla L. n.112 dell' 8 agosto 2024 e dalla L. n.114 del 9 agosto 2024				
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Riparazione pecuniaria	Art. 322- quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Traffico di influenze illecite	Art. 346-bis c.p.	Articolo sostituito dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 453 c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.125/2016	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Alterazione di monete	Art. 454 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Art. 459 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione di carte filigranate in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Art. 460 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Art. 464 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni	Art. 473 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art. 474 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Indebito utilizzo e falsificazione carte di credito e di pagamento	Art. 493-ter c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Trasferimento fraudolento di valori	Art. 512-bis c.p.	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Art. 513 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513-bis c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frodi contro l'industria nazionale	Art. 514 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.	-	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 c.p.	Articolo modificato da legge n.206 del 27 dicembre 2023	0	0	0	Alcuna azione

Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Art. 517-ter c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
----------------------	---	--	--------------------------	---	---	---	---	---------------

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c. Art. 2621-ter c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali in danno delle società quotate	Art. 2622 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	2	2	4	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 2635-bis c.c.	Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Pene accessorie	Art. 2635-ter c.c.	Introdotta dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	-	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Art. 54	D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 185 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 e L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	2	2	Alcuna azione

Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014	Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.107/ 2018	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Responsabilità dell'ente	Art. 187-quinquies D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.	-	2	5	10	Azione entro 1 anno
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Sanzioni previste dal decreto	Art. 55 D.Lgs.n.81/08	-	2	5	10	Azione entro 1 anno
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni personali colpose gravi e gravissime	Art. 590, comma 3 c.p.	-	2	5	10	Azione entro 1 anno

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Ricettazione	Art. 648 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Riciclaggio	Art. 648-bis c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-ter c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Autoriciclaggio	Art. 648-ter 1 c.p.	Inserito dalla L.n.186 del 15/12/14	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art.493-ter c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 493-quater c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021	0	0	0	Alcuna azione
	Delitti in materia di strumenti di	Trasferimento fraudolento di valori	Art.512-bis c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023	0	0	0	Alcuna azione

Art. 25-octies.1	pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori			<i>n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e modificato da L.n.56 del 29 aprile 2024</i>				
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Frode informatica	Art. 640-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma1, lett. a-bis	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati commessi su opera altri non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma 3	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati	Art. 171-bis L. n.633 22/04/41 comma 2	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica	Art. 171-octies L. n.633 22/04/41	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Legge sulla protezione del diritto d'autore	Art. 174-ter L. n.633 22/04/41	Modificato da Legge n.93 del14 Luglio 2023	1	2	2	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	Inserito da L. n. 68, e modif. L.n.137 del 9/10/2023	1	5	5	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	Inserito da L. n. 68, e modif. L.n.137 del 9/10/2023	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	4	4	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Circostanze aggravanti	Art. 452-octies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 452-quaterterdecies c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali	Art.137 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Abbandono di rifiuti	Art. 255 D.Lgs.n.152/06	Ins. e modif. D.L. n.105 del 10/8/ 23 coordinato con L.n.137 del 9/10/23	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 256 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Bonifica dei siti	Art. 257 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei	Art. 258 D.Lgs.n.152/06	-	1	2	2	Alcuna azione

		formulari						
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico illecito di rifiuti	Art. 259 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06	-	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sanzioni per superamento valori limite di emissione	Art. 279 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Art. 3 – L. 549/93	-	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	Art. 604-bis c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Circostanza aggravante	Art. 604-ter c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	(Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione infedele	(Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Omessa dichiarazione	(Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Occultamento o distruzione di documenti contabili	(Art. 10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies -	Reati tributari	Indebita compensazione	(Art. 10-quater D.Lgs.n.74)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e modificato dal D.Lgs n. 87 del 14 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	(Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Diritti doganali e diritti di confine	(Art.27, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando per omessa dichiarazione	(Art.78, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando per	(Art.79, D.Lgs.	Introdotta dal	0	0	0	Alcuna azione

		dichiarazione infedele	n.141/2024)	D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024				
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	(Art.82, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento	(Art.83, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Circostanze aggravanti del contrabbando	(Art.88, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca	(Art.94, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 26	Delitti tentati	Delitti tentati	Art.56 c. p.	-	0	0	0	Alcuna azione

L. 9/2013	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali	Art.473 c. p.	-	0	0	0	Alcuna azione
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art.474 c. p.	-	0	0	0	Alcuna azione
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Frode nell'esercizio del commercio	Art.515 c. p.	-	0	0	0	Alcuna azione

Stato delle revisioni

Versione	Data	Descrizione	Autore
00	13/02/2025	Prima emissione	Studio Legale Bartalucci
01			
03			

Analisi dei rischi Processo Assistenza post-vendita

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Malversazione a danno dello stato o dell'Unione Europea	Art. 316-bis c.p.	Articolo modificato dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Indebita percezione di erogazioni da parte dello Stato	Art. 316-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.3 del 9 gennaio 2019, da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o	Turbata libertà degli incanti	Art.353 c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del	0	0	0	Alcuna azione

	dell'Unione europea ...			9 ottobre 2023				
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente	Art.353-bis c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Frude nelle forniture pubbliche	Art. 356 c.p.	Articolo inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea	Art. 640 c.p.	Articolo modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	Art. 640-bis c.p.	Articolo modificato dal D. L. n. 13 del 25 febbraio 2022	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture	Frude informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	Art. 640-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea ...	Applicabilità dell'Art.322-ter	Art. 640-quater c.p.	Articolo introdotto dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0		0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Falsità in un documento informatico o pubblico avente efficacia probatoria	Art. 491-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n. 7 del 15/01/16	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	Art. 615-ter c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7 e modificato dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	Art. 615-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7, modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 615-quinquies c.p.	Abrogato dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche	Art. 617-bis c.p.	Introdotto dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Reati informatici e di trattamento illecito di dati	Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-quater c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7, modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni	Art. 617-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7, modificato da L. n.238 del 23 dicembre 2021 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione

		informatiche o telematiche						
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche	Art. 617-sexies c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Circostanze attenuanti	Art. 623-quater c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Estorsione	Art. 629 c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	Art. 635-bis c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	1	2	2	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico	Art. 635-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici e telematici	Art. 635-quater c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs.n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamenti illecito di dati	Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	Art. 635-quater.1 c.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse	Art. 635-quinquies c.p.	Articolo modificato dal D.Lg. n.7 del 15/01/16 e dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Circostanze attenuanti	Art. 639-terc.p.	Introdotta dalla L. n. 90 del 28 giugno 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica	Art. 640-ter c. p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	0	0	0	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Frode informatica nel certificatore di firma elettronica	Art. 640-quinquies c.p.	Articolo aggiunto dalla L. 18.03.08 n. 48 – Art. 7	1	1	1	Alcuna azione
Art. 24-bis	Delitti informatici e trattamento illecito di dati	Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica	Art. 1 comma 11 D.Lgs.n.105	Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.105 del 21.09.19	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Peculato	Art.289-bis c.p.p.	Articolo introdotto dalla L.3 del 9 gennaio 2019	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Peculato e peculato mediante profitto dell'errore altrui	Artt.314 e 316 c.p.	Articolo 316 c.p. modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Indebita destinazione di denaro o cose mobili	Artt.314-bis c.p.	Articolo introdotto dal D.L. n.92 del 4 luglio 2024 e modificato dalla L. n.112 dell'8 agosto 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Concussione	Art. 317 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione per un atto d'ufficio	Art. 318 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio	Art. 319 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Circostanze aggravanti	Art. 319-bis c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del	0	0	0	Alcuna azione

				27.05.2015				
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione in atti giudiziari	Art. 319-ter c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Induzione indebita a dare o promettere utilità	Art. 319-quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio	Art. 320 c.p.	Articolo modificato dalla L. n.69 del 27.05.2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Pene per il corruttore	Art. 321 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Istigazione alla corruzione	Art. 322 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni ...	Art. 322-bis c.p.	Articolo modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020, da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022 e da D.L. n.92 del 4 luglio 2024, dalla L. n.112 dell' 8 agosto 2024 e dalla L. n.114 del 9 agosto 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Riparazione pecuniaria	Art. 322- quater c.p.	Articolo modificato dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25	Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, ..., corruzione	Traffico di influenze illecite	Art. 346-bis c.p.	Articolo sostituito dalla Legge n.114 del 9 agosto 2024	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate	Art. 453 c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.125/2016	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Alterazione di monete	Art. 454 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	Art. 457 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	Art. 459 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione di carte filigranate in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	Art. 460 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	Art. 464 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e di segni	Art. 473 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art. 474 c.p.	Articolo aggiunto dal D.L. 25.09.01 n. 350, Art. 6 e s.m.i.	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-bis	Falsità in monete	Indebito utilizzo e falsificazione carte di	Art. 493-ter c.p.	Articolo aggiunto dal	1	2	2	Alcuna azione

		credito e di pagamento		<i>D.Lgs.n.21 del 1/03/2018</i>				
Art. 25-bis	Falsità in monete	Trasferimento fraudolento di valori	Art. 512-bis c.p.	<i>Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Turbata libertà dell'industria o del commercio	Art. 513 c.p.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Art. 513-bis c.p.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frodi contro l'industria nazionale	Art. 514 c.p.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Frode nell'esercizio del commercio	Art. 515 c.p.	-	1	2	2	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	Art. 517 c.p.	<i>Articolo modificato da legge n.206 del 27 dicembre 2023</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-bis.1	Delitti contro l'industria ed il commercio	Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	Art. 517-ter c.p.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali	Art. 2621 c.c. Art. 2621-bis c.c. Art. 2621-ter c.c.	<i>Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	False comunicazioni sociali in danno delle società quotate	Art. 2622 c.c.	<i>Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Impedito controllo	Art. 2625 c.c.	<i>Modificato dalla L.n.69 del 27/05/2015</i>	1	2	2	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita restituzione dei conferimenti	Art. 2626 c.c.	-	1	1	1	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	Art. 2627 c.c.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	Art. 2628 c.c.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Operazioni in pregiudizio dei creditori	Art. 2629 c.c.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Omessa comunicazione del conflitto di interessi	Art. 2629-bis c.c.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Formazione fittizia del capitale	Art. 2632 c.c.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	Art. 2633 c.c.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Corruzione tra privati	Art. 2635 c.c.	<i>Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019</i>	2	2	4	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Istigazione alla corruzione tra privati	Art. 2635-bis c.c.	<i>Modificato dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017 e dalla L. n. 3 del 9 gennaio 2019</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Pene accessorie	Art. 2635-ter c.c.	<i>Introdotta dal D. Lgs.n.38 del 15 marzo 2017</i>	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Illecita influenza sull'assemblea	Art. 2636 c.c.	-	0	0	0	<i>Alcuna azione</i>
Art. 25-ter	Reati societari	Aggiotaggio	Art. 2637 c.c.	-	1	2	2	<i>Alcuna azione</i>

Art. 25-ter	Reati societari	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	Art. 2638 c.c.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-ter	Reati societari	False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare	Art. 54	D.Lgs. n. 19 del 2 Marzo 2023	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso di informazioni privilegiate	Art. 184 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	3	3	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 185 D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018 e L. n.238 del 23 dicembre 2021	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate	Art. 187-bis D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Manipolazione del mercato	Art. 187-ter D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014	Art. 187-ter.1 D.Lgs.n.107/ 2018	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-sexies	Reati finanziari o abusi di mercato	Responsabilità dell'ente	Art. 187-quinquies D.Lgs.n.58/98 (T.U.F.)	Modificato dal D.Lgs.n.107 del 10 agosto 2018	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Omicidio colposo	Art. 589 c.p.	-	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Sanzioni previste dal decreto	Art. 55 D.Lgs.n.81/08	-	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-septies	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	Lesioni personali colpose gravi e gravissime	Art. 590, comma 3 c.p.	-	1	2	2	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Ricettazione	Art. 648 c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Riciclaggio	Art. 648-bis c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Impiego di denari, beni o utilità di provenienza illecita	Art. 648-ter c.p.	Modificato dall'Art.3 della L.n.186 del 15/12/14	0	0	0	Alcuna azione

Art. 25-octies	Ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita-Autoriciclaggio	Autoriciclaggio	Art. 648-ter 1 c.p.	Inserito dalla L.n.186 del 15/12/14	0	0	0	Alcuna azione
----------------	--	-----------------	---------------------	-------------------------------------	---	---	---	---------------

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art.493-ter c.p.	Modificato dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Art. 493-quater c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Trasferimento fraudolento di valori	Art.512-bis c.p.	Articolo inserito da D.L.10 agosto 2023 n.105 coordinato con la Legge di conversione n.137 del 9 ottobre 2023 e modificato da L.n.56 del 29 aprile 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-octies.1	Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori	Frode informatica	Art. 640-ter c.p.	Articolo modificato dal D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma1, lett. a-bis	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Reati commessi su opera altri non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore/reputazione	Art. 171 L. n.633 22/04/41 comma 3	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Riproduzione, trasferimento su altro supporto del contenuto di una banca dati	Art. 171-bis L. n.633 22/04/41 comma 2	-	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica	Art. 171-octies L. n.633 22/04/41	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-novies	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	Legge sulla protezione del diritto d'autore	Art. 174-ter L. n.633 22/04/41	Modificato da Legge n.93 del14 Luglio 2023	1	2	2	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-decies	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Reato di induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	Art. 377-bis c.p.	-	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Inquinamento ambientale	Art. 452-bis c.p.	Inserito da L. n. 68, e modif. L.n.137 del 9/10/2023	1	5	5	Alcuna azione

Art. 25-undecies	Reati ambientali	Disastro ambientale	Art. 452-quater c.p.	Inserito da L. n. 68, e modif. L.n.137 del 9/10/2023	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Delitti colposi contro l'ambiente	Art. 452-quinquies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	Art. 452-sexies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Circostanze aggravanti	Art. 452-octies c.p.	Inserito da L. n. 68 del 22/05/2015	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	Art. 452-quaterterdecies c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Scarichi di acque reflue- Sanzioni penali	Art.137 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Abbandono di rifiuti	Art. 255 D.Lgs.n.152/06	Ins. e modif. D.L. n.105 del 10/8/ 23 coordinato con L.n.137 del 9/10/23	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Art. 256 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Bonifica dei siti	Art. 257 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Art. 258 D.Lgs.n.152/06	-	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Traffico illecito di rifiuti	Art. 259 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti	Art. 260-bis D.Lgs.n.152/06	-	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Sanzioni per superamento valori limite di emissione	Art. 279 D.Lgs.n.152/06	-	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-undecies	Reati ambientali	Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive	Art. 3 – L. 549/93	-	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	Art. 604-bis c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-terdecies	Reati di razzismo e xenofobia	Circostanza aggravante	Art. 604-ter c.p.	Inserito dal D.Lgs.n.21 del 1/03/2018	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 2 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	(Art. 3 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Dichiarazione infedele	(Art. 4 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Omessa dichiarazione	(Art. 5 D.Lgs.n.74 modif. da Art. 39 del D.L. n.124 del 26 ottobre 2019)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	(Art. 8 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39 del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	2	2	Alcuna azione
Art. 25-	Reati tributari	Occultamento o distruzione di documenti	(Art. 10 D.Lgs.n.74 modificato da Art. 39	Legge di conversione n.157 del 19	1	3	3	Alcuna azione

quinquiesdecies		contabili	del D.L. 124 del 26 ottobre 2019)	dicembre 2019				
Art. 25-quinquiesdecies -	Reati tributari	Indebita compensazione	(Art. 10-quater D.Lgs.n.74)	Inserito da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e modificato dal D.Lgs n. 87 del 14 giugno 2024	1	1	1	Alcuna azione
Art. 25-quinquiesdecies	Reati tributari	Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	(Art. 11 D.Lgs.n.74 e s.m.i.)	Legge di conversione n.157 del 19 dicembre 2019	1	1	1	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Diritti doganali e diritti di confine	(Art.27, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando per omessa dichiarazione	(Art.78, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando per dichiarazione infedele	(Art.79, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	(Art.82, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento	(Art.83, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Circostanze aggravanti del contrabbando	(Art.88, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione
Art. 25-sexiesdecies	Contrabbando	Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca	(Art.94, D.Lgs. n.141/2024)	Introdotta dal D.Lgs.n.141 del 26 settembre 2024	0	0	0	Alcuna azione

Rif. Art. D.Lgs.n.231/01	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
Art. 26	Delitti tentati	Delitti tentati	Art.56 c. p.	-	0	0	0	Alcuna azione

L. 9/2013	Possibili reati	Fattore di rischio	Rif. Codice Penale/Civile	Note	P	D	R	Azioni adottate
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali	Art.473 c. p.	-	0	0	0	Alcuna azione
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi	Art.474 c. p.	-	0	0	0	Alcuna azione
L. n. 9/2013 Art.12	Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato	Frode nell'esercizio del commercio	Art.515 c. p.	-	0	0	0	Alcuna azione

Stato delle revisioni			
Versione	Data	Descrizione	Autore
00	13/02/2025	Prima emissione	Studio Legale Bartalucci
01			
03			

Il presente documento, in ogni sua parte, è stato redatto e verificato da consulenti legali incaricati dall'Organo Amministrativo della Firenze Industrie S.p.a..

Tutto il materiale inserito è coperto da copyright. E' vietata la riproduzione anche parziale di immagini, testi o contenuti senza autorizzazioni, ai sensi della normativa vigente.

VER.	DATA	PARTE MODIFICATA	DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE
<i>000</i>	<i>13/02/2025</i>	<i>Nessuna</i>	<i>Prima edizione del documento</i>